



Assemblea

<p>RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI</p>
--

<p>ASSEMBLEA</p>

<p>282^a seduta pubblica martedì 15 dicembre 2020</p>

<p>Presidenza del vice presidente Rossomando, indi del vice presidente La Russa, del vice presidente Calderoli, del presidente Alberti Casellati e del vice presidente Taverna</p>
--

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ..</i>	111
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	149

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1994) *Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Relazione orale):*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

PRESIDENTE.....	5, 45, 47, 53, 60, 61, 63, 66
COMINCINI (IV-PSI)	6
NISINI (L-SP-PSd'Az)	8
TARICCO (PD)	10
VESCOVI (L-SP-PSd'Az)	12
DELL'OLIO (M5S)	13
FREGOLENT (L-SP-PSd'Az)	15
PETRENGA (FdI)	16
DAMIANI (FIBP-UDC)	18
MARIN (L-SP-PSd'Az)	20
CASTELLONE (M5S)	21
RUFA (L-SP-PSd'Az)	22
RAMPI (PD)	24
MALLEGNI (FIBP-UDC)	26
SAPONARA (L-SP-PSd'Az)	28
CROATTI (M5S)	30
CUCCA (IV-PSI)	32
MAFFONI (FdI)	33
CALIENDO (FIBP-UDC)	35, 64
ZULIANI (L-SP-PSd'Az)	37
RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az)	38
FENU (M5S)	40
BALBONI (FdI)	41
DE FALCO (Misto-+Eu-Az)	44
MIRABELLI (PD)	45
PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC)	47
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az)	50
ACCOTO (M5S)	51
PRESUTTO, relatore	53
MARINO, relatore	55, 62, 66
FERRERO, relatrice di minoranza	57
TOFFANIN, relatrice di minoranza	58
GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	59
D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento	61, 65

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az)	6162
MARCUCCI (PD)	63
TOSATO (L-SP-PSd'Az)	64
AIOLO (M5S)	65
FARAONE (IV-PSI)	65
CIRIANI (FdI)	65
ROMEO (L-SP-PSd'Az)	66

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....68

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1994 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	68, 82, 85, 94, 105, 107
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az)	68
URSO (FdI)	70
MANCA (PD)	72
BINETTI (FIBP-UDC)	75
BAGNAI (L-SP-PSd'Az)	77
GALLICCHIO (M5S)	80
DURNWALDER, segretario	83
GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	86
STEGE (Aut (SVP-PATT, UV))	86
CONZATTI (IV-PSI)	89
DE BERTOLDI (FdI)	91
ERRANI (Misto-LeU)	94
PITTELLA (PD)	96
CAUSIN (FIBP-UDC)	97
ROMEO (L-SP-PSd'Az)	100, 106
PESCO (M5S)	102
PARAGONE (Misto)	105
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az)	105, 106

Votazione nominale con appello.....107

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020110

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1994

Emendamento 1.900 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.. 111

Articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 111

Articoli da 1 a 35 del decreto-legge e allegato 1 e tabella 1 112

ALLEGATO B

PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900 al disegno di legge n. 1994149

EMENDAMENTI DICHIARATI IMPROPONIBILI

Emendamenti al disegno di legge n. 1994 dichiarati improponibili 152

CONGEDI E MISSIONI 152**BILANCIO INTERNO DEL SENATO**

Presentazione e deferimento 152

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 152

GOVERNO

Trasmissione di atti 153

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione. Deferimento 155

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento 156

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni 156

Mozioni 156

Interrogazioni 159

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 165

Interrogazioni da svolgere in Commissione 173

ANNESSI 175

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,01*).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Relazione orale) (ore 11,04)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1994.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state svolte le relazioni orali e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, il primo decreto ristori e le sue integrazioni con i decreti *bis*, *ter* e *quater* hanno introdotto nuove disposizioni in materia fiscale e contributiva per il sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro, oltre che ulteriori misure urgenti.

L'approvazione di nuovi emendamenti da parte delle Commissioni riunite 5ª e 6ª ha introdotto diverse novità a sostegno delle famiglie e dei lavoratori penalizzati dall'emergenza. È giusto rimarcare che queste sono frutto di un lavoro congiunto fra maggioranza e opposizioni. Queste ultime, per alcune modifiche condivise, hanno proposto emendamenti per circa 380 milioni di euro rispetto ai 600 a disposizione del Parlamento su questo provvedimento.

È la prima volta, in questa fase difficile e tormentata della vita del Paese, che maggioranza e opposizione riescono a instaurare un dialogo e un confronto produttivo, consentendo di trovare punti di condivisione e valorizzazione di alcune proposte migliorative. Si tratta di una cosa positiva che ci auguriamo possa ripetersi.

Italia Viva-PSI ha contribuito a migliorare e arricchire con i propri emendamenti questo corposo e variegato decreto. Dopo aver proposto questa misura in vari provvedimenti, questa volta le Commissioni riunite hanno ridotto, per l'anno 2021, la spesa sostenuta per le utenze elettriche diverse dall'uso domestico nei confronti delle attività già attive dal 25 ottobre 2020 e dotate di partita IVA attiva rientranti nei codici Ateco che il provvedimento tutela, per un costo complessivo di riduzione delle bollette nei confronti dei soggetti considerati pari a 180 milioni di euro per il 2021.

Molto si è detto in passato per criticare misure come il *jobs act*, che, attraverso lo sgravio contributivo, ha comunque assicurato un aumento dell'occupazione. Oggi quella stessa *ratio* sta alla base dell'approvazione dell'emendamento che, al fine di promuovere in modo specifico l'occupazione giovanile, prevede che si riconosca uno sgravio contributivo integrale per i contratti stipulati nel 2021 ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello.

Fin dalla sua nascita Italia Viva-PSI è impegnata sui temi della parità di genere. Un nostro emendamento, approvato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª, assicura che tra i componenti dei consigli nazionali degli ordini professionali ci sia equilibrio tra i generi. A tal fine, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. Inoltre, l'emendamento prevede che presso i consigli nazionali sia istituito un comitato a tutela delle pari opportunità.

Con un altro emendamento si prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali con riferimento alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere e inserite nei relativi percorsi di protezione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Da settimane esprimiamo la nostra preoccupazione per la sorte dei pescatori italiani fermati in Libia. Con un nostro emendamento viene garantito

un adeguato supporto economico in favore dei loro familiari e delle stesse aziende. A tal fine si prevede che, con un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano determinate le modalità per l'erogazione dei contributi.

Le Commissioni riunite 5ª e 6ª hanno approvato un emendamento che, dal 1º gennaio al 31 marzo 2021, esonera gli esercizi di ristorazione e quelli dedicati alla somministrazione di pasti e bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche. Vengono esonerati inoltre dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni e autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Ci siamo occupati anche di territorio. Al fine di favorire e potenziare l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, un emendamento riconosce, per l'anno 2021, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti un credito di imposta per un importo massimo di 3.000 euro per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina.

In modo più puntuale, poi, un emendamento è volto a favore dei lavoratori appartenenti al bacino Pip, cosiddetto Emergenza Palermo. La Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale.

Un ulteriore emendamento è volto a consentire al responsabile unico del procedimento relativo al progetto Mantova *hub* di apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, sempre nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee, al fine di consentire il completamento dei lavori e, al contempo, la valorizzazione del territorio.

In tema di studio e formazione, un emendamento è volto ad ampliare, attraverso l'operatività di Studiare Sviluppo Srl e di INDIRE, l'offerta di assistenza e supporto alle amministrazioni centrali, alle Regioni e agli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza. Il secondo emendamento prevede, quindi, un contributo di tre milioni per i collegi universitari di merito.

Infine, in ambito sociale, un emendamento è volto a modificare le norme attuali ed equiparare le imprese sociali alla stregua delle cooperative sociali, a loro volta considerate imprese sociali, ai fini degli obblighi della legge n. 68 del 1999. Ciò per sostenere quelle imprese che intendono promuovere l'inserimento di lavoratori in condizioni di svantaggio sociale e, nel contempo, assolvere agli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999.

Signor Presidente, crediamo che il lavoro fatto per questo decreto sia complessivamente positivo. Ringrazio i presidenti D'Alfonso e Pesco, i relatori Marino e Presutto, insieme ai sottosegretari Guerra e Castaldi, per la conduzione dei lavori e l'attività di coordinamento e analisi delle diverse proposte. Mi sia, però, consentito esprimere una preoccupazione, che credo ampiamente condivisa, circa il sempre più ingessato *iter* cui siamo costretti a sottostare nell'esame dei diversi provvedimenti.

Ancora una volta, signor Presidente, un provvedimento del Governo viene vagliato solo da una delle due Camere di cui si compone il Parlamento italiano. Siamo ormai ad una modifica *de facto* della Costituzione materiale del nostro Paese, con un surrettizio monocameralismo alternato. Credo che nessuna forza politica in quest'Aula possa apprezzare la stabilizzazione di una modalità operativa impropria e problematica.

Faccio, quindi, appello a tutti, alla Presidenza, ai Gruppi, al Governo, perché, con responsabilità, si metta mano alle norme regolamentari e costituzionali per tornare a dare piena dignità al Parlamento, detentore del potere legislativo a norma di Costituzione, ma che, purtroppo, nella prassi è sempre più spesso relegato ad un ruolo marginale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nisini. Ne ha facoltà.

NISINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, oggi avremmo voluto arrivare in Aula dichiarando che siamo soddisfatti, che finalmente ci siamo. Purtroppo, però, non è così. Ancora una volta, la tanto sbandierata collaborazione con le opposizioni non c'è stata.

Avete respinto tanti emendamenti. Emendamenti importanti, indispensabili e di buon senso. Richieste arrivate dal pianeta Terra, da artigiani, commercianti, professionisti, partite IVA, associazioni di categoria, semplici cittadini.

Scostamento di bilancio per oltre 100 miliardi di euro. Abbiamo iniziato con il decreto cura Italia e con le dichiarazioni del presidente Conte: siamo un modello. L'Europa ci segua. Meno male che l'Europa non ci ha seguito. Il decreto rilancio, sempre il presidente Conte: un testo complesso, pari a due manovre, un lavoro incredibile per orientare l'economia a una pronta ripartenza. Una ripartenza che non c'è stata. Per arrivare, poi, al decreto agosto. Intervento di portata storica e il *premier* Conte che ribadisce: non vogliamo lasciare indietro nessuno. E tanti, troppi, sono stati lasciati indietro. (*Applausi*).

Dopo mesi e mesi di mancata programmazione e di mancato ascolto del territorio, siamo arrivati ad oggi, con quattro decreti ristori. Il Governo ha così partorito il decretone elemosina (*Applausi*), perché è di questo che si parla.

Il tempo a mia disposizione è veramente poco e quindi mi soffermerò su alcuni punti, uno dei quali mi preme in particolar modo. La Lega ha presentato un pacchetto di emendamenti, che avrebbero dato respiro e dignità alla categoria dei lavoratori fragili. Con un emendamento avevamo chiesto la possibilità di equiparare l'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, per le persone immunodepresse, per i malati oncologici, per chi sta sostenendo cure salvavita e per le persone con gravi disabilità. L'emendamento è stato però bocciato. Avevamo anche chiesto di portare i giorni di permesso retribuito da dodici a diciotto, per i genitori lavoratori che hanno figli con gravi disabilità e di poterne usufruire fino al 31 dicembre. Anche questo emendamento è stato bocciato. Non ci venite a dire che è una questione trasversale, che interessa tutti i partiti, perché altrimenti le nostre proposte e i nostri emendamenti non

sarebbe finiti nel cestino. (*Applausi*). Come avete trovato le risorse per i monopattini, e tanti altri soldi che avete rimesso nella legge di bilancio, come avete trovato le risorse per i banchi a rotelle, come avete pagato i 72 milioni di euro di provvigioni per l'acquisto di mascherine, avreste potuto trovare i soldi anche per questa categoria di persone.

Ci dovete poi spiegare come mai, tra gli emendamenti al decreto-legge ristori, sono finiti i 6,5 milioni di euro a favore dell'*hub* di Mantova, che nulla ha a che vedere col decreto ristori, tant'è che nella prima bozza della legge di bilancio, se non sbaglio all'articolo 90, era presente questa spesa, a favore dell'*hub* di Mantova, che poi è sparita ed è finita nel provvedimento in esame. Non si potevano dunque utilizzare queste risorse per i lavoratori fragili o per andare a sostenere veramente le persone danneggiate?

Avete poi bocciato anche l'emendamento che andava a sostenere le attività commerciali nei centri storici dei piccoli Comuni a vocazione turistica, che avete abbandonato, considerando solamente i capoluoghi di Provincia. Ne ricordo uno fra tutte, San Gimignano, patrimonio dell'UNESCO, che ha festeggiato il trentennale proprio lo scorso sabato, e che è stato completamente dimenticato. Avevamo presentato un emendamento importante, perché non c'è solo San Gimignano, ma anche Pienza, Montalcino, Montepulciano, Assisi, Cortona e potrei continuare all'infinito, ma niente: queste realtà sono state completamente dimenticate.

Vorrei soffermarmi ora sull'articolo 633 del codice penale, secondo cui «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione» e «la multa». Ergo, l'occupazione abusiva è reato (*Applausi*), ma il Governo e la maggioranza, con una norma, autorizzano chi occupa senza titolo un immobile ad autocertificare la residenza nell'immobile stesso, per ottenere così il riconoscimento del reddito d'emergenza. Ovviamente anche l'emendamento presentato dalla Lega, che metteva fino a questa vergognosa norma, è stato bocciato. Quindi il Governo e la maggioranza non solo incitano all'illegalità, ma fanno di più: dicono ai delinquenti di occupare abusivamente gli immobili, perché, se li occupano, li paghiamo. (*Applausi*). È questa l'Italia che vogliamo? Noi non la vogliamo così! Vi siete resi conto che questa norma vanifica il complesso e difficile lavoro, che svolgono le amministrazioni locali, per la lotta contro l'abusivismo? Collegli, perché la legalità e il rispetto delle regole vi fanno così tanto schifo?

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Nisini.

NISINI (*L-SP-PSd'Az*). Concludo, signor Presidente. Vorrei prendere le distanze da alcune dichiarazioni fatte da colleghi del MoVimento 5 Stelle, che ieri hanno lodato e battuto le mani al ministro Azzolina, perché aprirà le scuole il 7 gennaio. Vorrei ricordare ai colleghi che le scuole dovevano aprire a settembre: i nostri ragazzi hanno perso mesi di scuola e l'incapacità e l'incompetenza di questo Ministro la pagheranno i nostri e i vostri figli.

Concludo davvero, signor Presidente, mi scusi. Il ministro Bonafede, con l'avallo del Governo e dei partiti di maggioranza ha portato avanti un vero e proprio svuota carceri, perché saranno messi in libertà, tra arresti domiciliari

e braccialetti elettronici, 5.000 detenuti, dimenticandosi ancora una volta della polizia penitenziaria, che è priva di mascherine (*Applausi*).

Ed è grazie anche a un emendamento della Lega che verranno pagati gli straordinari alla polizia penitenziaria da ottobre fino al 31 dicembre (questa è una buona notizia).

Potrei andare avanti all'infinito, ma purtroppo il tempo è poco; ci sarebbe tanto da dire e sono convinta che i miei colleghi proseguiranno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, siamo qui per mettere l'ultima parola alla conversione del decreto-legge n. 137 del 2020. In realtà, siamo qui a convertire quattro decreti-legge, i nn. 137, 149, 154 e 157. Il fatto stesso che siamo qui a convertire quattro decreti in un decreto solo credo sia sufficiente a fornirci una fotografia della complessità che in questa stagione il Governo e il Parlamento stanno vivendo per cercare di stare al fianco delle imprese, delle famiglie, dei cittadini e delle comunità locali, nella transizione di questa drammatica situazione che le conseguenze dell'epidemia Covid lasciano alla nostra comunità civile.

Questi quattro decreti-legge contengono proroghe di versamenti, rinvio di scadenze fiscali, esenzione da versamenti, indennità, contributi a fondo perduto, fondi di sostegno per i settori in particolari situazioni di drammaticità a causa dell'emergenza, crediti di imposta, prolungamenti di cassa integrazione, bonus per settori particolari, finanziamenti a cittadini e imprese per il rilancio dell'economia, sostegno alle Regioni e ai Comuni, bonus, congedi parentali, redditi di emergenza, sostegni particolari al settore agricolo, al terzo settore (lo sport, lo spettacolo, la cultura) e un po' a tutti i settori colpiti dalla situazione che stiamo vivendo.

Come già è stato detto da molti dei colleghi che mi hanno preceduto, sono tanti gli interventi messi in campo, perché si è cercato di affrontare tutti i risvolti della situazione di emergenza nella quale ci troviamo a navigare. Un lavoro importante è stato fatto dal Governo nella predisposizione dei decreti, ma voglio ribadire che un lavoro importante è stato fatto anche dalle Commissioni nel percorso di conversione qui in Senato. Il fatto stesso - come già anticipato da alcuni colleghi - che, dei 600 milioni messi a disposizione per le misure di integrazione da parte del Parlamento, ben 380 siano stati destinati a provvedimenti segnalati dalle opposizioni (pur in un quadro di condivisione generale) credo dica molto sul lavoro di collaborazione che qui è stato fatto in modo assolutamente importante.

Credo che questo sia un passaggio fondamentale, perché il percorso di conversione del decreto-legge credo abbia lasciato una grande consapevolezza in tutti noi che abbiamo lavorato su questo testo. Mi riferisco innanzitutto alla consapevolezza della necessità di un Paese più semplice. Leggendo moltissimi degli emendamenti presentati, alcuni dei quali poi sono stati anche approvati, ci siamo resi conto di quanto ci sia da lavorare per semplificare la

vita dei cittadini e delle imprese, che nella quotidianità si trovano ad affrontare mille complessità. Credo che su questo tema dovremo tornare e che dovremo lavorare tutti insieme, perché questa è una sfida fondamentale per guardare con maggiore serenità al futuro.

La seconda grande consapevolezza è che, passata questa emergenza (che speriamo finisca presto), dovremo tutti insieme lavorare per una visione più strategica e progettuale per il futuro del Paese. Quanto successo ci consegna sicuramente la necessità di affrontare e di risolvere le questioni quotidiane, ma ci consegna soprattutto la consapevolezza che dobbiamo disegnare, da adesso in poi, un Paese futuro che tragga dalle vicende che abbiamo vissuto le indicazioni per modellarsi in modo nuovo. Credo che questo sia un dato assolutamente fondamentale per i passaggi ulteriori che andremo a fare, a partire dal cosiddetto decreto ristori cinque, che già si palesa all'orizzonte.

La terza consapevolezza è che tutti insieme dobbiamo lavorare alla ricostruzione di un nuovo modello di coesione sociale. Il fatto di dover ragionare su come andare incontro a coloro che non sono inquadrabili nelle figure ordinarie di lavoro e di impresa ci dimostra l'estrema eterogeneità del quadro di riferimento che abbiamo di fronte. Abbiamo dovuto constatare che intere categorie erano sommerse o parasommerse, quindi non sostenute dai decreti-legge ristori; ci siamo resi conto che molte misure adottate in qualche modo evidenziavano settori di elusione, di evasione o comunque di marginalità economica che richiedono di essere ripensate. Tutto questo ci consegna la necessità di ripensare a un modello di coesione sociale e di equità sociale che tutti insieme dovremo mettere in campo guardando all'Italia del futuro.

Dicevo prima della consapevolezza che le vicende che abbiamo vissuto ci consegnano. Credo che, nel momento in cui guardiamo al decreto-legge ristori 5 e guardiamo per altri versi al *recovery fund* e al PNRR che nelle prossime settimane dovremo definire, dobbiamo avere molto chiara l'idea di Italia che vogliamo. E dovremmo avere chiaro che, a partire dalle misure prossime che dovremo affrontare, i tasselli che caleremo sul campo dovranno andare nella direzione di quell'idea di Italia e di comunità civile che abbiamo in mente. Siamo chiamati a risolvere le emergenze e a fare misure di programmazione per il bilancio del 2021, ma siamo chiamati soprattutto a immaginare l'Italia che vorremmo consegnare ai nostri figli. Gli investimenti fatti durante quest'anno e che ci apprestiamo a fare per gli anni a venire sono sicuramente necessari e importanti, ma sono in qualche misura a debito, e li consegneremo come tali ai nostri figli. Pertanto, dobbiamo fare in modo che questo debito, questo investimento che faremo sia assolutamente in linea con quelli che pensiamo siano le aspettative e le attese dei nostri figli.

Concludo con una citazione che in tanti momenti mi è venuta in mente, soprattutto in quelli più cruciali, quando Pat Cox si insediò come Presidente del Parlamento europeo. Ebbene, nel suo discorso di insediamento citò una frase del maggior poeta irlandese, William Butler Yeats: i miei sogni ho steso sotto i tuoi piedi; cammina leggera perché cammini sui miei sogni. Pat Cox in quel discorso di insediamento disse che lui, tutte le volte che si apprestava ad entrare in un'aula in cui doveva assumere delle decisioni, sentiva sulle spalle la responsabilità che immaginava gli derivasse da quella frase come se gliel'avessero detta i suoi figli e i suoi nipoti.

Credo che la stagione che stiamo vivendo ci consegna questa responsabilità: sapere che con le nostre scelte camminiamo sui sogni dei nostri figli e dei cittadini che guardano a noi. Se sapremo fare questo e sapremo calarlo nella modalità concreta in cui quotidianamente ci muoveremo in quest'Aula sui prossimi provvedimenti, credo faremo qualcosa di buono per questa nostra Patria, che molto si aspetta dalle scelte che noi dovremo fare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, al collega che mi ha preceduto, che ha parlato di consegnare l'Italia ai nostri figli, dico che la state consegnando con i monopattini, con i banchi a rotelle... *(Commenti)*. Sì, è così: questa è l'Italia che state consegnando. *(Applausi)*. State distruggendo il Paese. Ripeto, state distruggendo il Paese. Basta vedere quante persone sta facendo uscire dalle carceri il ministro Bonafede: questa è la realtà. *(Commenti)*. Sì!

Avete detto che abbiamo collaborato. Ma collaborato come? Abbiamo presentato 1.500 emendamenti e ne sono passati tre: questa non è collaborazione. State distruggendo il Paese e ne siete responsabili voi. *(Applausi)*. O meglio, voi del MoVimento 5 Stelle avete sempre parlato nel vostro programma della decrescita felice. Ci siete riusciti! State portando il Paese alla decrescita.

Vi illustro due tra i 1.500 emendamenti che abbiamo proposto e che ci avete bocciato: con il primo abbiamo chiesto di aiutare gli agenti di commercio con un contributo a fondo perduto, ma l'emendamento è stato bocciato; con il secondo proponevamo di aiutare il settore degli alimentari e il settore dell'abbigliamento, la cui filiera sta soffrendo, ma anche questo è stato bocciato. Forse vivete veramente su Marte. Quando venite in questa sede dite di essere soddisfatti, ma di cosa? Basta partire dalla stazione di Roma Termini e venire in Senato per rendersi conto che ovunque ci sono cartelli con su scritto «Affittasi» o «Vendesi». State chiudendo le piccole e medie imprese. Le state chiudendo. Questa è la realtà.

Ricordo che a giugno si parlava di Villa Doria Pamphilj e di una famosa riunione che vi si era svolta, ma a cosa è servita? Siamo al quarto decreto. A cosa è servita? Adesso fate le commissioni delle commissioni con trecento persone e sei consulenti. Ma è questa l'Assemblea a cui dovete parlare! Qui dovete parlare! *(Applausi)*.

Quello che vi manca è la visione di dove siamo oggi e di dove volete portare il Paese. Quindi, visto che siamo sotto le feste di Natale, magari fate un bel regalo di Natale: il Governo si deve dimettere per dare utilità e dare una visione a questo Paese. Questa è l'unica cosa che potete fare oggi per renderci veramente un Paese moderno. Questo è ciò che è mancato oggi.

Ricordo un'altra proposta fatta, Presidente, tra gli emendamenti concreti che avevamo presentato, relativa agli affitti. La nostra proposta era ridurre gli affitti commerciali. I colleghi vengono in televisione con me e dicono che è una bella idea ma poi in Commissione l'idea è stata bocciata. Questi siete voi che in TV dite una cosa e qui ne fate un'altra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dell'Olio. Ne ha facoltà.

DELL'OLIO (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, il decreto ristori si aggiunge alla lista dei provvedimenti messi in campo dal Governo per far fronte alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19.

La pandemia è entrata nel nostro quotidiano con una violenza inaudita, stravolgendo le nostre abitudini e soprattutto le nostre certezze. Il 2020 è stato un anno che ci ha fatto scoprire fragili, fisicamente e psicologicamente, rendendo necessari plurimi interventi in diversi ambiti: sanità, scuola, famiglia e organizzazione del lavoro a distanza nei settori economici e commerciali.

La prima ondata Covid è stata affrontata con una serie di decreti i quali, seppur con qualche difficoltà organizzativa dovuta all'inaspettato carico di lavoro, hanno cercato di arginare al meglio le più disparate problematiche. Mi riferisco al decreto cura Italia, al decreto rilancio, al decreto agosto - o rilancio-*bis* - e a tutti gli aiuti economici che con essi sono stati disciplinati per un totale di 100 miliardi di euro che sono stati stanziati per aiutare il nostro Paese.

Tutti noi abbiamo sperato che i tempi difficili non si ripresentassero più nel corso dei mesi, cercando di riconquistare piccoli spazi e di ricominciare con le piccole azioni quotidiane, quelle azioni di cui spesso ci siamo lamentati, definendole banali *routine*, ma di cui abbiamo imparato ad apprezzare l'essenzialità. La calma è stata solo apparente e la seconda ondata che ci ha colpiti ha reso necessari nuovi provvedimenti. Il Governo ha pertanto varato, ad ottobre, il decreto ristori che ha previsto il riutilizzo dei fondi non impiegati con i precedenti provvedimenti. Questa non è una mancanza del Governo, un errore, ma è la naturale conseguenza della necessità - unica a causa della pandemia - di attivare con la massima celerità gli strumenti in grado di aggiungere il maggior numero di imprese e cittadini nel minor tempo possibile. E così è stato. D'altro canto, talvolta, l'ottimo è nemico del bene e allungare i tempi per scrivere un decreto perfetto avrebbe reso gli strumenti stessi poco efficaci. Pareto insegna, a questo punto.

Così succede anche per lo stesso decreto ristori di ottobre che, se da un lato ha avuto la possibilità di raggiungere subito le imprese di 73 categorie di codice Ateco e di pagare entro i primi giorni di dicembre già 2,4 miliardi di euro, dall'altro era insufficiente nella sua portata risolutiva. Ecco che quindi è nato il ristori-*bis*, che ha ampliato a 130 le categorie di imprese beneficiarie degli indennizzi, ha definito proroghe di termini per gli acconti fiscali, sospensione del versamento dei contributi previdenziali, cancellazione della rata IMU di dicembre e ancora congedo straordinario per i genitori dovuto alle chiusure delle scuole secondarie di primo grado, *bonus baby sitting*, fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore e potenziamento del trasporto pubblico locale.

Poi nello scenario hanno fatto ingresso altri due provvedimenti: il ristori-*ter*, che ha previsto 2 miliardi a favore dell'estensione dei contributi a fondo perduto per le Regioni passate in zona arancione o rossa, ma anche ulteriori 400 milioni a beneficio dei Comuni per l'emergenza alimentare, e il

ristori-*quater*, che ha aggiunto 9 miliardi per coprire una vasta serie di proroghe fiscali (versamento Irpef, Ires, IVA, contributi, rate della rottamazione-*ter*) che serviranno a dare maggiore solidità alle nostre imprese e partita IVA, e indennità per le Forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

Numerosi sono stati gli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare, tra i tanti ne cito due fortemente voluti dal MoVimento 5 Stelle. Il primo, a mia prima firma e condiviso con le altre forze di maggioranza, riguarda l'esonero dal pagamento TOSAP/COSAP per il primo trimestre 2021 per le imprese di pubblico esercizio titolari di autorizzazioni o concessioni concernente l'utilizzo del suolo pubblico. Può sembrare una cosa di non primaria importanza ma, se pensiamo ai disagi che hanno dovuto subire tutti i bar, pizzerie, ristoranti e pub prima con la chiusura delle attività, poi con le limitazioni dovute al rispetto di tutte le norme anti-Covid, tra cui il distanziamento dei tavoli e la conseguente necessità di acquisire ulteriori spazi per i tavoli all'esterno, l'eliminazione di questo ulteriore costo concede respiro alle attività economiche in difficoltà.

L'altro emendamento che vorrei citare, a prima firma della senatrice Accoto, è quello che, eliminando il previsto e non ancora emesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha di fatto sbloccato definitivamente il passaggio dell'ammontare massimo del prestito del microcredito da 25.000 euro a 40.000 euro. Detto emendamento permetterà un maggiore utilizzo di questo strumento, utilissimo nell'attuale fase per la ripartenza e la nascita di nuove imprese.

Complessivamente il pacchetto dei quattro decreti ristori conta su una dote superiore ai 19 miliardi di euro per potenziare ed estendere la rete di protezione intorno al nostro tessuto economico-produttivo.

Nella notte tra venerdì e sabato nelle Commissioni riunite bilancio e finanze abbiamo approvato una settantina circa di emendamenti che valgono poco più di 600 milioni di euro, che hanno contribuito a interessare ulteriori settori del nostro Paese, ma abbiamo chiuso - e questo non va dimenticato e va detto agli italiani - perché la maggioranza ha concesso alla minoranza il 60 per cento circa di tale importo, in quanto l'atteggiamento ostruzionistico di parte delle opposizioni era tale da far rischiare di non chiudere il provvedimento. Avrei potuto dire che abbiamo chiuso perché, nonostante il confronto serrato fra maggioranza e opposizione, alla fine ha prevalso il buonsenso. Ma la realtà è che le opposizioni - o parte di esse - hanno deciso di fare ostruzionismo parlamentare in un momento in cui si dovrebbe invece viaggiare tutti uniti a supporto dell'Italia, così come ha richiesto anche il Presidente della Repubblica. Queste cose, signor Presidente, vanno dette al Paese e a chi ci ascolta e dobbiamo soprattutto ricordarle noi, perché la dialettica parlamentare è una cosa, fare ostruzionismo in una situazione pandemica è altra cosa, perché non si deve giocare con la vita degli italiani. (*Applausi*).

A tale proposito, faccio una digressione e ricordo a chi mi ha preceduto che si è vantato di aver presentato 1.500 emendamenti, che è esattamente questo il problema, se dobbiamo pensare all'Italia. (*Applausi*). Ricordo sempre a chi ci ha preceduto che le misure per gli agenti di commercio sono all'interno dell'articolato del ristori-*quater*, per cui parlarne come una cosa che non è passata non ha senso. (*Applausi. Commenti*).

Ciò detto, signor Presidente, la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 è unica della storia della nostra Repubblica; non si è mai verificata una situazione così complessa e, a causa della sua natura mutevole giorno dopo giorno, può essere approcciata non con gli schemi classici, ma con provvedimenti che vanno tarati di volta in volta. Siamo consapevoli che quello che abbiamo fatto fino ad ora non è sufficiente: sono ancora tanti gli ambiti di cui il Governo e noi come forze di maggioranza dobbiamo occuparci. Ma di una cosa siamo certi: nessuno di noi si è tirato indietro; abbiamo sempre lavorato; questo Parlamento non si è mai fermato e tantomeno le Commissioni, anche in mezzo alle tante difficoltà organizzative che ci accompagnano. Mi auguro solo che, così come abbiamo cercato di coinvolgere tutti, perché i provvedimenti riguardanti il Covid-19 non possono e non devono avere colore, le opposizioni - o meglio, parte di esse - decidano per i futuri provvedimenti di collaborare davvero per il bene del Paese con i fatti e non solo con le parole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Sottosegretari, onorevoli colleghi, sono due i sentimenti che provo di più: rabbia e impotenza.

Provo rabbia per come state gestendo la crisi economica del nostro Paese in modo approssimativo, con una comunicazione incomprensibile e senza visione strategica; rabbia nel leggere i quattro decreti oggi in discussione, ironicamente chiamati ristori.

Provo poi impotenza davanti a provvedimenti lontani dal mondo lavorativo, dal mondo delle partite IVA e degli imprenditori, dal mondo reale. Dopo averci snobbati per mesi, ora vi riempite la bocca di parole quali collaborazione solo perché siete con l'acqua alla gola e, con la vostra incompetenza, state trascinando nel baratro l'Italia intera.

In questi mesi ci siamo battuti per tutte le categorie che hanno subito dei danni, per vederle risarcite e sostenute. Che senso ha poter restare aperti, ma non poter lavorare perché il mio committente è chiuso? La logica doveva essere quella dell'intera filiera ma, siccome la proposta arrivava da noi, siete rimasti sordi continuando con il caos dei codici Ateco.

Vi state comportando come nemici degli italiani. *(Applausi)*. Voglio invece ringraziare gli imprenditori che hanno anticipato addirittura di tasca loro la cassa integrazione: loro sì che hanno a cuore il bene dei lavoratori e vi danno lezioni di civiltà ogni giorno.

Siamo stanchi dei vostri trattamenti differenziati tra dipendenti garantiti e imprenditori e professionisti, solo tartassati. Chi lavora nel pubblico, compresi noi, è stipendiato da coloro che pagano le tasse, fanno girare questo Paese, rischiando personalmente e dando lavoro ad altri, e voi li avete lasciati soli e senza tutele. Siamo stanchi di un Governo nemico di chi fa veramente girare l'economia nel nostro Paese.

Senza imprese non c'è lavoro. Fate così fatica a capirlo? Smettetela di trattare le partite IVA come evasori, delinquenti, cittadini di serie B, da ostacolare in ogni modo. Vogliamo che i giovani possano scegliere liberamente

se intraprendere, oppure lavorare da dipendenti e possano farlo con gli stessi diritti, gli stessi doveri e le stesse condizioni, anzi, addirittura con maggiore sostegno se, grazie alla loro iniziativa imprenditoriale, daranno lavoro anche ad altri.

Molti di voi però non hanno nemmeno idea di che cosa io stia dicendo. Avete autorità senza autorevolezza. Non siete credibili. State ignorando quel mondo di persone che si alzano ogni mattina all'alba. Non sapete che cosa vuol dire fare dei sacrifici e far quadrare i conti a fine mese, come un buon padre di famiglia. (*Applausi*).

Avete svenduto la nostra sovranità all'Europa. Tra quanto ci direte che è necessario accettare il Meccanismo europeo di stabilità (MES) per risanare il nostro Servizio sanitario? Parlate invece di come sanare le mostruose inefficienze e ridurre le voragini di sprechi. (*Applausi*). State raccontando agli italiani che arriveranno fiumi di denaro, ma perché non dite che sono delle ricevute di pegno che le generazioni future dovranno restituire a una Europa che ci imporrà un altro avvocato del popolo?

Avete fatto scempio del Parlamento, costituito ridicole *task force* con centinaia di persone pagate con denaro pubblico, generando solo una confusione indecorosa.

Lo scostamento complessivo di 108 miliardi è stato buttato in mance e *bonus* di ogni tipo, dai monopattini alle biciclette, dalle vacanze alle lotterie. Ditelo che volete creare un database ed eliminare il contante per farci dipendere dalla moneta elettronica, con cui si pagheranno i grandi distributori, mentre le botteghe e le piccole imprese saranno costrette a chiudere.

Non so quanto tutto ciò sia incompetenza e quanto volontà di distruggere in modo scientifico il nostro Paese. Stiamo andando verso la più grande crisi economica e sociale dopo la Seconda guerra mondiale, con il peggior Governo che ci potesse capitare. State minando le radici e le tradizioni del popolo italiano. Ogni santo giorno puntate ad aumentare la paura degli italiani tramite un'informazione scandalosa. Dopo quasi un anno mancano ancora un piano pandemico e dei protocolli chiari per le cure a domicilio. Dopo aver abolito la messa di Pasqua e ora la millenaria tradizione della messa di mezzanotte, schierate 70.000 uomini armati per controllare passeggiate e spostamenti. Immaginate se lo avesse fatto il pericoloso sovranista Salvini?

Vi sentite legittimati a decidere chi gli Italiani devono vedere all'interno della propria sfera familiare e intima. Vergognatevi! Gli italiani hanno già visto chi siete. Non potete più nascondervi. Il re è già nudo e la libertà di decidere da chi essere governati è ancora valida. Preparatevi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrenga. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*FdI*). Signor Presidente, ci troviamo nel mezzo della seconda ondata di questa grave pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero. Stando alle dichiarazioni dei virologi e dei medici che sono in prima linea, a cui va sempre rinnovato il nostro ringraziamento, anche a nome di tutti gli italiani, per il commovente impegno che hanno profuso e che stanno

continuando a approfondire per cercare di salvare quante più vite umane possibili, si prospetta una terza ondata per l'inizio del nuovo anno, a meno che non arrivi quanto prima il tanto atteso via libera dell'EMA per la somministrazione dei vaccini che hanno già superato positivamente la sperimentazione.

Interi comparti sono stati letteralmente abbattuti e il tessuto produttivo del Paese è stato fortemente compromesso. Commercianti, artigiani, ristoratori, piccole e medie imprese, titolari di partita IVA, albergatori, lavoratori stagionali e potrei continuare a lungo: ognuna di queste categorie ha subito perdite importanti, che per alcune di loro hanno già significato la morte economica. Ebbene, in una situazione di tal genere un Governo responsabile avrebbe messo in campo azioni strutturali tese - da una parte - a consentire a tutte queste attività una sopravvivenza economica e - dall'altra - a mettere in campo azioni di garanzia per le famiglie.

Fratelli d'Italia sin da subito si è resa disponibile, con spirito collaborativo e nell'interesse esclusivo di tutti gli italiani, ad avanzare proposte in tal senso, temperando la giusta tutela della salute pubblica con l'innegabile tutela dell'economia e della produttività. Purtroppo però il Governo si è dimostrato, almeno sino a questo momento, sordo a qualsiasi nostra proposta.

Ciò è dimostrato dal fatto che il decreto-legge in discussione è stato immediatamente sconfessato dallo stesso Governo, che è dovuto ricorrere ai ripari con i decreti-legge ristori-*bis*, *ter* e *quater*, gettando l'intero Paese in un grado di insofferenza e di incertezza. Sin dalla sua nascita, tale provvedimento si è dimostrato di corto respiro e alla lunga ha scontentato un po' tutte le categorie, per l'irrisorietà dei ristori riconosciuti a fronte delle perdite subite. Infatti, pensare di dover ristorare solo le attività costrette alla chiusura, dimenticandosi completamente di quelle facenti parte del loro indotto che, seppur non chiuse per decreto, hanno subito nei fatti la medesima sorte, è stata una scelta sbagliata. Penso - ad esempio - alle aziende del settore delle mense scolastiche, che sono state escluse dal provvedimento, nonostante alcune Regioni in zona rossa hanno chiuso le scuole e, di conseguenza, le mense scolastiche. Penso altresì a quelle attività di servizi correlati ai poli museali che, in ragione delle chiusure imposte a quest'ultimi, hanno di fatto sospeso tutte le loro attività; o alle imprese all'ingrosso nel settore della ristorazione che, a causa della chiusura dei ristoranti, delle pizzerie e dei bar, hanno compresso il loro fatturato e sono stati lasciati fuori.

Per questo Fratelli d'Italia aveva avanzato proposte di buonsenso, come il ristoro di tutte le attività che hanno avuto una contrazione del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'anno precedente, oppure l'applicazione di un regime IVA e fiscale agevolato fino al 2022 per le aziende che garantiscono la continuità societaria, continuando con il riconoscimento di un sistema unico di ammortizzatori sociali, perché tutti i lavoratori sono uguali e non devono esserci discriminazioni fra autonomi e dipendenti. Nessuna di queste proposte è stata recepita dal Governo che, anzi, ha continuato a mettere in campo azioni che, piuttosto che essere risolutive e strutturali, tendono a spostare il problema in avanti.

Ribadiamo il fatto che queste misure, così come sono strutturate, sono inefficienti perché, con i ristori, è stato coperto solo il 25 per cento delle perdite

subite dagli artigiani, dai commercianti e dagli esercenti. L'inevitabile conseguenza sarà che, entro alla fine di quest'anno, sono a rischio di chiusura 350.000 piccole attività, che lasceranno senza lavoro un milione di addetti.

Dall'inizio della crisi pandemica le risorse che sono state stanziare direttamente a sostegno delle imprese italiane ammontano a circa 35 miliardi di euro. È una cifra che in tempi ordinari avrebbe dato uno sprint al nostro Paese, ma oggi è del tutto inefficiente per la gran parte dei destinatari e diventerà irrisoria dopo l'approvazione dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. E la situazione economica in questo periodo natalizio è poi destinata a peggiorare ulteriormente.

Ci saremmo aspettati più coraggio, quel coraggio che avrebbe dato un po' di fiducia in più a tutti gli italiani, che oggi si sentono sopraffare da un senso di insicurezza e sfiducia per il futuro. Sarebbe auspicabile, infatti, un sostegno maggiore per quelle imprese che continueranno a restare aperte, con un netto cambio di direzione, passando dalla logica dei ristori a quella dei rimborsi, indennizzando fino al 70 per cento i mancati incassi e, in secondo luogo, abbattendo i costi fissi, così come ha stabilito la Commissione europea.

Voglio comunque sottolineare che, nel corso dell'esame di questo provvedimento, per la prima volta sono stati accolti alcuni emendamenti presentati dal centrodestra. Ciò dimostra che le nostre proposte sono aderenti alla realtà. Mi auguro che questo percorso continui nell'esclusivo interesse degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, per contrastare la diffusione del contagio il Governo da marzo ha attuato il blocco delle attività sociali ed economiche anche attraverso quello che è stato nel primo periodo un *lockdown* generale; poi, nella seconda ondata, da settembre in poi, anche attraverso l'aiuto, il sostegno e la condivisione con le Regioni, vi è stato un *lockdown* più selettivo.

È chiaro che una scelta di questo genere è penalizzante per l'economia del Paese. Ma, se serve per tutelare quello che è un bene primario e costituzionalmente garantito, come la salute, allora va bene. Ma deve essere chiaro che, per attuare una strategia di questo genere, serve una premessa necessaria, e cioè che lo Stato garantisca e indennizzi tutte quelle categorie alle quali ha imposto la chiusura forzata; una chiusura che ha di fatto generato delle perdite di bilancio e una situazione drammatica che l'economia e le aziende coinvolte si trovano addosso in questo momento. Farsene carico vuol dire anche avere la capacità da parte del Governo di intervenire tempestivamente, o meglio, anche di intervenire in anticipo rispetto alla situazione; in anticipo proprio per aiutare a sostenere le imprese, i liberi professionisti, gli artigiani e le famiglie e in modo tale - come dicevamo - da garantire quelle che sono le perdite. È questa la *ratio* oggi del cosiddetto decreto ristori, cioè la possibilità di garantire immediatamente delle misure urgenti. Sono quattro i decreti-legge ristori che sono stati emanati, ma nessuno di questi oggi - a detta delle stesse associazioni di categoria - ha assolutamente soddisfatto le esigenze delle attività economiche nell'attuale crisi; quattro decreti ristori che sono stati varati in un

lasso di tempo breve l'uno dall'altro, a dimostrazione della difficoltà che oggi ha il Governo nell'avere una visione di lunga gittata rispetto al problema dell'economia, e continua a varare soltanto dei provvedimenti tampone. (*Applausi*).

Se aggiungiamo poi che in questi provvedimenti ci sono anche delle lungaggini burocratiche, allora sicuramente il danno è fatto. Ecco perché le associazioni di categoria, le associazioni dei professionisti, le partite IVA, i commercianti e i liberi professionisti criticano il Governo, che è stato rapido nel chiudere le attività economiche, dalla sera alla mattina, ma che in questo momento non è capace di trovare delle soluzioni di ristoro e di indennizzo in maniera così veloce per quelle stesse attività che oggi stanno subendo perdite economiche. (*Applausi*).

Non parliamo poi della questione che si è aperta con i decreti ristori sui codici Ateco, che hanno discriminato ancora di più le attività. Non vorrei aprire un capitolo, in quanto ci è stato garantito che sui codici Ateco ragioneremo quanto prima. Ma anche questa è stata una scelta sbagliata del Governo. Altresì sbagliato è stato attuare provvedimenti spezzatino. Ecco perché siamo arrivati a quattro decreti, uno dopo l'altro, che diminuiscono la portata stessa del provvedimento se divisi in siffatto modo. Non arrivano, pertanto, direttamente oggi alle categorie colpite dai danni.

Una conferma dell'incapacità del Governo ci viene anche dai dati che abbiamo ricevuto di recente in merito alle richieste di finanziamento e di prestiti raccolte in un'indagine della Banca d'Italia. Secondo tale indagine, la richiesta di prestiti nel primo semestre del 2020 in tutta Italia è aumentata a dismisura. La Banca d'Italia ci dice anche che la richiesta di prestiti delle imprese serve a finanziare il capitale circolante e, quindi, serve liquidità alle imprese. È, pertanto, chiara la risposta che ci dà la Banca d'Italia. Allora noi ci poniamo una domanda: perché le imprese si indebitano in un momento di grande difficoltà? Sicuramente oggi le imprese sono convinte che dallo Stato non arriverà nulla per coprire le loro perdite e, quindi, loro stesse si indebitano in un momento negativo. Le imprese oggi non si fidano delle politiche attuate dal Governo e preferiscono fare debito pur di riuscire a sopperire a tali mancanze. (*Applausi*).

Noi continueremo, in linea con la nostra coerenza, ad avere un atteggiamento responsabile, anche perché siamo conseguenti al mandato che abbiamo ricevuto perché rappresentativo dell'intera Nazione. In un momento così difficile noi siamo schierati dalla parte del Paese. Fin dall'inizio di questa drammatica pandemia, la nostra scelta è stata unica: l'interesse del Paese. Per questo abbiamo sostenuto anche la settimana scorsa il voto sullo scostamento di bilancio di altri 8 miliardi e lo abbiamo votato per responsabilità nei confronti del Paese.

Piuttosto è il Governo che, ancora una volta, dimostra tutta la sua fragilità ponendo l'ennesima questione di fiducia su questi provvedimenti. (*Applausi*). È la dimostrazione dei problemi che ha il Governo. In questo momento e, soprattutto, nelle ultime ore echeggia anche in questa Aula parlamentare una crisi che richiede una verifica di Governo. I problemi sono più che altro dall'altra parte. Ma noi continueremo con un atteggiamento di responsabilità, perché abbiamo interesse che il Paese torni a navigare in acque

più sicure e, soprattutto, a guardare con fiducia al futuro. Non ci interessano e non siamo interessati, pertanto, alle tattiche parlamentari, come saggiamente il presidente Berlusconi ieri ci ha ricordato sulle pagine del «Corriere della sera». (*Applausi*). Noi abbiamo una visione del Paese; l'abbiamo per il futuro e, quindi, a noi le tecniche e le tattiche parlamentari non ci interessano. Noi siamo sempre per lo sviluppo e la tutela delle categorie oggi meno garantite e, cioè, quelle del lavoro autonomo, dei professionisti, del commercio, dell'artigianato e della piccola impresa.

Non siamo soddisfatti del lavoro del Governo, ma continueremo a portare le nostre proposte. Lo continueremo a fare - lo stiamo facendo già nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera - con le nostre proposte alla legge di bilancio: lavoro e giovani sono le priorità da aiutare con degli sgravi fiscali. Il semestre bianco fiscale serve per dare ossigeno alle imprese. Bisogna cercare tutte le soluzioni che garantiscono la ripresa del Paese. Per ottenere questo bisogna cambiare assolutamente rotta: basta assistenzialismo. Oggi bisogna puntare esclusivamente sugli investimenti. Noi abbiamo le proposte concrete. Se ci cercate, sapete dove trovarci perché noi, di sicuro, saremo sempre schierati dalla parte del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marin. Ne ha facoltà.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, quando - nei mesi estivi - si discuteva del possibile secondo frangente, la comunità scientifica era divisa e questo ha sicuramente creato confusione. Ora, la seconda ondata c'è stata, nonostante la beata ingenuità di alcuni sommi professori che ci hanno raccontato, a rullo di tamburi, che il virus sarebbe sfumato con i primi tramonti estivi. E così, in un Paese come l'Italia, che vive soprattutto di servizi, di scambi, di contatti e di piccole imprese, i nostri Ministri partorivano machiavelliche strategie a due o quattro ruote e, anziché organizzare un efficace servizio territoriale e coinvolgere le Regioni in un intervento mirato, hanno pensato di alleggerire le tensioni trattando argomenti ben distanti dal tema Covid. Dispensavano buoni vacanze e intanto il picco di agosto gridava vendetta.

A novembre, in ricaduta pandemica, si è capito che la mutazione di questo virus ha una caratteristica molto antipatica: non ha una mortalità elevatissima, ma non ha mezze misure, e pertanto, se non gli piaci, ti spedisce direttamente in terapia intensiva, e le terapie intensive - si sa - sono ancora oggi un lusso che appartiene a quelle poche Regioni che durante l'estate, anziché pensare se essere uomo o donna, hanno potenziato gli ospedali. (*Applausi*).

Ora, con l'inverno... (*Commenti*). Me lo dici dopo, me lo dici dopo, Alberto.

PRESIDENTE. Per cortesia, rivolgetevi alla Presidenza.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Con l'inverno e con il Covid, al Nord siamo anche finiti di nuovo sott'acqua: l'ennesima mazzata per gli imprenditori.

Cito tutti coloro che non sono capaci di imparare e si sono messi a insegnare, e ogni consiglio esperito sui territori ed espresso a gran voce dai governatori è stato scartato come un vuoto a perdere.

Con l'ordine del giorno che avevo proposto si chiedeva di istituire una zona logistica semplificata sulla fascia confinaria del Friuli-Venezia Giulia.

Sapete, durante la chiusura dei confini con Austria e Slovenia, gli incassi in IVA e accise sono più che raddoppiati: numeri, signori, sono numeri; IVA e accise sono numeri per lo Stato, e non del solo Friuli-Venezia Giulia e del presidente Fedriga.

Questa operazione avrebbe potuto rappresentare un'oggettiva opportunità per le aree portuali, benefici fiscali per le aziende locali, ma soprattutto essere uno strumento attrattivo per i nuovi investitori, anche stranieri. A questo punto, è evidente che non solo la sanità non rientra nei vostri potenziali, ma neanche i "conticini".

Essere sani, signori, è una fatica fisica e mentale, ed essere sani e anche imprenditori, in questo momento, è una *via crucis*.

Il pessimismo verso il futuro innesca fobie, panico collettivo, disubbidienza e perdita di controllo sulle masse. È per questo che la gente è scesa in piazza per protestare, da Nord a Sud; sono scesi tutti: da destra ai sindacati alla sinistra più rossa, e questo dovrebbe farvi riflettere. (*Applausi*).

Mi accingo a concludere, Presidente.

Intervengo oggi in Assemblea per essere ascoltata non da chi non sa imparare, ma da chi ci guarda, ascolta e segue; lo faccio per tutti gli italiani che si vedono ingannati dai vostri benevoli e fiduciosi sorrisi in diretta televisiva. Siete degli incantatori di serpenti! Ma gli italiani, signori, non sono serpenti. No, signori, il flauto magico non può essere il solo strumento che avete a disposizione per dare vero ristoro a un Paese millenario e orgoglioso come l'Italia. Che Dio ci protegga, perché voi non l'avete fatto e non lo state facendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, completare l'*iter* di esame di questi quattro decreti in uno non è stato semplice, ma questo Parlamento ha utilizzato anche quest'occasione per inserire delle norme che potessero far progredire il nostro Paese nella strada verso la modernizzazione.

In questa strada un faro deve essere la ricerca scientifica che, nella tragedia che stiamo vivendo, ha rappresentato per noi la luce in fondo al *tunnel*. A favore della ricerca abbiamo inserito nel provvedimento che discutiamo oggi due importanti norme.

La prima norma prevede la proroga dei dottorati di ricerca per permettere ai dottorandi dell'ultimo anno di completare gli esperimenti necessari per chiudere i propri lavori di tesi. Il nostro prossimo obiettivo deve però essere l'adeguamento delle borse di dottorato al minimo contributivo INPS, perché oggi i dottorandi italiani lavorano per trentasei mesi, ma ottengono soltanto trentatré mesi di contributi previdenziali. Per adeguare le borse al minimale

contributivo è necessario incrementare ogni borsa di 540 euro all'anno. Pertanto, servono 16 milioni di euro per coprire i 27.000 dottorandi in corso.

Questo adeguamento a fini contributivi non colmerebbe certamente il *gap* che oggi esiste tra la retribuzione dei dottorandi italiani e quella degli altri Paesi, ma sarebbe un importante passo verso il riconoscimento del valore delle dottorande e dei dottorandi italiani, che contribuiscono a far funzionare il sistema delle università e dei centri di ricerca italiani.

Il secondo emendamento approvato, a mia prima firma, istituisce un fondo di 5 milioni di euro dedicato alla diagnostica molecolare per l'utilizzo di test di profilazione genomica attraverso *next generation sequencing*. La profilazione genica rappresenta una delle più importanti innovazioni per personalizzare le terapie per i pazienti oncologici, perché permette di analizzare molteplici biomarcatori su piccoli campioni e individuare alterazioni genetiche che, se presenti, rappresentano dei bersagli di terapie molecolari. Fino a oggi l'accesso ai test di profilazione genica dei tumori mediante *next generation sequencing* è stato negativamente condizionato dalle risorse disponibili. Oggi, invece, grazie a questo fondo dedicato, garantiamo equità di accesso per i pazienti oncologici su tutto il territorio nazionale.

Questa emergenza ci ha mostrato quanto sia importante tutelare i pazienti fragili. L'aumentata mortalità per patologie oncologiche dovute a ritardi di diagnosi o mancati controlli, l'assenza di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali uniformi, la carenza di strumenti di telemedicina e la non accessibilità ai farmaci innovativi ci spingono a procedere con urgenza al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, promuovendo le reti oncologiche regionali con un coordinamento nazionale e l'assistenza oncologica domiciliare territoriale, nonché rinnovando e modernizzando la dotazione strumentale tecnologica per la diagnostica tumorale. Ed è proprio in questa direzione che il provvedimento oggi in esame segna un traguardo importante. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rufa. Ne ha facoltà.

RUFA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, circa 19 miliardi per il decreto ristori e, alle opposizioni, emendamenti approvati per nemmeno 450 milioni: è lo 0,02 periodico, una percentuale che non permette più alla maggioranza di chiedere la solita ipocrita collaborazione, se poi mostra questo atteggiamento di arroganza e, soprattutto, di inefficienza. Tante, troppe, categorie e professioni - su tutti, i lavoratori fragili e il mondo delle disabilità - non sono state né tutelate né ristorate e nemmeno rincorate.

Briciole o poco più per realtà artigianali e agricole, per i bar, per i ristoranti, per i benzinai, per gli ambulanti, per il mondo della moda, per le piccole e medie imprese nate proprio durante il periodo del Covid-19; per le spa, per le terme, per le palestre e per chi ha speso, come loro, soldi per mettersi in regola, ma cui poi avete cambiato, voi stessi, le stesse regole.

Ancora, penso alle imprese turistiche e alberghiere, anche se, per quest'ultima categoria, ho notato che vi piacciono le lotterie a premi. Con l'estrazione dell'articolo 180 del decreto rilancio, infatti, c'è stato un vincitore: un

albergatore di Roma centro, che ha vinto una gradita, semplice sanzione amministrativa, pur non avendo mai pagato la tassa di soggiorno, per due milioni di euro, dal 2014 al 2018, e che, per gradito caso, pare conosca il cosiddetto avvocato del popolo. (*Applausi*).

Nel frattempo, non c'è stata fortuna per quei baristi multati, che hanno chiuso l'attività alle ore 18 e un secondo. Il Governo, così ligio al rispetto delle regole, non si è nemmeno interessato a scongiurare un'iscrizione alla Crif per chi non può pagare un debito: non può, non è che non vuole pagare.

Mentre si chiudono locali di scommesse sportive e si lasciano aperte quelli per l'estrazione del Lotto in presenza, avete trovato pure il tempo di inventare la lotteria degli scontrini. L'intento per lo Stato è di incassare, ma anche di far arrabbiare i commercianti che, nei tre quarti dei casi, devono adeguarsi con 150 o 600 euro, ovviamente senza ristoro.

Per la CGIA di Mestre, la riffa di Stato regalerà soldi ai ricchi, perché sono loro ad avere maggior capacità di spesa, come ha già dimostrato qualche senatrice del MoVimento 5 Stelle. Io, poi, mi chiedo sempre se sia difficile far scaricare tutti gli scontrini, dando maggior valore ai prodotti italiani, tra le altre cose.

Avete litigato e vi siete rinfacciati anche le briciole. Come per l'emendamento che proponeva di prorogare il versamento delle accise dei tabaccai da gennaio-febbraio 2021 a entro luglio 2021, con debenza degli interessi, lo avete bocciato perché a firma Lega, ma trasformato in ordine del giorno quello a firma del Partito Democratico, pur se identici. Per bramosie e personalismi, questa suddetta briciola - per voi motivo solo di vanto - per i tabaccai, che sono circa 50.000, con 120.000 addetti, era ristoro vero.

Nel decreto, la manina ha scelto poi, a rappresentare i vari emendamenti al ristoro per i pescatori, il testo 2 di un subemendamento del senatore Faraone, con il quale si ristorano sia le famiglie sia le imprese. E lo volete fare con 500 milioni? La Lega aveva avanzato un ristoro di 4,8 milioni, spalmato in tre anni, ma è evidente che non è una battaglia del Governo e che il senatore Faraone forse è abituato ai gamberi rossi e argentini e non sa che una imbarcazione costa almeno circa 700.000 euro. Eppure, è stato proprio lui a salire a bordo della Sea-Watch, perché da ben quattordici giorni attendeva lo sbarco di 42 migranti, già curati e salvati. Ed oggi? Oggi non fa nulla, dopo centosette giorni, per i pescatori in Libia! Perché non si imbarca ora? Perché non porta con sé anche il ministro Bonafede, che è di Mazara del Vallo? (*Applausi*).

Piuttosto, vediamo se l'articolo 7 del *memorandum* Italia-Libia possa essere applicato. Signori senatori, se Erdogan, in cinque giorni, ottiene la liberazione di sette suoi cittadini e Putin, in poche ore, di due cittadini russi, non credete che il Ministro degli esteri debba dare spiegazioni e, magari, le dimissioni?

Abbiamo un Governo fifone, senza la capacità di compiere scelte e formulare strategie, come quando ha votato con fermezza la scelta di far entrare nei Tribunali chi, come il ministro Salvini, a testa alta, ha sempre difeso con onore e fermezza gli uomini e le donne, che orgogliosamente ha rappresentato. Avete bocciato anche un emendamento di ristoro alle professioni sanitarie, perché ovviamente nemmeno questo fa parte del vostro programma.

Concludo dicendo a voi della maggioranza che state aprendo il salvadanaio dei nostri figli e state gestendo i soldi in maniera confusa, inopportuna e condizionata. Cercate di avere rispetto, orgoglio e capacità, per il bene degli italiani, ma abbiate soprattutto l'umiltà di capire che non siete all'altezza dell'incarico. Dovreste alzarvi dalle poltrone! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

Invito i colleghi a non distrarsi e a non avvicinarsi inarrestabilmente in "crocchi".

RAMPI (*PD*). Signor Presidente, cercherò di restare sull'argomento all'ordine del giorno: lo dico senza alcuna polemica, ma negli interventi che ho ascoltato con attenzione in questi minuti ho sentito citare i temi più vari. È al nostro esame un provvedimento veramente molto complesso e complicato, perché raccoglie una serie di provvedimenti d'urgenza, con l'obiettivo di andare a ristorare tanti e tanti settori, che sono stati colpiti da questa necessità e da questo bisogno a causa della pandemia, che ci costringe ad impedire molte attività economiche, in una variazione continua delle aree chiuse. Una delle difficoltà maggiori delle scelte che innanzitutto il Governo - poi parlerò del Parlamento - ha dovuto portare avanti è proprio quella di non emanare dei provvedimenti che, banalmente, andassero ad interessare tutti.

Ascolto sempre con attenzione i colleghi, ma vorrei che ci dicessimo una volta per tutte una cosa, affinché rimanga scritta e consegnata, non dico alla storia, ma almeno alla cronaca. Se cancellassimo un'imposta fiscale per tutti o se dessimo un ristoro a tutti andando a cancellare un'imposta a chi non ha perso reddito o magari lo ha guadagnato (ci sono infatti settori che, a seguito della pandemia, hanno evidentemente aumentato la loro capacità produttiva, come, ad esempio, i produttori di mascherine), se andassimo dunque a ristorare settori non colpiti, è come se prendessimo risorse da tutti i cittadini italiani, magari anche da quelli in difficoltà per darle a non ne ha assolutamente bisogno. Questa sarebbe un'ingiustizia drammatica, in un momento di crisi come questo. Allora, andare ad individuare puntualmente, con le dovute misure e con le variazioni legate alla chiusura e all'apertura delle diverse aree, chi ristorare e come è un tema maledettamente complesso. Su questo esercizio si sono sicuramente concentrati i componenti del Governo: è qui presente la sottosegretaria Guerra, che a ciò ha dedicato forse più di qualche giorno e qualche ora, insieme a molti altri colleghi, in particolare quelli della Commissione bilancio, che in tutte queste settimane hanno tentato puntualmente di correggere e di migliorare il provvedimento. È una fatica ed è molto più facile proporre di cancellare le imposte e riconoscere i ristori a tutti, però agendo come stiamo tentando di fare compiremo così un atto di giustizia, tentando di arrivare a chi ha bisogno.

Per quello che posso dire e per la mia competenza specifica, in particolare in materia di cultura, devo riconoscere al provvedimento in esame - è questo il senso del mio intervento odierno - il raggiungimento di un risultato veramente importante. Dall'inizio di questa pandemia, infatti, si è messo mano ad un settore difficilissimo, come quello dei lavoratori e delle imprese

del settore della cultura. Si tratta di un settore difficilissimo, perché è disordinato, privo di una normativa specifica e di grandi strumenti di *welfare*, pieno di irregolarità normative, di ingiustizie e di “buchi”; ebbene, per questo settore si è cercato, progressivamente, di trovare il modo di coprire tutte queste persone, tutti questi lavoratori.

Non dobbiamo pensare tanto e solo agli artisti e men che meno agli artisti famosi, che certamente non sono il problema; il problema sono quelle migliaia di tecnici e di operatori che lavorano, ad esempio, nel campo della grafica o della promozione. Mi riferisco cioè all'ecosistema dei lavori della cultura, che è un ecosistema complesso, articolato, variegato e che contiene in sé un elemento di disordine non riordinabile. E tuttavia a tutte queste persone, a tutte queste donne e a tutti questi uomini per la prima volta è stato riconosciuto appieno il loro essere lavoratori e non persone che si divertono a fare qualche cosa nella vita. Si è cercato e si è riuscito non solo di far avere loro delle risorse a copertura dei periodi non lavorati, perché ovviamente sono tra i più colpiti, ma anche - e con questo intervento sono stati fatti passi in avanti veramente molto importanti - di recuperare progressivamente tutti coloro che erano stati esclusi dai provvedimenti dei mesi precedenti. C'erano infatti dei contrasti normativi evidenti: se ad esempio risultava che un lavoratore del settore aveva lavorato per qualche giornata (perché appunto si possono incrociare lavori diversi) costui rischiava di perdere tutta la copertura del provvedimento per mesi. Su tutto ciò si è intervenuto e noi oggi lo dobbiamo riconoscere, così come sono stati potenziati dei fondi che sono nella disposizione del Ministero e che stanno andando puntualmente a coprire questo e quel settore che veniva escluso.

Siamo soddisfatti? Ho sentito esattamente questa parola nei discorsi precedenti. È chiaro che non siamo soddisfatti. Anzitutto la soddisfazione è un sentimento che non ha niente a che vedere con la situazione in cui siamo, perché questa non è una situazione in cui si può essere soddisfatti. Ma soprattutto gli obiettivi che dobbiamo raggiungere sono ancora tanti e c'è tanta fatica. In questo settore noi pensiamo che riusciremo a raggiungere l'obiettivo completo solo quando avremo approvato le norme che abbiamo provato a chiamare statuto degli artisti, cioè lo statuto dei lavoratori del settore. Però non possiamo non riconoscere che, rispetto al punto in cui eravamo, alle normative vigenti e alla fatica anche economica, ma non solo economica, c'è una sensibilità e un'attenzione da parte di questo Governo e c'è una fatica da parte del Parlamento nel cercare di trovare tutte le modalità per intervenire e per arrivare a tutti e a ciascuno.

Signor Presidente, io credo che in questa discussione generale sia importante dare questo tipo di messaggio. Tutti noi parlamentari riceviamo messaggi, *email*, messaggi su WhatsApp, telefonate e incontriamo persone per la strada; alcuni di loro ci spiegano la loro situazione, il loro dramma, le loro preoccupazioni; ci raccontano cosa è accaduto in questi mesi e ci chiedono di capire cosa succederà in quelli a venire. Penso agli amici che lavorano nel campo dello spettacolo viaggiante, che sono tra le categorie più in difficoltà e per i quali abbiamo previsto degli interventi economici, ma che hanno bisogno di molto altro, perché sono in una situazione particolarissima; si tratta infatti di persone che vivono lungo le strade del loro mestiere e che hanno i

bambini e le bambine che vanno a scuola in posti diversi. Penso inoltre agli ambulanti e a chi lavora nelle fiere. Insomma, ci sono tante persone preoccupate e in difficoltà; a tutte queste persone noi dobbiamo scegliere che messaggio dare e lo dobbiamo scegliere in maniera corale. Dobbiamo dire loro che il Parlamento italiano sta lavorando insieme; infatti molte delle misure che avevo proposto sono state approvate attraverso emendamenti a prima firma di colleghi dell'opposizione. Io questa la considero una cosa positiva; avevamo posto entrambi alcuni problemi e giustamente si è scelto di accogliere le istanze che vengono dalle opposizioni. Allora quale messaggio vogliamo mandare? Vogliamo dire loro che stiamo cercando di risolvere i problemi tutti insieme o vogliamo ogni volta spaventarli, allarmarli e dire che qui nessuno si sta occupando di loro? Io credo che questa seconda scelta non faccia il bene né della maggioranza, né dell'opposizione, ma faccia danno alla politica e faccia danno anche a un'oggettiva constatazione di realtà: tutti noi qui stiamo compiendo uno sforzo enorme, dallo scorso mese di febbraio, per cercare di occuparci faticosamente di tutto e di tutti. E così proseguiremo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, dico la verità, sono entrato in quest'Aula due anni e mezzo fa, dopo l'esperienza di amministratore locale ed ho sempre guardato con grande ammirazione il ruolo del Parlamento. Dopo due anni e mezzo, mi chiedo spesso dove siamo. Me lo chiedo per la dignità del ruolo del parlamentare e del Parlamento: quale ruolo hanno queste Assemblee, la Camera e il Senato. Abbiamo approvato la riduzione del numero dei parlamentari, ma se le cose dovessero continuare così, probabilmente avremmo potuto anche esagerare: a questo punto, avrei fatto la proposta di chiudere tutto, che poi era quello che aveva in testa una parte di questa maggioranza: un voto, una persona; tutti a casa, ma chi se ne frega.

Quando dico queste cose, lo faccio con grande rammarico, signor Presidente, perché ai cittadini viene chiesto spesso di affidarsi a una politica seria, a una politica dibattuta anche duramente. Stiamo parlando di un decreto-legge ristori che dovrebbe fare gli interessi della comunità imprenditoriale e delle famiglie. Ho sentito i relatori che con grande buona fede si sono espressi in quest'Aula, ma comprendo la loro difficoltà. Ringrazio il Sottosegretario, che è qui presente in pianta stabile, ma il Governo è totalmente assente. C'è un rapporto di supponenza nei confronti del Parlamento, che è l'origine del Governo. Invece qui si ragiona completamente alla rovescia, della serie, come dico spesso: siamo un orpello che dà anche un po' fastidio. Tutte queste persone che si alzano e parlano: una noia mortale per il Presidente del Consiglio e per i suoi Ministri.

Del resto, quello che dico è provato dai numeri: dei circa 18 miliardi che è la somma dei ristori, il Parlamento si è accapigliato per un tozzo di pane, ossia circa 600 milioni di euro. Due settimane di lavoro, "picchia e mena", nottate intere e dichiarazioni del tipo «abbiamo lavorato», «grande impegno del Parlamento», «abbiamo accolto le vostre proposte». Chiedo scusa ma, di

18 miliardi di euro, 600 milioni sono stati distribuiti in Parlamento. (*Applausi*). Mi fate quasi non dico pena, perché nessuno mi fa pena, ma provo un po' di pietà anche per gli amici della maggioranza, che hanno da dimostrare anche a chi sta fuori di qui.

Dico la verità, signor Presidente, e non per mancarle di rispetto: io parlo più che altro per chi ci guarda, perché qui dentro le parole che ci diciamo cadono nel nulla; ognuno si fa gli affari suoi e tre quarti non ci sono; poi interrompono in maniera garbata. Ho sentito delle sciocchezze, ma sono stato zitto tutta la mattina. Si ragiona in questo modo e voi siete tutti felici e contenti: una cosa meravigliosa. Addirittura ci si preoccupa dell'ostruzionismo e qualcuno ha definito «becera» l'opposizione. Ma almeno fateci dire qualcosa. Voi vi date tutte le mattine delle martellate sulle dita per stare zitti e per non dire cosa pensate realmente di questa maggioranza e di questo Governo; almeno fatelo dire a noi.

Forse vi siete dimenticati di cosa sta succedendo fuori. Vi do due numeri, se vi interessano: il 41,8 per cento delle imprese - è un dato di questa mattina - ha fatto ricorso alla cassa integrazione, che non è che paga qualcun altro: paghiamo noi ovviamente. Il 15 per cento delle imprese a fine anno chiuderà e non riaprirà. Ripeto, il 15 per cento: con 4 milioni di partite IVA, fate voi il conto. Da fine gennaio, quando salterà il blocco dei licenziamenti, ci sarà un milione e mezzo di disoccupati in più, che si vanno a sommare banalmente a quei 15 milioni di disoccupati che già ci sono nel nostro Paese.

L'altra notizia è che le imprese che resteranno aperte hanno perso due terzi del fatturato. Per chi non ha mai lavorato un minuto, probabilmente quella che dico è una cosa banale; ma per chi nella vita deve fare i conti con il fine mese, con gli stipendi da pagare e con le responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, mi sembra una cosa seria.

Però voi avete fatto veramente un'azione importante: vi siete addirittura spesi per una bella marchetta da 5 milioni per i bus scoperti di qualche amico vostro.

Ora io dico che bisogna anche essere bravi. Vi devo fare i complimenti perché andare a scovare 150 autobus sui 25.000 bus turistici e schioccargli una bella *fiche* da 5 milioni è da applauso, quindi chiedo ai colleghi del Gruppo Forza Italia la cortesia di fare un applauso a voi della maggioranza perché siete stati eccezionali. (*Applausi*). E non vi vergognate neanche, probabilmente perché non ve lo avevano detto. Lo ha detto ieri un collega della Lega e ve lo dico io oggi.

Però avete recuperato alla grande, infatti ho provato una certa soddisfazione, sulla questione dei 1.000 euro agli stagionali, un bel popolo di persone che ne hanno giusto diritto. Poi abbiamo scoperto che chi ha la Naspi e chi percepisce la disoccupazione, come se fossero persone ricche che girano per il mondo, non ne hanno diritto. Volevo ricordare - l'ho già detto più volte in quest'Aula - che, per quanto riguarda gli stagionali, chi lavorava nove mesi ne ha lavorati quattro, chi ne lavorava quattro ne ha lavorati due e chi ne lavorava due non ha lavorato. Ora, non pensate forse che chi ha lavorato quattro mesi e percepisce un piccolo assegno di disoccupazione abbia risolto il problema dell'anno? Infatti chi lavora quattro mesi a 1.200 euro al mese, percepisce poi la disoccupazione per sessanta giorni. Ricordate la famosa riforma

dell'amico che oggi non c'è, che viene ogni tanto, dice due cose, e poi se ne va? Ve la ricordate? Ecco, oggi queste persone muoiono di fame. Pensate di avere fatto un capolavoro? Le persone sono arrabbiate, ed è normale.

Ovviamente avrete pensato che tanto ci pensa il reddito di cittadinanza. Ecco, vi do una notizia: questi signori non hanno diritto neanche a quello. Poteva essere un'occasione per cui speravo che si potesse dire che finalmente ce l'avevamo fatta e invece no, non hanno diritto neanche a prendere il reddito di cittadinanza.

Ristoranti, bar, hotel, negozi, la questione dei balneari è una vergogna assoluta e il Governo fa finta di nulla. Quando gli parli dei balneari si gira dall'altra parte. (*Applausi*). È veramente imbarazzante. Mandate in giro deputati - non parlo di senatori - che vanno alle riunioni delle associazioni di categoria importanti, e alla domanda dell'umile senatore della Repubblica che vi parla, che diceva che Forza Italia avrebbe votato ovviamente per l'abrogazione dell'articolo 49 del codice navigazione e per il riconoscimento della Carta di Nizza, rispondono - essendo del PD - che non possono parlare a nome del proprio Gruppo. Ma allora perché partecipano alle riunioni? Per perdere tempo? (*Richiami del Presidente*).

In conclusione, non parlo dei codici Ateco perché la questione sarebbe diventata veramente ridicola se non coinvolgesse imprese che non prendevano un centesimo, nemmeno quelle che hanno preso qualcosa prima. Vorrei dare dei numeri, anche se qualcuno penserà che li abbia dati fino adesso, ma credetemi ho cercato sempre di essere aderente alla realtà. Ho sentito nel dibattito dell'altro giorno, di fronte al Presidente del Consiglio, illustri esponenti della maggioranza che si sono lanciati in avvertimenti al Presidente del Consiglio: «Stai attento, perché io non voterò se non farete ... non brigherò se non dirai ...». Ebbene, vi do una notizia: stamani mi sono fatto aiutare da mia nipote che fa le medie, perché da solo non ci arrivavo, e ho contato fino a 163, che è un bel numero. Sono i numeri che avrebbe un Governo di centrodestra con qualcuno di quelli della maggioranza che probabilmente ha detto: «Perché io farò ...». Noi ci siamo. Siamo pronti. Se volete mandare a casa questo Governo ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. E se sono arrivato io a contare fino a 163 ho la sensazione che qualcuno di voi sia in grado, allo stesso modo, di farlo. Prima mandiamo a casa questo Governo e prima, probabilmente, risolveremo i problemi del Paese. Auguri a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, vorrei dire anche membri del Governo perché si parla di tanti miliardi, ma vedo solo la sottosegretaria Guerra e la ringrazio molto per la presenza.

PRESIDENTE. Il Governo è comunque presente.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Sì, ma visto che si parla di tanti miliardi, se ci fosse stato anche qualche membro in più sarebbe stato meglio.

PRESIDENTE. Prosegua, senatrice Saponara.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Di considerazioni su questo decreto, o meglio su questo connubio di decreti, ne sono state fatte tante, ma consentitemi di aggiungere qualcosa rispetto a quanto già detto. In realtà, più che fare considerazioni, io vorrei porre due domande, partendo dal fatto che con il primo decreto-legge ristori del 28 ottobre, a cui sono seguiti il ristori-*bis* del 9 novembre, il ristori-*ter* del 24 novembre, il ristori-*quater* del 30 novembre, sono stati messi in campo circa 20 miliardi. Ripassando la storia, di 100 miliardi si è parlato con i decreti cura Italia, rilancio e agosto, il tutto con ben quattro scostamenti di bilancio votati anche da noi delle opposizioni. Ebbene, la prima domanda che vorrei porre è se qualcuno del Governo mi volesse spiegare se qui stiamo facendo sul serio o se stiamo giocando a Monopoli. Lo chiedo perché questa è una domanda che mi viene rivolta tutti i giorni da chi il ristoro lo sta ancora aspettando e da chi non ha ancora visto un euro di cassa integrazione. Parlo di padri e madri di famiglia che, se non fosse per la solidarietà che si è mossa e si muove autonomamente in molte nostre realtà territoriali, a quest'ora non saprebbero come fare per mettere insieme il pranzo con la cena. (*Applausi*). Non parliamo poi delle partite IVA, costrette a chiudere perché se anche qualcosa è stato fatto, è chiaro che con 600 o 1.000 euro non si possono pagare le spese e in più vivere e noi su questo fronte abbiamo fatto ben più di una proposta. E se anche solo una di queste fosse stata ascoltata, forse molti avrebbero evitato la chiusura dell'attività. Parlo, ad esempio, della moratoria sui mutui bancari, sul rendere immediatamente spendibile il credito di imposta, sulla conversione dei crediti in contributi a fondo perduto, sul cancellare i contributi fissi per gli autonomi, sul rinviare le scadenze di novembre, ma non di dieci giorni, sul tagliare le aliquote IVA, sull'indennizzare i costi fissi delle piccole e medie imprese.

Passiamo alla seconda domanda che vorrei porre e che riguarda la tanto richiesta collaborazione che voi chiedete alle opposizioni in questo difficile momento. Ecco, io vorrei che voi chiariste cosa significa per voi collaborazione: forse intendete l'accettazione di ogni vostra decisione senza alcuna osservazione o proposta alternativa? (*Applausi*). Questo assolutamente non può essere, perché collaborare significa ragionare insieme sulle decisioni da prendere, ascoltare la voce dei cittadini e da lì partire per portare avanti delle proposte. Vorrei farvi notare che questo noi della Lega lo abbiamo sempre fatto con molta meticolosità e responsabilità, traducendo poi in emendamenti quelle richieste di salvataggio che ci arrivano dalle famiglie, dai lavoratori, dalle imprese, dai liberi professionisti, dai commercianti, dagli artigiani, da tutti coloro che con molta dignità e determinazione hanno mandato avanti il nostro Paese e ora, con molta vergogna, sono quasi costretti a chiedere la carità allo Stato di cui sono cittadini. Ebbene, le nostre richieste e proposte si sono ridotte in questo decreto a 380 milioni sugli 8 milioni complessivi stanziati con l'ultimo scostamento di bilancio, una briciola in fin dei conti. Non potete certo dire che noi non abbiamo avuto spirito collaborativo e lo dimostrano i fatti. Posso portarvi l'esempio della Commissione di cui faccio parte, la Commissione cultura, in cui come opposizione abbiamo condiviso e votato

a favore delle osservazioni e delle raccomandazioni contenute nel parere stilato dai membri della maggioranza, prendendoci l'impegno di trasformarle una ad una in emendamenti. Poco o niente è stato accolto e avete deluso così anche la vostra maggioranza che siede sui banchi di quest'Assemblea e sono sicura che buona parte di essa sia rimasta amareggiata da questo atteggiamento di chiusura alle proposte di tutto il Parlamento, anche quella parte che vi sostiene e non solo quella formata dalle opposizioni.

Sempre parlando di collaborazione davanti alla vostra richiesta di segnalare emendamenti che non prevedessero oneri, abbiamo per esempio proposto di derogare alla chiusura di tutte quelle librerie collocate nei centri commerciali, chiaramente svantaggiate rispetto alle altre. No, non si può fare, non si può derogare perché va contro quanto previsto dal DPCM, che in questo modo va a generare discriminazioni tra esercenti della stessa tipologia di prodotti, in questo caso i libri, proprio in un momento in cui poteva esserci un certo guadagno per le librerie.

E ancora, restando sempre nel campo della cultura e di emendamenti non onerosi, avevamo chiesto anche di derogare alle aperture dei luoghi della cultura perché siamo fermamente convinti che con la prenotazione e il contingentamento degli ingressi si poteva evitare la chiusura di musei, biblioteche, cinema e teatri. Neanche questo.

Sono questi solo esempi per dirvi che quando parlate di collaborazione, dovete poi specificare di che tipo di collaborazione state parlando, se poi le nostre proposte, onerose o non onerose che siano, vengono sempre puntualmente cassate e dichiarate inammissibili o senza copertura. Non so sinceramente con questo atteggiamento di chiusura nei confronti delle opposizioni dove vogliate arrivare e cosa vogliate far credere agli italiani. So però una cosa: i cittadini italiani non ce la fanno più e hanno bisogno in questo momento di supporto economico, ma soprattutto di provvedimenti strutturali che consentano loro di continuare a lavorare perché il lavoro dà dignità e non li rende sudditi del potere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, questo 2020 che sta per concludersi rimarrà impresso in maniera indelebile nelle nostre vite, segnato da un nemico che solo un anno fa di questi tempi nessuno immaginava che si sarebbe presentato dinanzi a noi così aggressivo e senza scrupoli. Il coronavirus ha ribaltato le nostre vite, sconvolgendo abitudini, usi, costumi, consapevolezze, umori, paure e priorità. La pandemia ha stravolto anche la vita di questa Assemblea, costringendoci a rivedere i lavori come mai era accaduto prima d'ora.

La preoccupante evoluzione dell'emergenza sanitaria ha reso necessario più di un intervento da parte del Governo per l'adozione di ulteriori e più rigide misure per contrastare e contenere il contagio. Come abbiamo constatato, il virus corre veloce, ma fortunatamente abbiamo visto all'opera un Governo che ha cercato di rispondere con altrettanta rapidità. Una velocità certificata dai dati del 7 dicembre del 2020; i contributi a fondo perduto e i ristori

erogati dall'Agenzia delle entrate ammontano a più di 9 miliardi, con una platea di beneficiari enorme pari a 2,4 milioni di partite IVA.

Ricordo che il decreto ristori di cui discutiamo vale ben 18 miliardi complessivamente. Si tratta in sostanza di quattro decreti in uno, visto e considerato che dal primo testo varato si sono registrate purtroppo nuove chiusure.

Il provvedimento arriva a toccare addirittura 173 tipologie di attività diverse, a riprova di quanto sia deflagrante il coronavirus per il nostro tessuto produttivo. C'è però un comparto tra quelli colpiti sul quale voglio soffermarmi ed è quello del turismo. Un segmento colpito in maniera devastante dal Covid-19; secondo l'Agenzia nazionale del turismo a fine 2020 si registrerà un calo spaventoso di turisti italiani e stranieri pari al 49 per cento rispetto al 2019, con 57 milioni di visitatori in meno e con un tracollo di 186 milioni per quanto riguarda i pernottamenti. Una flessione di spesa turistica nell'ordine di 71 miliardi. Non esiste un ristoro, non esiste una copertura per questi numeri. È inutile continuare a soffiare sul fuoco su un tema del genere. Si sta cercando di affrontarlo. Sono numeri che fanno tremare i polsi e ci danno la misura della catastrofe in cui è stato scaraventato uno dei comparti che negli ultimi anni aveva registrato un segno positivo. (*Applausi*).

Per questo, con tutti i limiti del caso, il Governo e la maggioranza hanno prodotto il massimo dello sforzo per dare modo di vivere e proteggersi dall'onda d'urto così violenta che ha investito il turismo.

Tra le principali manovre che sono state inserite nel decreto ristori-*quater* vi è l'indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che si sono visti costretti involontariamente a cessare il rapporto di lavoro in questo periodo.

Inoltre, si è voluto dare un'attenzione specifica al segmento relativo alle agenzie viaggi e ai *tour operator*, per i quali si prevedono stanziamenti supplementari per 400 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati. Vi è poi il bando di 20 milioni destinato al segmento delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici e sono stanziati oltre 100 milioni già destinati al sostegno del settore alberghiero e termale.

Tra le misure del decreto-legge ristori è anche previsto un rimborso dei *voucher* per gli spettacoli dal vivo previsti dal 24 ottobre e fino a gennaio 2021 che sono stati nuovamente bloccati per le norme di contrasto al Covid.

Si è tentato di fare il possibile. Questo 2020 nero per il turismo deve però portarci a riflettere sulla necessità di congegnare progetti a lunga gittata con una visione di questo settore così importante, che è troppo spesso trascurato dalla politica nonostante l'espansione e il suo lungo percorso di rinnovamento ancora tutto da completare. Se la riconversione *green* e gli investimenti per la competitività e l'innovazione faranno la parte da leone nel *recovery fund*, il turismo dovrebbe essere messo all'interno di questo grande dibattito per la volontà del percorso da tracciare per i prossimi dieci, venti anni.

Personalmente, resto convinto che un'agevolazione epocale come quella del superbonus al 110 per cento per l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico degli edifici vada estesa anche al settore ricettivo e alberghiero, proprio per proiettare definitivamente queste strutture nel terzo millennio. Sarebbe un'opportunità senza pari, ad alto moltiplicatore e spero

che il Governo lavori con il massimo sforzo per realizzarla. Oggi però ribadiamo la necessità di portare a casa questo composito decreto-legge come ammortizzatore per reggere l'urto di questo durissimo 2020. Alle chiacchiere abbiamo preferito i fatti e il testo che ci accingiamo licenziare ne è il miglior certificato (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario: «*Procurade 'e moderare, barones, sa tirannia, chi si no, pro vida mia, torrades a pe' in terra! Declarada est già sa gherra contra de sa prepotenzia, e cominzat sa passienzia in su pobulu a mancare*». La traduzione è: cari baroni, cercate di moderare la vostra tirannia, altrimenti, dovessi anche rimetterci la vita, tornerete nella polvere; nel popolo la pazienza comincia a mancare. Queste sono le parole di un magistrato sardo, Francesco Ignazio Mannu, che rappresentò in maniera accorata la ribellione del popolo sardo nel 1794 guidato da altro magistrato, Giovanni Maria Angioy, quando i feudatari sabaudi vennero cacciati dalla Sardegna. Questi versi, che costituiscono l'inno della Sardegna, rappresentano anche un accorato appello in difesa del popolo sardo, perché troppo spesso è stato ed è dimenticato dai governi centrali.

Desidero comunque sottolineare il fatto che questo provvedimento è estremamente importante e ha colto anche numerosi buoni risultati, ma lo ha fatto grazie all'apporto che è stato dato dal relatore, dai componenti delle Commissioni e dalla Sottosegretaria che ha seguito tutti i lavori, a cui non posso non rinnovare la mia stima personale ed il ringraziamento per quello che è stato fatto. Tuttavia non posso non sottolineare che, dopo i disastri che ci sono stati in Sardegna a seguito degli eventi che si sono aggiunti ad una situazione già gravissima, con un'economia ormai assolutamente distrutta (ormai la Sardegna è in ginocchio), dopo i danni causati dai recenti disastri meteorologici, il Governo non ha colto la portata e la gravità di questo disastro. Noi senatori sardi abbiamo presentato un emendamento, giusto per far fronte in maniera almeno temporanea o comunque emergenziale alla situazione che si è venuta a creare dopo i disastri del 28 novembre. Ci sono state belle parole e cordoglio per le vittime, tanta solidarietà a chiacchiere, ma fatti concreti ancora non se ne sono visti, come peraltro avevo puntualmente previsto nel mio intervento in quest'Aula.

Spero non mi si dica che questo provvedimento è destinato ai ristori per fatti legati alla pandemia, perché, come ho detto, i disastri sardi si sono aggiunti alla situazione tragica della Sardegna, dopo che la stagione estiva, uno dei fulcri dell'economia sarda, è stata un disastro totale annunciato e peraltro verificato. Mi riferisco ai gravissimi danni all'agricoltura causati dal maltempo, che si sono verificati non solo a Bitti, ma in tutta la Sardegna.

Spero che non mi si dica che l'emendamento presentato era inconferente, perché purtroppo devo sottolineare che è questo il disagio nel quale mi trovo quando parlo di questo provvedimento. Infatti, sono stati introdotti emendamenti che di fatto con la pandemia non c'entrano nulla; basti pensare all'emendamento che è stato approvato per consentire a chi aveva già soste-

nuto due volte l'esame per la nomina a procuratore dello Stato di poterlo sostenere per la terza volta. Si è tentato poi di introdurre, ancora una volta, la possibilità di portare l'età pensionabile dei magistrati da settanta a settantadue anni, mascherandolo con un emendamento analogo, correttissimo e giustissimo, che era destinato ai medici. Di fatto non si può negare che siano stati presentati e approvati in Commissione degli emendamenti che non c'entrano nulla con il tema trattato da questo provvedimento.

Devo dire che sono rimasto un po' stupito che in Commissione il settore del quale mi occupo fattivamente e a cui cerco di dare il mio modestissimo apporto, che è quello della giustizia, ancora una volta sia stato sostanzialmente marginalizzato e ad esso sia stata rivolta poca attenzione, con l'approvazione di una serie di emendamenti che, guarda caso, provenivano da una sola forza politica, mentre quelli di buon senso che avevamo proposto noi, che effettivamente avrebbero potuto accorciare e in qualche maniera dare un buon apporto per il miglior funzionamento della giustizia, sono stati tutti disattesi.

Mi farò ancora portatore degli interessi e dei bisogni della mia terra. Mi farò ancora portatore degli interessi dei sardi, ribadendo però che la pazienza davvero sta iniziando a mancare. Abbiamo a breve ulteriori occasioni per prestare la dovuta attenzione alla Sardegna, che oggettivamente - lo ribadisco - si trova in una situazione di disagio economico mai vista prima di oggi. Mi auguro che il Governo voglia cogliere l'occasione per dare la dimostrazione che noi facciamo ancora parte dell'Italia, ma per quello che ho visto e da quello che è stato annunciato fino ad oggi oggettivamente non mi pare che siamo sulla strada giusta.

Quindi, rinnovando ancora una volta la stima verso il Sottosegretario che conosco da tempo e so quanto impegno mette nelle cose che fa, chiedo di badare un po' di più alla Sardegna e ai sardi, perché davvero in questo momento ne hanno bisogno, altrimenti sarà difficile continuare a guardare - l'ho già detto in quest'Aula - a un Governo che disattende e si dimentica regolarmente che la Sardegna fa ancora parte dell'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.

MAFFONI *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentante del Governo, in questi difficili giorni, prossimi alle festività natalizie, siamo chiamati ad esprimerci in merito alle misure adottate da questo Governo nei confronti del sistema produttivo italiano. Per farlo, colleghi, vorrei dare una doppia analisi: una prima che analizzi il problema del breve e medio termine, mentre una seconda che guardi più al futuro.

Voglio essere chiaro sin dall'inizio che il tema dei ristori è particolarmente complesso e difficile e in alcun modo non deve rischiare di essere affrontato con la sola finalità di polemica.

L'attività imprenditoriale e manifatturiera del nostro Paese è un patrimonio di cui l'Italia deve essere orgogliosa. Siamo una delle economie più importanti al mondo e le nostre capacità manifatturiere ci vengono riconosciute in ogni angolo del globo. Dobbiamo essere altrettanto chiari, gentili colleghi, che l'unico modo che abbiamo per uscire da questa crisi, che peraltro

ancora oggi non ha una data certa di scadenza, è il sostegno al mondo imprenditoriale. Un sostegno che non deve trovare differenza tra le grandi aziende e la piccola azienda, tra un settore chimico e un settore agricolo, tra l'artigiano e il commerciante, tra il ristoratore e il parrucchiere: tutte queste categorie oggi, come non mai, hanno la necessità, ma soprattutto il diritto, di essere ascoltate, sostenute ed aiutate.

Un sostegno a breve e medio termine - e qui affronto il primo punto - non deve significare distribuzione a pioggia di denari, come spesso nei mesi scorsi è accaduto, con inutili, se non pessimi, risultati. Serve un piano immediato, ponderato e ben costruito. Siamo giunti, infatti, a un momento in cui il Paese dev'essere sostenuto sia dal lato dell'offerta sia da quello della domanda dei prodotti. A tal proposito, non posso esimermi dal dire che alcuni provvedimenti adottati dalla vostra agenda politica sono stati pensati andando in quella direzione. Riconosco, infatti, che alcune delle associazioni di categoria del mondo produttivo - non tutte per la verità - hanno accolto anche positivamente quanto da voi proposto.

Tuttavia - e qui affronto il secondo punto - ci sono ancora molti aspetti che devono essere chiariti e il Paese, oggi come non mai, ha bisogno di un progetto lungimirante, che guardi ai prossimi anni e alle prossime sfide. L'impressione, talvolta, è che siate troppo impegnati a cercare il modo per arrivare a fine legislatura e non per rilanciare il sistema produttivo per i prossimi anni.

Colleghi, proprio oggi, in questi minuti, sta per iniziare nella mia città l'annuale assemblea generale degli industriali bresciani. È un appuntamento di primaria importanza, vista anche la vocazione manifatturiera della provincia che ho l'orgoglio di rappresentare in questo Parlamento. L'incontro, cui parteciperanno, tra gli altri, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e il ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, è stato presentato dal presidente Pasini, che parlerà di tre temi che ritiene fondamentali per il mondo imprenditoriale, e cioè la solidarietà, l'impegno e l'orgoglio.

Cari colleghi, mi permetto di rubare questi temi agli amici imprenditori bresciani, perché da qui bisogna ripartire e concentrare la prossima attività economica del Governo. Questa dev'essere l'agenda politica del Paese per i prossimi mesi. Le nostre aziende che oggi non sono in estrema difficoltà negli anni scorsi hanno investito in tecnologia e scommesso sull'innovazione e la ricerca e lo sono ancor meno quelle che hanno avuto la capacità di internazionalizzare la propria attività. Da qui dobbiamo ripartire: dobbiamo pensare alla necessità di sostenere le politiche in grado di proiettare le nostre attività e scommettere sul futuro.

Il comparto produttivo chiede sostegni mirati, che permettano alle aziende di continuare a produrre e lavorare con fiducia. Non so a voi, colleghi, ma ciò che tanti imprenditori che frequento mi continuano a chiedere non sono soldi, ma scelte e decisioni coraggiose, che consentano a ogni imprenditore di continuare la propria attività. Nessuno nega l'emergenza sanitaria, ma è ovvio che oggi dobbiamo pensare anche a quella economica e sociale. Come farlo? Per il futuro pensiamo a ristori che abbiano la capacità di sostenere tutte le filiere industriali e non soltanto alcuni particolari settori. Abbiamo visto, infatti, nelle scorse settimane l'esclusione di tante piccole attività commerciali al dettaglio, che in futuro resisteranno sicuramente con estrema

difficoltà. È innegabile, infatti, che proprio le realtà più piccole sono oggi le più sofferenti rispetto a un quadro di tutta l'intera economia italiana che è già grave.

Queste attività sono quelle che hanno fatto uso massiccio di cassa integrazione, che spesso - anzi, quasi sempre - viene anticipata dalle stesse imprese. È quindi necessario, colleghi, non tralasciare alcun settore, perché un piccolo tassello dimenticato all'interno della filiera manifatturiera potrebbe avere un effetto domino dalle conseguenze devastanti. È necessario avere il coraggio di adottare politiche che stimolino l'attività produttiva e, al contempo, l'incrocio tra domanda e offerta.

Solo con scelte coraggiose avremo la possibilità di salvare il mondo produttivo italiano. Non ne va solo della loro sopravvivenza, ma di quella dell'intero nostro Paese Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, devo dire di non essere soddisfatto del provvedimento in esame, e non per colpa del sottosegretario Guerra qui presente, che stimo da anni, ma perché, sotto il profilo dei ristori, vi sono deficienze enormi.

Non c'è alcuna iniziativa specifica sulle imprese che possa contribuire alla crescita economica del nostro Paese. Vi sono poi intere categorie di lavoratori abbandonate, distrutte. Mi riferisco, tanto per fare un esempio, a quanto si è verificato all'aeroporto di Milano Malpensa, dove ormai è stato registrato addirittura l'80 per cento di perdite di passeggeri, con un'incidenza enorme su autonoleggi, autorimesse e parcheggi. È inutile citare i codici Ateco, ma non hanno avuto nulla. Questo vuol dire aver creato e continuare a creare una disparità non indifferente tra soggetti e lavoratori, a seconda della propria posizione.

Voglio intervenire su due questioni: una di metodo, l'altra di merito, benché la prima sia ugualmente di merito.

Mi rivolgo specificamente al presidente della Commissione bilancio Pesco e al Capogruppo del mio Gruppo, così come agli altri Capigruppo: occorre evitare lo scontro che ormai si è raggiunto nelle valutazioni che avvengono nelle Commissioni, dove c'è un numero enorme di emendamenti segnalati e non trattati (non per loro responsabilità, ma per una prassi instauratasi negli ultimi anni). (*Applausi*). Bisogna evitare questo scontro e ritornare a un sistema che ciascuno di voi - non il senatore Pesco, forse - ricorderà.

Ricordiamo infatti quanto avveniva con la legge finanziaria, quando ognuno di noi, la sera, ascoltando la radio, sentiva per dieci-dodici giorni consecutivi la valutazione di ogni singolo emendamento in Aula. È questa la logica, altrimenti vi è la perdita di dignità non solo dell'Assemblea, non solo di un ramo del Parlamento, ma di ciascuno di noi, nel momento in cui facciamo finta di aver fatto un lavoro e di aver tenuto conto di problemi che, di fatto, non sono stati esaminati.

Tanto per fare alcuni esempi, per quanto riguarda specificamente la giustizia e le norme contenute nel provvedimento, grazie ad alcuni emendamenti della maggioranza, si sono serbati alcuni aspetti del processo d'appello,

ma resta una serie di problemi - anche sullo stesso processo d'appello, come sulla spedizione in forma esecutiva per via telematica delle sentenze o dei provvedimenti - che avrebbero potuto trovare una diversa soluzione, molto più coerente. Si sarebbero quindi potuti eliminare alcuni aspetti negativi, laddove ci fosse stata la possibilità di dialogo e di esame specifico in Commissione.

Colleghi, non basta prevedere che le Commissioni alle quali non vengono assegnati i provvedimenti possano esprimere pareri; occorre invece che vi sia la possibilità di un intervento specifico.

Quando ho letto alcune misure, mi sono chiesto se sia mai possibile che persone che hanno un'esperienza del processo, come giudici, avvocati e parti, abbiano scritto queste cose senza considerare i principi fondamentali. Vi riporto solo un aspetto. All'inizio della pandemia si è pensato che il giudice dovesse restare presso l'ufficio giudiziario, mentre nel giro di qualche settimana o mese si è detto che non era possibile che i giudici restassero da soli nel palazzo di giustizia e che dovessero poter lavorare da remoto, a casa propria. Ciò significa aver distrutto l'oralità del processo, che è fortemente connessa alla sua concentrazione e speditezza.

Aver dimenticato le regole fondamentali ha portato anche a dire che non è necessario che la camera di consiglio sia fatta in presenza dei giudici, il che si traduce in una situazione abnorme sotto il profilo della capacità di comprendere il processo e la valenza dell'incontro e della discussione.

Come alcuni di voi, ho fatto parte di migliaia di camere di consiglio, dove non ha mai avuto luogo una qualsiasi discussione sull'interpretazione di quanto era avvenuto in udienza: sulla capacità degli avvocati di rappresentare la realtà dei fatti. Che cosa avviene? Quando c'era soltanto lo scambio di memorie, su questa interpretazione molte volte diventava difficile che ci fosse l'unanimità del collegio. *(Applausi)*. È questa la logica per cui è assurdo dire di superare tutto e che sarà il Presidente del tribunale a decidere se fare o meno il processo da remoto, oppure che sarà il Parlamento a stabilire se ci sarà o meno la possibilità di fare il processo da remoto.

No: dev'esserci la possibilità per il cittadino, in quanto è una libertà fondamentale. Ricordate che il processo si basa sulla disponibilità delle parti, quindi occorre che vi sia una necessità. Ciascun giudice dev'essere limitato dalla necessità sottesa al fatto che il cittadino vuol essere giudicato secondo le regole processuali che garantiscono i diritti fondamentali.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 13,08)

(Segue CALIENDO). La norma quindi non può non prevedere quello che il Consiglio di Stato, con un'ordinanza del 21 aprile 2020, ha ritenuto di stabilire, ossia che non è possibile un processo coartato, in quanto l'utente della giustizia deve sempre avere la possibilità di dire di non volere che la sua causa si decida subito, ma che possa esserci un regolare dibattito e, finita la pandemia, si faccia in un certo modo. Ciò rientra nei diritti fondamentali. *(Richiami del Presidente)*. Il Consiglio di Stato l'ha detto già prima che poi... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Signor Presidente, mi consenta di dire solo un'altra cosa. Siamo arrivati a livelli veramente bassi. Il giudice di pace non può fare il processo per via telematica, mentre il Ministro della giustizia arriva a dire una cosa fuori da qualsiasi immaginazione. La magistratura onoraria - dice il Ministro - ha la finalità di contenere il numero dei togati, pena la perdita di prestigio...

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la invito davvero a concludere.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Probabilmente il Ministro non sa cos'è la magistratura onoraria e cos'ha fatto nel nostro Paese. Signor Presidente, ricorderà specialmente, ancor prima del giudice di pace, il contributo che il conciliatore ha dato alla nostra giustizia... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, deve concludere, non iniziare un nuovo argomento.

È iscritto a parlare il senatore Zuliani. Ne ha facoltà.

ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci apprestiamo a mettere ai voti uno dei provvedimenti più importanti per la Nazione dal dopoguerra in poi e, nel bene e nel male, in questo nefasto 2020, dominato da un nemico invisibile, il coronavirus o Covid-19, con gravi impatti, a livello sanitario, economico e sociale. Tali provvedimenti, se gestiti con lungimiranza, avrebbero gettato le basi per una radicale, profonda, vera e possibile ripartenza per il nostro Paese, slegata da un altro virus, quello della burocrazia, della lentezza e della mancanza di una visione strategica. Solo per citarne alcuni: sono stati votati un decreto rilancio, ma il rilancio non c'è stato, e un decreto semplificazioni (che, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto essere il più importante), ma la semplificazione non c'è stata. Basta chiederlo al mondo fuori da qui, che ci osserva, composto da italiani, persone, lavoratori e imprenditori.

Ora siamo qui a discutere e votare il decreto ristori, inesorabilmente inefficace, perché lascerà ancora fuori molte categorie, segnalate dalla Lega e dal centrodestra, ma non prese in considerazione da un presuntuoso e vanitoso Capo del Governo, deciso ad annientare i provvedimenti fortemente voluti dalla allora componente di Governo, la Lega, con il suo uomo più potente e forte, Matteo Salvini.

È una battaglia navale perversa, il cui obiettivo è affondare: la *flat tax* è stata affondata; e il decreto sicurezza? Sarà affondato anche quello? Sarà il voto delle prossime ore a dirlo. La forte volontà di affondare Matteo Salvini, con ogni strumento e ogni mezzo, è poi sotto gli occhi di tutti, ma non ce la farete: non ve lo permetteremo. (*Applausi*).

Basti pensare che, nel corso delle audizioni, le categorie alle quali ho chiesto personalmente se fossero favorevoli all'anno bianco fiscale hanno risposto tutte di sì. Sarebbe stato un modello di semplificazione, nessuno avrebbe dovuto fare richiesta. Sarebbe stato un modello di ristoro, perché avrebbe coinvolto tutti. Avrebbe avuto le coperture, se non fossero state scialacquate in quelle che alcuni chiamano marchette, ma che io, per non offendere nessuno, chiamerò "pacchette", quelle sulle spalle. L'anno bianco fiscale

però arriva dalla Lega, da Matteo Salvini, e il presuntuoso e vanitoso l'ha stroncato sul nascere.

Concludo il mio intervento portando un esempio dell'efficacia di questo Governo (che definisco "esemplare", ovviamente con un mio commento ironico). Dopo aver sentito l'intervento del collega Comincini in merito alle misure contenute nel decreto ristori relativamente alle donne vittime di violenza, vi faccio un esempio dell'efficacia e della rapidità di questo Governo. Nel corso dell'esame della scorsa legge di bilancio, è stato votato e inserito un disegno di legge, sotto forma di emendamento, che - lo ripeto per l'ennesima volta - era frutto del lavoro della Lega e del MoVimento 5 Stelle e introduceva l'obbligo di esposizione del numero antiviolenza 1522. Inserito in legge di bilancio, votato e approvato, tale provvedimento vede ancora, a un anno di distanza, la sua mancata applicazione, eppure si prevedeva, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione di un cartello entro sessanta giorni.

Allora siamo fermi qui, dopo un anno, per definire un cartello, quello del numero antiviolenza 1522, che avrebbe potuto essere preparato anche dall'ultimo dei funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri. (*Applausi*).

Rilancio dunque l'appello e chiedo al rappresentante del Governo di portare avanti queste istanze, che non sono mie personali, né della Lega, ma di tutto il Parlamento, che ha votato una norma che va incontro alle donne vittime di violenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, (se ce ne sarà ancora uno: oggi comunque c'è e mi sembra sia stata anche riconosciuta grande collaborazione durante la fase di esame in Commissione), colleghi, penso che tutti ricordiamo la legge di bilancio del 2018. Fu una grande battaglia, nel corso della quale la Lega *in primis*, insieme all'allora alleato di Governo, cercò in tutti i modi di fare ciò che riteneva importante, ovvero riuscire ad approvare uno scostamento, oltre a quello consentito, necessario a far ripartire il Paese e a dargli slancio. Tutti ricordiamo com'è andata, ovvero che non ci fu consentito, se non per una piccolissima parte, per fare alcune cose che avevamo scritto nel nostro contratto di Governo. Era evidente infatti che per la Germania, la Francia e per altri Paesi dell'Unione europea la linea di galleggiamento entro la quale doveva stare l'Italia era posizionata esattamente un centimetro sotto il nostro naso, anche per evitare che potessimo migliorarci, visto che siamo sicuramente più bravi degli altri. Così, con una piccola pressione del dito, ci avrebbero potuto mettere sott'acqua, quando lo avessero voluto.

C'è stato poi il cambio di Governo (sul fatto che sia stato giusto o sbagliato ognuno avrà le sue posizioni) e, un pochino dopo, è arrivata la sciagura del Covid, a significare che le disgrazie non vengono mai da sole. A quel punto, c'è stato il via libera a un fiume di denaro, scostamento dopo scosta-

mento (parliamo infatti di 108 miliardi di euro), decreto dopo decreto e *recovery* dopo *recovery*. Si tratta di miliardi di euro che, con ogni probabilità, in ogni altro Paese del mondo (come stanno dimostrando alcuni in modo particolare), avrebbero dato la possibilità di mettere in sicurezza l'economia nella fase iniziale della pandemia e di cercare di programmare il futuro. Era infatti evidente che ci sarebbe stata una seconda ondata, con le conseguenti ripercussioni e con grosse difficoltà per tutto il mondo produttivo, legato sia al lavoro dipendente, sia alla piccola, media e grande impresa.

Invece ora abbiamo un Paese in ginocchio, che probabilmente non è soddisfatto, ad esempio perché il 25 per cento delle perdite complessive riguarda le piccole e medie imprese, 350.000 delle quali sono a rischio chiusura, o i costi fissi per il ristoratore di una media città sono pari a circa 25.000 euro, mentre noi abbiamo dato loro le briciole. Evidentemente, quindi, nessuno è contento. Siete comunque sempre stati in grado di giustificare queste cose, ma non credo sia così.

È poi evidente che non c'è alcuna dimostrazione della capacità di programmare, visto che oggi siamo qui a votare un provvedimento che riguarda i decreti ristori uno, due, tre e quattro (potrei dirlo anche alla Santillo, in latino: "*unis*", *bis*, *tris*, eccetera). Siamo però in una situazione che denota mancanza di programmazione, perché prima abbiamo chiuso, poi riaperto, poi, in previsione della chiusura, ristorato. Poi però vi siete accorti - perché vi abbiamo detto che era così - di aver dimenticato l'umano mondo, e allora avete deciso di fare un secondo decreto. Anche in quel caso, però, vi siete accorti di aver dimenticato l'umano mondo, e allora avete fatto un decreto ristori tre; siccome però vi siete accorti che, anche in quel caso, avevate dimenticato l'umano mondo, avete emanato il decreto ristori quattro. Attenzione, però, perché qualcuno ieri ha detto: «Faremo il decreto ristori cinque». Siete matti! Avete la capacità di non riuscire a programmare un beato niente. Da questo punto di vista, quindi, siete quelli dell'assistenza.

Perché l'assistenza? Non è che, se ristoro qualcuno, faccio un atto di grande responsabilità e offro una possibilità di crescita al Paese. No: gli do soltanto una piccola mancia; avete fatto assistenza, quindi, non investimenti.

Adesso il ministro Di Maio ha detto di voler proporre un anno bianco per le tasse nel 2021. Qua ci vorrebbe un applauso generale, perché noi l'abbiamo detto circa otto mesi fa che andava fatto un anno bianco, che non andavano rimosse le tasse e che prima bisognava mettere in sicurezza il Paese. Vivaddio, ci è arrivato: facciamogli un grande applauso! (*Applausi*). Mi auguro che il Governo e, in modo particolare, il Ministro dell'economia prendano atto di questa grande intuizione.

Cari amici ossessionati da Salvini e dall'uomo solo al comando, vi do una notizia. Ormai l'avete capito e, in modo particolare, un uomo di Firenze ancor di più: l'uomo solo al comando è là, seduto là. DPCM dopo DPCM, uno alla volta, fa quello che vuole. Vi ha fregato tutti (*Applausi*), in modo particolare gli ex amici (qualcuno, ovviamente, lo è ancora) dei cinquestelle. Hanno preso un uomo e gli hanno detto di fare il capo del partito. Siccome però quell'uomo lì oggi si è collocato nell'area del centrosinistra, mi farei una domanda, rivolta a tutti coloro che vi sono dentro: occhio, perché quello lì,

tra un po', fonderà un partito e il MoVimento 5 Stelle sarà chiamato a scegliere se rimanere tale o diventare Movimento 5 Conte. Quell'uomo di Firenze oggi pone probabilmente questioni di fiducia e dice «non lo so, vediamo». Il ministro Bellanova - questa cosa fa ridere, dai - oggi non può partecipare all'incontro, perché è a Bruxelles. Non si sapeva che il ministro Bellanova sarebbe dovuto andare a Bruxelles? Per l'amor del cielo, ci mancherebbe, ci sono cose che si fanno all'ultimo secondo, magari all'insaputa. Cosa fa quell'uomo che è seduto là, che dovrebbe essere l'avvocato del popolo e che aveva detto di esserlo, ma che è l'avvocato di nessuno? Occupa quello spazio elettorale. Cari amici di Italia Viva, sveglia! Quello è il vostro spazio e credo che anche il capogruppo Marcucci l'abbia intuito.

Un'altra cosa: il *cashback*. Ieri qualcuno ha fatto una citazione della frase di Osho, straordinaria, perché ve la siete presa con la gente, dopo averla mandata a fare la spesa; le avete detto che, se fosse andata a fare la spesa, dopo le avreste dato i soldi. Siete straordinari. Ogni giorno in più che il Presidente del Consiglio rimane seduto su quella sedia - e la responsabilità è vostra - è maledetto per questo Paese. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, alzi il dito e gli diamo la parola; altrimenti vi prego di astenervi.

È iscritto a parlare il senatore Fenu. Ne ha facoltà.

FENU (*M5S*). Signor Presidente, per la prima volta siamo chiamati a discutere e approvare quattro decreti in uno; un aspetto, questo, che dimostra l'eccezionalità del periodo che stiamo vivendo e che dobbiamo affrontare con determinazione e serietà, in risposta all'emergenza Covid.

Il decreto ristori introduce un'ulteriore serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia. Nelle ultime settimane, i colleghi delle Commissioni bilancio e finanze, i relatori, i Presidenti e i Sottosegretari hanno impiegato una parte importante delle loro energie nel tentativo di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare ai testi originari dei decreti-legge. A loro va il mio personale ringraziamento, nella convinzione che per affrontare i tempi che stiamo vivendo sia necessario un maggiore sforzo di unità.

Negli ultimi mesi sono più volte risuonate le parole del Presidente della Repubblica, che vanno nel senso di una maggiore unità e compattezza in questo momento così complicato e doloroso della nostra storia. Quelle parole del Presidente della Repubblica devono essere un monito per tutti noi, soprattutto per coloro che nelle ultime settimane sono stati tentati dalla via della strumentalizzazione delle difficoltà del Paese per finalità che - ormai è evidente - esulano dalla reale volontà di portare un contributo al lavoro del Governo e del Parlamento. (*Applausi*).

La definizione di questo provvedimento deve invece costituire l'avvio di un nuovo percorso di condivisione nelle scelte politiche per il superamento delle difficoltà dei tanti.

Le misure introdotte dal decreto-legge in discussione, a partire dai ristori, sono rivolte proprio ai settori maggiormente colpiti dalle restrizioni governative. L'urgenza di ristorare le imprese che hanno subito le restrizioni

pandemiche ha determinato purtroppo l'esclusione di tante altre imprese con diversi codici Ateco. Per queste imprese il Governo ha pensato, per il prossimo decreto-legge ristori, a un fondo di perequazione che superi il sistema dei codici Ateco, per ricomprensere tutti coloro che hanno registrato un calo del fatturato nell'anno 2020, anche e soprattutto quelle imprese rimaste fuori dai ristori previsti da questo provvedimento.

Il collega che è intervenuto poco fa ha parlato dell'idea dell'anno bianco. Vorrei dire che l'anno bianco fiscale è nei fatti. Il problema delle imprese nel 2020 non sono state le imposte, ma la sopravvivenza. Per questo, anche il Governo ha pensato di prevedere nel prossimo decreto, come alternativa ai ristori, l'esonero totale dalle imposte relative all'anno 2020: questo è l'anno bianco fiscale di cui parla la Lega.

La crisi ha fatto emergere ancora di più il divario tra coloro che possono contare su un reddito fisso e sicuro e quei soggetti, come le imprese o le partite IVA, che invece vivono dell'incasso giornaliero e non hanno le stesse garanzie e tutele dei primi. Questa situazione ci impone scelte ben precise: dobbiamo prevedere forme di *welfare* strutturali anche per le nostre partite IVA e nella manovra in corso di esame alla Camera, grazie anche all'impegno del MoVimento 5 Stelle, si sta delineando un'importante soluzione in tal senso, sia per garantire un po' di più le nostre partite IVA, sia per alleggerire il carico dei versamenti a cui sono tenute. Non dobbiamo più permettere che proprio coloro che da sempre hanno contribuito allo sviluppo del Paese e al sostegno dello Stato possano restare privi di protezione economica in caso di crisi o di assenza di reddito.

È altresì necessario ristabilire un principio di giustizia fiscale, prevedendo nuove forme di prelievo nei confronti di quei colossi digitali che si fanno scudo dell'extraterritorialità delle loro sedi per celare i redditi conseguiti nel nostro Paese. Sulla *digital tax* non possiamo restare appesi all'attesa di incerti accordi internazionali, come quelli che si attendono in sede OCSE, sotto il ricatto di ritorsione nei confronti delle nostre imprese esportatrici. Dobbiamo agire comunque e subito per salvare le nostre imprese, certi che, insieme agli altri Stati europei a noi più vicini e simili, possiamo opporre alle minacce di ritorsione una forza contrattuale enorme data anche dal valore dei profitti conseguiti da questi colossi nel nostro territorio e dal valore economico enorme dei nostri dati digitali.

Dobbiamo insomma sfruttare la contingenza della pandemia per creare una società moderna, più giusta e inclusiva. Il raggiungimento di questo risultato, però, passa anche dall'unità e dalla serietà che la politica deve saper dimostrare. Per questo, credo e ribadisco che l'accordo sulla conversione del decreto-legge ristori deve costituire l'avvio di un nuovo percorso politico di unità, come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, per il rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento dei divari sociali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, sui ristori, a nome di Fratelli d'Italia, sono già intervenuti i colleghi Nastri, Maffoni e Petrenga, quindi, come

componente della Commissione giustizia, voglio intrattenermi sul capitolo degli interventi in tale ambito contenuti all'interno dei quattro decreti-legge che oggi esaminiamo per la conversione. In materia di giustizia, in questi decreti ci sono anche cose positive: mi riferisco, ad esempio, alla possibilità per gli avvocati di depositare finalmente anche gli atti penali attraverso posta elettronica certificata (PEC). Lo chiedevamo da mesi, come pure le categorie interessate, e finalmente il Governo si è svegliato e ha introdotto questa semplice possibilità, che non si capisce perché non fosse prevista in precedenza, per il deposito degli atti penali.

Siamo invece contrari e particolarmente preoccupati per il trattamento cartolare dell'appello penale che viene introdotto con questa misura e non parliamo poi della discussione della causa in sede di Cassazione. Praticamente quello che era un cardine da sempre fondamentale del processo penale, cioè l'oralità, viene trasformato in un criterio residuale, soltanto in casi particolari e su richiesta di parte. Questo, secondo noi, è molto preoccupante e siamo assai contrari.

Siamo contrari anche all'ennesimo svuota-carceri contenuto nel decreto-legge al nostro esame, perché, tra liberazione anticipata e concessione della detenzione domiciliare, saranno altre migliaia i criminali messi in libertà. I criminali ringraziano, i cittadini un po' meno, perché si preoccupano per la propria sicurezza. Nel decreto al nostro esame, inoltre, viene consentito di mettere agli arresti domiciliari i detenuti senza nemmeno valutare il pericolo che il condannato si dia alla fuga o torni a delinquere. Un mio emendamento su questo argomento, presentato a nome del Gruppo Fratelli d'Italia per introdurre almeno questo criterio, cioè la condizione prevista dalla norma generale che viene derogata, è stato semplicemente ignorato, come tantissimi altri di quelli che abbiamo presentato. Risultato: gli unici che restano davvero condannati nel sistema carcerario italiano sono gli agenti di custodia, che vengono tartassati, mandati allo sbaraglio, costretti a turni massacranti (perché sappiamo che l'organico è deficitario di quasi diecimila agenti), senza strumenti e a volte senza nemmeno le mascherine. Ecco, i veri condannati nel nostro sistema carcerario sono gli agenti di custodia, cui va tutta la nostra solidarietà.

Quello che più manca in questi quattro decreti-legge, però, è qualsiasi misura a favore della magistratura onoraria. Avete ignorato un mio emendamento relativo ai magistrati onorari, che, come tutti sappiamo, sono privi di qualsiasi tutela, vengono pagati a cottimo e quindi con il rinvio delle udienze chiaramente sono in grosse difficoltà, perché non percepiscono emolumenti. Avevamo proposto di riconoscere loro almeno un indennizzo di 1.500 euro al mese per tutta la durata dell'emergenza. Anche questo nostro emendamento è stato ignorato.

È proprio sulla magistratura onoraria che vorrei richiamare l'attenzione di quest'Assemblea, perché, come tutti leggiamo sui giornali, è in corso una protesta molto molto forte da parte dei magistrati onorari, che lamentano - giustamente - di lavorare senza alcuna tutela. Per loro non ci sono ferie né diritti, non c'è il riconoscimento della maternità né un sistema previdenziale o assistenziale in caso di malattia o infortunio. Li mandiamo in udienza, ma,

se si ammalano di covid, non riconosciamo la malattia professionale, come avviene anche per le altre malattie, perché il magistrato onorario non ha alcuna tutela nel nostro ordinamento giuridico. Sono dei paria, servitori dello Stato che si sacrificano e tengono sulle loro spalle il 50 per cento e più di tutti gli affari che vengono trattati di fronte ai nostri uffici giudiziari, ma non hanno diritti per il nostro Stato e per il Governo. Questo è veramente vergognoso.

Credo che questi cinquemila servitori dello Stato meriterebbero ben altro, come ha del resto riconosciuto la Corte di giustizia europea e come sta riconoscendo finalmente la stessa Associazione nazionale dei magistrati (ANM), che in questi giorni sta facendo uscire comunicati su comunicati in cui riconosce finalmente che senza i magistrati onorari la giustizia semplicemente si blocca.

Sappiamo tutti benissimo che il 90 per cento dei processi penali davanti al giudice monocratico del tribunale si tengono grazie ai vice procuratori onorari, perché altrimenti si bloccherebbe tutto, tant'è vero che in alcune procure i procuratori hanno deciso di andare in udienza proprio come forma di solidarietà nei confronti dei magistrati onorari. Ebbene, di fronte a questa situazione drammatica come risponde il ministro Bonafede? Risponde dicendo che questo trattamento vergognoso dei magistrati onorari è necessario, perché altrimenti la magistratura professionale subirebbe la perdita di prestigio e la riduzione della retribuzione. Lo ha detto il ministro Bonafede non a «Porta a porta», ma in un atto ufficiale, rispondendo a un'interrogazione alla Camera del mio collega di partito, l'onorevole Delmastro di Fratelli d'Italia. È una risposta vergognosa, dalla quale hanno preso le distanze persino gli stessi magistrati professionali, perché badate bene, questa non è una delle tante *gaffe* del ministro a «Porta a porta», ma è un'affermazione contenuta in un atto ufficiale del Governo di fronte al Parlamento. A «Porta a porta», un anno fa, il Ministro disse che quando non si riesce a dimostrare il dolo, allora il reato diventa colposo. Scusate la sintassi, non è mia, è del Ministro, che ho citato testualmente. Questa non è una *gaffe*, è un atto ufficiale di fronte al Parlamento e credo che da questo punto di vista sia davvero inaccettabile che in ben quattro decreti-legge si sia totalmente ignorata la situazione dei magistrati onorari. Credo che non ci rendiamo davvero conto che se non risolviamo, anche con un decreto-legge, la drammatica situazione dei magistrati onorari, le procure si troveranno presto costrette a mandare i procuratori, i pubblici ministeri in udienza e quindi con la paralisi totale delle indagini da parte dei pubblici ministeri. Non ci rendiamo conto che oggi l'ufficio del giudice di pace non è più quello che una volta era il conciliatore, ma è diventato di fatto una vera e propria sezione del tribunale, che tratta affari anche importanti, soprattutto in materia civile, ma anche in materia penale. Tratta, ad esempio, tutta la materia relativa all'espulsione degli immigrati, tratta questioni importanti e fondamentali, perché quelli che vengono definiti i reati bagatellari, reati di seconda importanza, in realtà per chi li subisce sono reati importanti e il giudice onorario di pace aiuta la giustizia a dare risposta alla domanda di giustizia del cittadino, che altrimenti non la vedrebbe soddisfatta. Per tutte queste ragioni, caro Presidente, credo sia importante che questa Assemblea oggi prenda atto dell'importanza di rispondere il più presto possibile alla domanda di giustizia di questi servitori dello Stato che sono stati troppo a lungo

mortificati e invito il Governo, tramite il Sottosegretario, a dare finalmente e al più presto nel prossimo decreto-legge ristori o con un decreto-legge *ad hoc* la risposta che stanno aspettando da troppo tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, provvedimenti come il decreto-legge ristori e il decreto sicurezza meriterebbero un ampio dibattito e un approfondimento, come anche, e a maggior ragione, la legge di bilancio, che arriverà a fine anno in Senato.

Sono tutti provvedimenti connotati e caratterizzati dalla data certa. Di fatto, però, cosa si dimostra con il decreto ristori e gli altri provvedimenti? Si dimostra che il sistema bicamerale paritario è stato in realtà trasformato di fatto in un monocameralismo a senso unico alternato. Ad esempio il decreto ristori scadrebbe il prossimo 27 e, essendo noi all'inizio della prima lettura, il provvedimento arriverà alla Camera sicuramente blindato e inemendabile. Così, allo stesso modo, ma in senso inverso, ci è arrivato il decreto sicurezza; sostanzialmente bloccato, inemendabile e prossimo alla scadenza. Così arriverà anche la legge di bilancio. Ciò comporta un vero e proprio svuotamento del ruolo del Parlamento e del mandato stesso del parlamentare. In pratica, a questo punto, è vera ipocrisia continuare a fare menzione della centralità del Parlamento. Noi stiamo assistendo, in realtà, *apertis verbis*, ad una vera e propria esternalizzazione del procedimento democratico attraverso *task-force* e cabine di regia.

A ciò si aggiunge l'ulteriore abitudine di "invagonare" - mi sia consentito questo termine - dietro un decreto-legge, caratterizzato da requisiti specifici di necessità e urgenza, norme ad esso del tutto estranee. Nelle Commissioni riunite 5ª e 6ª è stato presentato un emendamento improponibile, giustamente, che ora però riappare nel fascicolo dell'Assemblea. Con tale emendamento si vuole intervenire per innalzare il limite d'età dei medici, professori universitari, avvocati dello Stato e magistrati. L'emergenza sanitaria può giustificare ovviamente il richiamo in servizio dei medici, ma per quanto riguarda i professori universitari e i magistrati, le norme ordinamentali, per evitare di interferire nelle legittime aspettative esistenti, dovrebbero essere il più possibile stabili e disciplinare un futuro non immediato.

Per quanto riguarda i magistrati, inoltre, è chiaro che, trattandosi di un altro potere dello Stato, bisognerebbe smetterla di giocare con l'asticella del limite d'età. Ricordo che il Governo Berlusconi ha innalzato il limite d'età a settantacinque anni, il Governo Renzi l'ha abbassata a settanta e oggi si propone di rialzare di nuovo l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età a settantadue anni con l'emendamento 22.0.29, a firma dei senatori Lannutti, Morra e altri. Bisognerebbe smetterla perché è fin troppo evidente che si tratta di una selezione dei capi degli uffici giudiziari. È uno strumento con cui si violenta l'indipendenza della magistratura con un controllo politico inaccettabile.

L'obiezione mossa è che non è stato possibile celebrare l'ultimo concorso. Va bene, ma quello di cui parlava il collega adesso rientra perfettamente nel discorso. In questo frangente noi dobbiamo ricordare due cose.

Primo: il citato emendamento era stato annunciato a dicembre del 2018, quando del Covid non se ne parlava, ed è stato presentato varie volte, anche in assenza di Covid. Tutto questo, mentre - come ha ben detto il collega ed io eviterò di ripetere - il ministro Bonafede afferma che non si può aumentare il numero dei magistrati, integrando finalmente i magistrati onorari perché altrimenti verrebbero meno il prestigio e la retribuzione dei magistrati togati, che invece sono anche d'accordo. Come ha detto il collega che mi ha preceduto, abbiamo 5.500 persone senza malattie, senza ferie, senza TFR, senza pensione, senza stabilità e senza maternità. Ricordo che l'86 per cento di loro sono donne e non hanno diritto alla maternità. Si tratta di esigenze insopprimibili di tutela del lavoro. Non c'è invece alcuna urgenza di selezionare politicamente i capi degli uffici giudiziari. Il contenuto dell'emendamento è del tutto estraneo agli indennizzi, ai ristori, alle necessità della gente.

Nulla ha a che vedere l'età dei magistrati con il decreto-legge ristori se non una necessità, evidentemente estranea al provvedimento, di controllare la selezione dei capi degli uffici giudiziari. In tal senso si erano già espressi il presidente Napolitano nel 2011, poi la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2012 e a settembre il Presidente della Repubblica ha riaffermato che la prassi di far seguire emendamenti impertinenti rispetto al testo deve cessare. Il riferimento al Covid non basta (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore, le ridò la parola, ma ha superato il tempo a sua disposizione di oltre un minuto e dieci secondi.

DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*). È una modifica strumentale che non contribuisce a sostenere il Paese e i cittadini in difficoltà, ma favorisce interferenze costituzionalmente indebite e ciò alla fine porta al contrasto tra istituzioni dello Stato e alla crisi istituzionale per confusione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore. C'è un problema. Quando prendete il tempo e lo dividete in cinque minuti, non è poi possibile andare oltre il settimo minuto, altrimenti è un'ingiustizia verso i Gruppi che meglio suddividono i propri tempi.

È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, credo che i miei colleghi, intervenuti prima di me, abbiano già descritto questo provvedimento e la sua valenza in maniera molto importante e significativa. Desidero solo sottolineare un tema a livello generale. Mi sembra che questi decreti-legge confermino la straordinaria attenzione che abbiamo avuto per chi ha perso il reddito e per le imprese. È un dato oggettivo se si calcola la quantità di risorse investite, come è oggettivo che sono state spostate molte scadenze fiscali e che il Governo e la maggioranza hanno scelto di cancellare le tasse per chi è stato più colpito da questa pandemia.

Noi ristoriamo chi ha perso il lavoro, però vorrei anche sottolineare gli interventi che riguardano le persone più deboli, gli invisibili, chi in questi anni ha più subito e rischia di subire ancora di più da questa crisi i danni di

un aumento delle distanze e delle differenze sociali. I 400 milioni per i Comuni, per il fondo per gli incapienti e la proroga del reddito di emergenza sono provvedimenti importanti che credo vadano sottolineati: ci si deve occupare di tutti e abbiamo tentato di occuparci di tutti, perché lo *slogan* che nessuno deve essere lasciato solo non può restare soltanto sulla carta.

Signor Presidente, concentrerò brevemente il mio intervento su un tema che riguarda anche in questo caso alcuni cittadini, persone che in questo momento difficile sono detenute nelle carceri, negli istituti di pena del nostro Paese. È chiaro a tutti che qualunque istituzione in cui le persone sono concentrate presta di più il fianco alla diffusione del *virus* e del contagio. Oggi nelle carceri siamo di fronte a una situazione molto seria rispetto alla pandemia, che però non è fuori controllo: su 54.000 detenuti nel nostro Paese, mille sono contagiati, 140 hanno sintomi.

Quindi, la situazione è seria ma non è fuori controllo, anche grazie al lavoro fatto in questi mesi dai direttori, dalle maestranze, dagli operatori sanitari, dagli operatori delle carceri e soprattutto dagli agenti di custodia. Grazie a quel lavoro si è contenuto il contagio, ma grazie anche ai provvedimenti presi dal Governo all'inizio della pandemia e oggi riproposti. Li ricordo perché sento cose assolutamente non vere: non c'è stato alcuno svuota-carceri, non c'è stata alcuna persona liberata in questa fase; ci sono stati gli arresti domiciliari per molti; si è intervenuto e si deve intervenire meglio e di più per ridurre le pressioni e le presenze nelle carceri. Ci vuole un'attenzione maggiore per tutelare la salute dei carcerati. Abbiamo detto in questi mesi, insieme a tanti operatori, insieme ai garanti regionali e al Garante nazionale, insieme a tante associazioni, che si deve e si può fare di più, anche rispetto a quello che già il Governo ha fatto e che è contenuto in questo decreto. La popolazione carceraria è ancora troppo alta rispetto alla ricettività; non ci sono spazi per il distanziamento all'interno degli istituti di pena; non ci sono spazi di isolamento ed è difficile trovare il modo di curare le persone e di metterle in sicurezza.

L'approvazione del decreto al nostro esame e di alcuni emendamenti migliora la situazione. Noi avremmo voluto di più, lo dico e lo dirò: avremmo voluto il blocco delle esecuzioni delle condanne che passano in giudicato in questo periodo per non far entrare altre persone e peggiorare la situazione. Avremmo voluto e andremo avanti a rivendicare la necessità di aumentare gli sconti di pena per chi ha avuto un percorso positivo e per chi ha vissuto bene e con buona condotta la propria esperienza in carcere. Il problema delle condizioni nelle carceri, di chi è recluso e di chi opera nelle carceri penso sia un tema molto serio e la condizione perché si risolva è che ci sia una minore pressione. È bene che nel *recovery fund*, nel programma del Governo, siano già previste risorse per migliorare gli spazi di detenzione e per difendere la salute, così come spazi adeguati per la formazione e il lavoro.

Il Governo, il Parlamento e la politica hanno il dovere di rispettare il dettato costituzionale, che è sicuramente quello di garantire la certezza della pena, ma anche il rispetto della salute delle persone detenute. Chi pensa alla pena come alla vendetta e non alla rieducazione e al reinserimento, chi agita

le paure - come ho sentito fare oggi - evocando lo svuota-carceri, chi fa propaganda su delle persone evocando la necessità di buttare via le chiavi se qualcuno ha sbagliato, crea le condizioni perché il carcere diventi un moltiplicatore di violenza e di criminalità. In questo modo si mette ancora di più a rischio la sicurezza di tutti. Su questo argomento il provvedimento che stiamo votando non è come l'avremmo voluto, ma fa un passo avanti: non mette in discussione la certezza della pena, né libera nessuno, come state raccontando, ma afferma un principio, quello per cui la politica deve agire per tutelare la salute di chi sta in carcere e perché la detenzione non sia solo sofferenza, ma diventi un'opportunità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio anche per il perfetto rispetto del tempo.

È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà per cinque minuti. Anticipa l'intervento del senatore Pichetto Fratin, che avrebbe dieci minuti, ma andremmo oltre l'orario delle 14, previsto per la sospensione. Mi hanno detto che devo rispettare i tempi in maniera precisa.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). No, perché ci sono gli orari. C'è prima il collega Pichetto Fratin e volevo prendere spunto dal suo intervento.

PRESIDENTE. L'ordine dei lavori appartiene alla Presidenza. Se lei vuole parlare dopo, basta dirlo.

Suspendo la seduta che riprenderà alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 15,02).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta è ripresa.

È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, relatori, un grazie particolare va ai membri della 5ª della 6ª Commissione, che hanno esaminato il provvedimento congiuntamente; naturalmente, grazie anche al ministro D'Incà, ai sottosegretari Guerra e Castaldi per la loro partecipazione, per il loro contributo, e ai relatori, Toffanin e Ferrero per l'opposizione, Marino e Presutto per la maggioranza.

Come abbiamo potuto ascoltare nei tanti interventi che si sono susseguiti tra ieri e oggi, dopo i decreti-legge cosiddetti cura Italia, liquidità, rilancio, agosto, esaminiamo oggi un complesso di ben quattro decreti-legge: ristori uno, due, tre e quattro e fin d'ora è stato annunciato anche il quinto.

All'origine erano interventi sui codici Ateco, incrementativi con i vari ristori: congedi, congedi *baby sitter*, stop all'IMU, credito d'imposta per tre mesi d'affitto ottobre-novembre-dicembre, ma anche 300 milioni per il sistema dei trasporti e 250 milioni per le Regioni. Peraltro, stiamo parlando di decreti che hanno già avuto attuazione non solo per il fatto che, essendo decreti-legge, hanno valenza immediata, ma perché siamo a oltre 250.000 bonifici, quindi molti degli effetti di ristoro indicati in questi provvedimenti si sono già esplicitati. Questo "era". Poi c'è una parte dell'"è", frutto del contributo

che le Commissioni riunite hanno potuto e voluto dare, incrementando il provvedimento con una serie di interventi - molti apprezzati e votati da parte nostra - quali quello del sovraindebitamento, l'anticipazione della norma sul codice di crisi delle imprese, che richiama la legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento, il problema degli affitti, l'equo compenso, la rateizzazione dell'IRAP. Ancora, norme presentate da altri Gruppi, quali quella sulle Regioni a Statuto speciale, in particolare la Sicilia, e la stabilizzazione dei precari, o ancora la norma di ristoro per le famiglie dei pescatori, purtroppo, ancora in Libia, e sottolineo purtroppo.

C'è stato un rinvio e non si è discusso dell'elemento base principale rappresentato dai codici Ateco. Si è trattato di un rinvio al *quinquies* dovuto a motivi di copertura, ma credo anche di opportunità, perché è necessario svolgere una riflessione rispetto all'efficacia in futuro del meccanismo dei codici Ateco, per capire se sono lo strumento più idoneo o se debbano essere presi invece in considerazione altri criteri.

Forza Italia e il centrodestra hanno contribuito con loro proposte particolari e con tre proposte di riforma generaliste, chiamiamole così, recanti la firma dei Capigruppo. La prima, nello specifico, che porta la firma del capogruppo della Lega Romeo, si riferisce ai costi riguardanti l'energia.

Il discorso non attiene tanto all'entità delle tre proposte, ma al merito e al meccanismo, vale a dire alla necessità di intervenire anche sui prossimi ristori. Su questo rivolgiamo da parte nostra un invito al Governo, facendo riferimento a costi, ricavi e utili. Mi rendo conto che è difficile trovare un algoritmo che funzioni, però è l'unico modo, perché ci sono attività che hanno un fatturato di 200.000 euro, con una redditività del 50 per cento (quindi 100.000), altre che hanno 500.000 euro di fatturato, con una redditività del 10 per cento (50.000) e altre ancora meno.

Oltre ai costi, la nostra proposta emendativa riguarda i trasporti - il nervo scoperto degli ultimi sei mesi e ce ne siamo resi conto, purtroppo, con l'apertura delle scuole - e la necessità di un intervento che coinvolga anche il sistema privato, con l'avvio di un processo di accompagnamento del cambiamento del sistema dei trasporti e di risposta sul sistema dei trasporti. Gli indicatori ci dicono infatti che sicuramente non potrà più esserci il modello statico che si era creato: pensiamo in una città come Roma cosa significava il sistema dei trasporti legato alla convengistica, su cui ha inciso la spinta tecnologica obbligata dal *lockdown*, che ha portato ad una modifica automatica.

Un terzo emendamento, a prima firma della senatrice Bernini, ha ad oggetto, infine, l'attenzione ad un sistema dei ristori più puntuale. Anche su questo siamo al passaggio al dopo, nel senso che è solo un avvio, ma, secondo il nostro ragionamento, i prossimi ristori non dovranno più essere una spolverata a livello nazionale, ma bisognerà procedere in modo più puntuale, con riferimenti territoriali. La realtà della Calabria non è la stessa dell'Umbria o del Piemonte, per cui dovrà essere dato uno spazio, regolato e non disordinato, a interventi puntuali da parte del sistema regionale.

Si tratta quindi di un primo passo verso un'uscita mirata, regolata e, speriamo, più rapida possibile da questa situazione. In questo momento siamo

però tutti al presente, anzi, siamo ancora in una prefase del presente dell'emergenza, visto che all'emergenza è legata la manovra di bilancio, di cui discuteremo la prossima settimana e che in queste ore si discute alla Camera, che va a coprire altre esigenze di ristoro. Da quel che risulta, in questo momento si sta discutendo di lavoro autonomo, di primi passi rispetto all'industria manifatturiera per un nuovo stimolo. Arriverà poi il cosiddetto decreto ristori-*quinquies*, che prevede peraltro uno scostamento.

Colleghi, questa gravissima situazione è anche l'occasione per intervenire sulle procedure e per regolare i troppi poteri che immobilizzano il sistema.

Dobbiamo stare certamente attenti ai ladri, ma mi permetto di citare il TAR, il caso della Puglia, che, con due decisioni su due Province diverse sulla questione del *lockdown*, è significativo. Corte dei conti, timbri, monitoraggi, tribunali civili: ieri il collega Dal Mas ci ha ricordato che da noi i processi civili durano mediamente più del doppio della media degli altri Paesi europei. Monitoraggi, statistiche, ordinaria burocrazia, di cui noi siamo parte, da cui non possiamo tirarci fuori e a cui molte volte abbiamo contribuito.

Un esempio del noi, citato ieri dalla collega Toffanin, è quello del microcredito. Nel decreto liquidità abbiamo previsto un passaggio da 25.000 a 40.000 euro del limite per il microcredito e l'abbiamo delegato a un decreto ministeriale. Ebbene, abbiamo dovuto togliere la delega al decreto ministeriale su qualcosa che era urgente in quel momento e renderlo effettivo con norma, perché il Ministero, in sei mesi, a questa urgenza non aveva risposto.

Ora, però, bisogna avere il coraggio di intervenire con responsabilità. Abbiamo il dovere di mettere mano alle procedure. Visto che abbiamo anche il dovere di passare dalla bombola dell'ossigeno all'ossigeno respirato direttamente dalla nostra società a seguito della situazione che si è creata, dobbiamo affrontare immediatamente anche alcuni temi che sono emersi chiaramente. Avendo parlato di bombola di ossigeno, faccio l'esempio della sanità. Abbiamo bisogno di personale sanitario: non di amministratori o di avvocati per fare procedure, ma di personale sanitario.

Servono riforme per farci diventare un Paese moderno. D'altra parte, nel diventare Paese moderno, chiaramente la mia parte politica dice che non possiamo risolvere tutte le crisi con la statalizzazione. Dobbiamo produrre margini. L'indagine di Banca d'Italia, che mette alcune città in testa alla classifica per risparmi, come Bologna, non rappresenta un elemento di positività, ma di negatività.

Avere i risparmi che crescono è un dato negativo, perché significa anche che le imprese non investono; e, se non si investe, non si coglie lo snodo che ci sarà con il *recovery fund* e che dovrà permettere all'Italia di essere nella condizione di utilizzarlo al massimo. Vorrei ricordare che tale fondo ammonta a più del doppio del piano Marshall, che, attualizzato, ammonterebbe a circa 90 miliardi. La nostra pubblica amministrazione non è in grado di affrontarlo. Dico al Governo che, come Paese, dobbiamo indirizzarci verso l'iniziativa privata.

L'ultima considerazione è semplice. L'esempio lo abbiamo in casa: è il piano nazionale industriale 4.0 e super bonus al 110 per cento. È un primo

percorso. È un impegno che noi chiediamo al Governo ed è un impegno importante per far uscire il Paese da questa condizione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, è possibile fare una sintesi di due giorni di intervento? Sì, con toni e accenti diversi riferiti al provvedimento, almeno su un punto siamo tutti d'accordo: ci sono ancora decine di questioni aperte. Al punto che, dopo i decreti ristori uno, due, tre e quattro, addirittura abbiamo annunciato il quinto provvedimento. Quindi, la cosa certa è che c'è ancora tanto da fare. Questo mi rievoca un po' gli esodati causati dalla legge Fornero. Credo che, in quel caso, si arrivò addirittura al nono provvedimento.

Il problema è che, nel tempo che passa, le aziende intanto chiudono e le famiglie e i cittadini hanno problemi. Questa è la questione. Sia chiaro: questo non toglie nulla all'impegno positivo sul singolo emendamento, che magari ci ha visto tutti impegnarci insieme. Potrei citare l'emendamento che ha portato ad escludere dal pignoramento, i contributi per la ricostruzione; emendamento che, senza un impegno di tutti, non sarebbe passato.

Non è però un singolo emendamento, così come non sono tre emendamenti comuni al centrodestra, per quanto positivi, a cambiare la valutazione complessiva sul provvedimento. E allora, piuttosto che decreto ristori, qualcuno diceva che lo avremmo dovuto chiamare decreto indennizzi. Ma è chiaro che, con le risorse a disposizione, non si potevano dare indennizzi veri e allora, forse, sarebbe stato il caso di chiamarlo decreto elemosine. Questo è quanto che è stato dato: un'elemosina a determinate categorie. *(Applausi)*. E anche dove si dice che, rispetto ad altri provvedimenti, avranno il 100, il 200 o il 400 per cento, occorre però chiedersi a cosa fanno riferimento queste percentuali. Ci si riferisce alla perdita? No: ci si riferisce a quel poco che era stato dato con il decreto-legge precedente. Permettetemi allora di dire che non è possibile che, quando si tratta di pagare le tasse, alle categorie si impongano gli spesometri e gli studi di settore, e poi, quando c'è da dare i contributi, a qualcuno si danno le elemosine, tipo i 600 euro. È questo che non va bene. *(Applausi)*.

Se però chi riceverà il contributo si accorgerà del fatto che è un'elemosina, purtroppo non lo vedrà chi ne è addirittura escluso, ovvero tutte le categorie definite da quei famigerati i codici Ateco, che sono state escluse. Dietro ognuna di quelle siglette, però, ci sono migliaia di aziende e centinaia di migliaia di persone. Senatore Rampi, è difficile? No, è facilissimo, perché il criterio è di considerare chi ha avuto un danno, diretto o indiretto, dal Covid. Non possiamo ristorare i ristoratori - scusate il bisticcio di parole - e magari non i grossisti del comparto Horeca che ai ristoratori vendono. Si tratta di un danno indiretto, ma assolutamente evidente e molti potrebbero essere gli esempi, dalla ceramica artistica a tanti altri.

Dopodiché non solo c'è un'ingiustizia fra i codici Ateco considerati e quelli non considerati, ma ce n'è un'altra, che è stata perpetrata col decreto-

legge agosto e che non è stata sanata con il provvedimento in esame, che riguarda le attività economiche dei centri storici delle città d'arte a vocazione turistica. Chi ha un'attività economica e magari vende prodotti artistici e non cineserie ha un danno economico, perché mancano i turisti, tanto che il suo Comune sia un capoluogo di Provincia quanto che sia un Comune normale, che magari ospita centinaia di migliaia o milioni di turisti. Vi sembra normale che Comuni come Assisi o Sorrento - ma potrei citarne per tutta l'Italia e non mi basterebbe il pomeriggio - siano esclusi per il solo fatto di non essere capoluogo di Provincia? Questa è un'ingiustizia all'interno di un'indicazione valida e positiva - perché non riconoscerlo? - da parte del ministro Franceschini, ma che esclude, a fronte di 29 città comprese, migliaia di Comuni italiani, comunque turistici. Allo stesso modo va benissimo aver dato un contributo alle città delle grotte, che magari hanno avuto meno turisti: per 20 Comuni sono previsti due milioni di euro. Occorre però ricordare che ci sono altri 1.840 Comuni (le città dell'olio, del vino o della ceramica), che sono stati esclusi. Perché alcuni sì e altri no? Perché magari qualcuno è più interessato agli uni che agli altri? Queste sono ingiustizie evidenti nel provvedimento in esame.

Si dirà che mancavano i fondi, ma noi - come abbiamo detto - siamo disponibili a un ulteriore scostamento di bilancio, purché le risorse siano impegnate costruttivamente e senza distinzioni. Avete preferito utilizzare i fondi avanzati dai decreti-legge precedenti e questo già la dice lunga su come sono andate le misure, se ci sono addirittura miliardi di euro non utilizzati che vengono reimpiegati.

Concludo con un ultimo esempio: avete dato qualche volta il necessario, qualche volta il superfluo, ma ad alcuni non è stato dato l'indispensabile. Penso alle persone che andavano ristrate per la distanza dagli affetti e ai lavoratori fragili. Avete prorogato le licenze premio e non avete trovato il modo di equiparare l'assenza dal lavoro per i lavoratori fragili, che rischiano la vita, se sono a contatto con persone contagiate, per andare a lavorare. (*Applausi*).

Concludo con la stanza degli abbracci. Il senatore Santillo ha mandato un abbraccio a distanza ai nostri anziani, ma noi avremmo voluto darglielo fisicamente. Troviamo allora le risorse per intervenire in questa direzione. Non a noi, ma a quelle persone dovete chiedere scusa, perché non è detto che ci saranno il prossimo Natale.

Nella vignetta di un vignettista un bambino al telefono chiede al nonno se il prossimo Natale lo passeranno insieme. E il nonno gli risponde dicendo che lo spera tanto. Ci sono delle volte in cui il tempo fa la differenza: c'è la legge di bilancio: troviamo insieme il modo di ristorare emotivamente quelle persone e non lasciamole sole. Qualche volta quello che per noi è poco è per altri tutto. Facciamolo con il prossimo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Accoto. Ne ha facoltà.

ACCOTO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, rappresentati del Governo, oggi posso dire di essere felice: sono veramente felice del lavoro che è stato fatto sul provvedimento in esame.

Sono state fatte molte riunioni, telefonate e *videocall* giornalieri per non lasciare indietro nessuno e, alla fine, ce l'abbiamo fatta. Ciò che provo è un sentimento di fatica positiva, quella che si prova alla fine di una gara molto dura, ma che conferma il fatto di avercela messa tutta. Purtroppo non tutti in quest'Aula possono dire lo stesso: c'è chi ha lavorato instancabilmente e chi invece troppo spesso utilizza provvedimenti emergenziali come questo per alimentare la propria voglia di propaganda elettorale continua.

Possiamo pensare ad alcuni *leader* politici come agli studenti di una scuola. Penso che la metafora calzi a pennello in riferimento alla situazione contingente che si sta delineando nello scenario politico italiano. Assegnate voi i ruoli, io non farò i nomi. Abbiamo l'arrogante con la sua cricca, più avvezzo a gonfiarsi il petto a parole che per fatti concreti. Abbiamo l'alunno bravino, ma che si impegna poco; il professore crede in lui, ma deve rincorrerlo sempre. Abbiamo purtroppo anche quello capace, ma molto insolente, che crede di sapere più dello stesso professore, cosa che lo porta poi sulla strada sbagliata e a compiere scelte figlie dell'errato dimensionamento delle proprie capacità. Tutti questi ragazzi - metaforicamente parlando ovviamente - nelle ultime settimane stanno mettendo in scena una gazzarra politica futile per il Paese e sinceramente anche incomprensibile. Sembra ogni giorno un'ur-lante assemblea d'istituto, per continuare con metafore sempre prese dall'ambito scolastico. Solo che qui non sono in gioco solo le dinamiche interne della scuola: qui è in gioco l'intero futuro del nostro Paese. (*Applausi*). E non mi venissero a dire che è il gioco delle parti, perché questo non è il momento. Non ci sto! (*Applausi*). Abbiamo oltre 65.000 morti, famiglie distrutte, imprese in difficoltà. Ora basta, dico basta: occorre responsabilità. (*Applausi*).

Torniamo però alla realtà e ai problemi evidenti e tangibili che questa emergenza ha portato con sé. Il testo di cui stiamo discutendo oggi supporta economicamente decine di settori economici, lavorativi e produttivi che altrimenti non avrebbero trovato la forza di resistere e che sarebbero finiti in un baratro. Ovviamente noi abbiamo fatto e stiamo facendo di tutto, ma chi da quei banchi - e mi rivolgo a chi è seduto verso la mia sinistra - ogni giorno urla contro il buon lavoro di questo Governo spinge sempre di più le nostre aziende e i nostri cittadini proprio verso quel baratro. Ci sono stati appelli a una trasversalità parlamentare nei lavori di questi mesi; appelli a un senso dello Stato che chi occupa questi scranni in Parlamento dovrebbe avere; richieste tutte cadute nel vuoto, tutte diventate parole al vento.

Il testo che voteremo è il frutto di un intenso lavoro sinergico tra il Governo, le imprese, i lavoratori e le parti sociali. Abbiamo rafforzato la rete di protezione predisposta con i precedenti provvedimenti a favore delle categorie più vulnerabili e penalizzate dalle necessarie restrizioni; un sostegno questa volta mirato ai settori economici più colpiti, mediante un contributo a fondo perduto diretto incrementato fino al 400 per cento rispetto al passato. (*Applausi*). Non abbiamo lasciato indietro nessuno, disponendo misure specifiche a favore delle aziende operanti nelle filiere agricole e della pesca, senza dimenticare però, in una prospettiva di lungo corso, di sostenere l'*export* e l'internalizzazione delle nostre imprese mediante l'erogazione di crediti agevolati.

Il fulcro del provvedimento, in particolare del cosiddetto ristori-*quarter*, consta poi di una serie di proroghe fiscali finalizzate a dare ossigeno al nostro tessuto economico-produttivo; tra le altre, la proroga dei termini di versamento dell'Ires, dell'Irpef e dell'IRAP.

Abbiamo inoltre cancellato la rata IMU e introdotto un fondo perequativo volto a concedere un esonero totale o parziale dei versamenti contributivi e fiscali attivo a favore di quelle attività che hanno subito una significativa perdita di fatturato. Tra le tante proroghe disposte, meritano un cenno quelle della cassa integrazione e il differimento del termine del blocco dei licenziamenti che, unitamente al reddito di emergenza, si inseriscono nell'ambito delle misure disposte a sostegno delle famiglie e delle fasce più fragili. Ricordate? Nessuno verrà lasciato indietro. Non era solo uno slogan (*Applausi*), ma stiamo cercando costantemente di tradurlo in fatti concreti.

Per tornare alla scuola, abbiamo messo in campo ulteriori risorse per l'innovazione digitale e la didattica a distanza, al fine di consentire a tutti gli studenti di proseguire il proprio percorso formativo, garantendo al contempo ai genitori strumenti per conciliare il lavoro alle rinnovate esigenze familiari mediante strumenti quali lo *smart working* e il congedo. Attenzione: questi interventi per sostenere le famiglie italiane sono solo il preambolo ad interventi via via più incisivi. Ricordo che l'assegno unico partirà proprio il prossimo anno.

Infine, voglio soffermarmi anche sullo sforzo straordinario delle nostre Forze dell'ordine, chiamate a garantire l'incolumità pubblica in questa delicata fase di contenimento del contagio. Abbiamo messo in campo ulteriori risorse volte a retribuire il loro encomiabile lavoro.

Ho esordito in questo discorso plaudendo al lavoro lungo e molto duro portato a termine. Chi è mancato in questa interlocuzione è solo che ha scelto scientemente di non farne parte. (*Applausi*). Signori miei, voi passerete alla storia non per le vostre lotte politiche, ma come i *leader* del «potevo, ma non ho voluto». (*Applausi*).

Concludo ringraziando tutti gli uffici che ci hanno supportato e ci supportano durante i lavori, i colleghi delle Commissioni bilancio e finanze, i relatori, i sottosegretari Castaldi e Guerra per la costanza, la pazienza e la dedizione mostrate durante l'esame del provvedimento, il cui testo arriva oggi in Aula arricchito e migliorato rispetto a quello di partenza.

Ciò che abbiamo fatto non solo negli ultimi mesi, ma in tutto questo ultimo anno, il modo in cui stiamo affrontando la più grande crisi economica del dopoguerra, sarà il più prezioso dei tesori che potremo lasciare alle nuove generazioni, nella speranza che - ne sono sicura - i prossimi due anni della XVIII legislatura saranno la base per costruire un Paese più inclusivo, tecnologicamente avanzato e votato all'equità sociale e di genere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Presutto.

PRESUTTO, *relatore*. Signor Presidente, con il collega Marino abbiamo ascoltato negli ultimi due giorni tanti interventi interessanti, ma devo dire in alcuni casi fuori luogo, e fuori luogo perché dobbiamo ricordarci che ci

stiamo muovendo in un contesto di pandemia mondiale; una pandemia che ha generato un'emergenza sanitaria e una economica rispetto alla quale non vi è una soluzione, non c'è una bacchetta magica con la quale intervenire e risolvere i problemi che stanno mettendo a dura prova l'Italia, e non solo.

Il provvedimento che abbiamo presentato da ieri in quest'Aula è particolare, speciale, nuovo, innovativo: quattro decreti inseriti all'interno di un unico disegno di legge. Ma non è stata un'idea, una genialata del Governo: è stata la necessità di rispondere a una seconda ondata di contagio che ha determinato due DPCM con misure restrittive necessarie per tutelare la salute degli italiani. Da queste misure restrittive sono generate delle conseguenze di natura economica, e non solo: anche organizzative di alcuni apparati dello Stato come la giustizia e la scuola. Si tratta di argomenti che stiamo affrontando dal mese di marzo con una logica consequenziale che non è irrazionale. Il Governo è stato accusato di mancanza di visione, ma credo che abbia avuto la visione migliore rispetto a una situazione molto incerta, difficile da prevedere.

Dobbiamo tenere conto anche di un'altra cosa: le risposte che sono state date e che bisogna dare ai cittadini devono essere veloci ed efficaci, e questo all'interno di un'attività ordinaria dello Stato che, soprattutto in questo periodo, sta vedendo alla Camera la discussione del bilancio. Quindi c'è un combinato disposto di situazioni in cui - da un lato - abbiamo il bilancio e la programmazione del *recovery plan* e - dall'altro - misure di ristoro aventi una importanza strategica fondamentale. È vero: ci sarà il decreto ristori cinque ma - lo ripeto - è un'esigenza governativa, e del Parlamento in questo caso, tenere conto di variabili economiche che mutano in conseguenza di aspetti sanitari che stanno condizionando l'attività politica dello Stato in funzione delle esigenze del territorio. Ritengo però che non sia giusto dire che il Governo non abbia o non abbia avuto una visione. La visione c'è stata fin dal primo momento e continuerà ad esserci.

Aggiungo che abbiamo lavorato, insieme al collega Marino, in tutte le varie fasi di questa trattativa che è stata soprattutto accompagnata, prima di entrare in Commissione, da un continuo confronto con le opposizioni. La collaborazione c'è stata, altrimenti questo provvedimento, che non serve alla maggioranza ma al Paese, oggi avrebbe avuto difficoltà nella sua discussione. Quindi, il senso di responsabilità che avete assunto e non avete voluto riconoscere nella sua interezza, ve lo riconosco. È un problema di unità nazionale rispetto un'emergenza che non ha colore politico, che non ha differenza geografica. (*Applausi*).

Oggi il Parlamento sta dando una risposta univoca alla Nazione ed è anche merito vostro. Io ve lo riconosco, in rappresentanza del MoVimento 5 Stelle. Poi le critiche fanno parte della dialettica politica, ma credetemi quando vi dico, da relatore del provvedimento al nostro esame di cui devo tutelare l'integrità, onore a voi. Oggi gli italiani vogliono non contrapposizioni politiche, ma risposte certe. (*Applausi*).

Noi, continuando con la stessa modalità di lavoro, con punti di vista differenti, secondo l'epistemologia del punto di vista vediamo la stessa cosa da punti diversi, ma è la stessa cosa. Ecco quindi che gli emendamenti ser-

vono a integrare il provvedimento. Qualcuno ieri ha detto che gli emendamenti migliori sono quelli presentati dal suo Gruppo. È certo che aiutare le imprese per la fornitura di energia elettrica o le Regioni non è un'idea sbagliata. Ve l'ho detto che avrei firmato anch'io emendamenti simili. Ma abbiamo gli affitti, abbiamo le RSA, abbiamo il potenziamento del Sistema sanitario, abbiamo la TOSAP e la COSAP e i relativi emendamenti non sono di secondo livello. Quindi, a chi ha usato ieri queste parole chiedo un esame di coscienza, perché sono tutti emendamenti che hanno una legittimità nazionale condivisibile. Oggi quest'Aula sta dando una risposta all'Italia veramente onorevole per tutti ed è anche merito del Governo e di tutte le rappresentanze politiche. Quello che faremo con il decreto ristori cinque è il recupero di quelle categorie che non potevamo accogliere per esigenze di natura finanziaria.

PRESIDENTE. La invito a concludere. Le ricordo che ciascun relatore ha cinque minuti per replicare.

PRESUTTO, *relatore*. Grazie, Presidente.

Andremo a coprire la filiera e dopo ci sarà il *recovery plan*.

Per il rilancio del Paese gli italiani vogliono certezze. Non vogliono contrapposizioni politiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marino.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signor Ministro, sottosegretari, dispiace avere cinque minuti di replica di fronte a un dibattito lungo e articolato, anche perché lo abbiamo seguito e, quindi, sarebbe una forma di rispetto poter replicare ai colleghi.

Vorrei che questi quindici secondi non mi venissero computati, ma chiedo che nella prossima Conferenza dei Capigruppo si tenesse conto anche della divaricazione dei ruoli proprio in funzione del rispetto che si porta ai colleghi quando si ascoltano e si ritiene che, magari, si debba anche replicare.

Dispiace che elementi di polemica, alcuni anche non proprio civili, abbiano travalicato quel necessario senso di comunità di cui ha bisogno il nostro Paese in questo momento e cui accennava molto bene collega il collega Presutto. Dispiace - come dissi in Commissione - che vi siano momenti in cui ci si dà del "tu" e momenti in cui ci si dà del "lei". Scherzando in maniera umoristica il collega di Bertoldi dice che ci sono anche momenti in cui ci si dà del "voi".

Pensavo che l'accordo potesse farci ritornare a quel "tu" in maniera costruttiva, e invece alcuni hanno impostato il dialogo con un "lei" talora altezzoso, scostante e non proprio molto disponibile.

Nella prima illustrazione del provvedimento che avevo fatto in Commissione, avevo parlato di un *work in progress* che era - lo avevamo capito - il naturale sommarsi dei quattro provvedimenti in uno. Ebbene, già allora avevo parlato non di una bipartizione fra maggioranza e minoranza, ma di una tripartizione che non è quella dello spirito delle leggi di Montesquieu, ma che è quella del rapporto fra Governo, maggioranza e minoranza. Pensavo ad

una narrazione positiva cui dare seguito anche nel ristori cinque, perché questa è stata parte del dibattito che abbiamo sviluppato. In alcuni casi, invece, c'è stata una *summa* di critiche un po' ingenerose, nonostante i milioni fossero passati da 600 a 620 e in questa ripartizione vi fosse stata la divisione di 380 per l'opposizione e 240 per la maggioranza, che si capisce proprio nella logica della tripartizione e non nella logica complessiva, perché il Parlamento è una cosa e il Governo - che pur è appoggiato da una maggioranza - è una cosa diversa. Su quelle risorse a disposizione si sono dovute fare delle scelte che sono state dettate dalla velocità e dall'importanza, e cioè per una volta si è tenuto in considerazione insieme sia ciò che è urgente, sia ciò che è importante, che di solito sono due categorie dello spirito su cui si tende un po' a confondersi.

Personalmente ho molto apprezzato la proposta avanzata nel dibattito generale del senatore Bergesio di 100 milioni per le filiere alimentari, come ho apprezzato quella della senatrice Cantù di 100 milioni per sostenere i bisogni dei sanitari o quella non quantificata della senatrice Nisini sui lavoratori fragili. Bisogna però fare delle scelte: la politica è anche assumersi la responsabilità delle scelte fatte e devo dire che anche noi della maggioranza avremmo potuto avanzare delle proposte su come spendere bene quei 380 milioni. La logica era quella della continuità prospettica, in un certo senso anche verso il futuro e verso il ristori cinque.

La maggioranza ha fatto delle scelte, e alcune le ha già illustrate il senatore Presutto e non c'è il tempo di dire quello che di positivo si è fatto. A tutto quello che il collega ha già detto aggiungo però la telemedicina, perché mi sembra una misura di grande civiltà soprattutto rispetto ai Comuni montani, quelli più abbandonati e più difficili da gestire. Ma ce ne sono alcune di importanza e rilievo come quelle per le abitazioni, e le cifre sono significative e importanti.

Ribadisco che questo è l'inizio di un percorso che dovrà approdare a qualcosa di diverso. Va tutto bene? No, voglio essere sincero. Penso che il tema della giustizia - ad esempio - forse sarebbe stato meglio affrontare in un provvedimento autonomo, come è emerso molto spesso nel dibattito, ma si è lavorato decentemente.

C'è un problema strutturale, però, che voglio denunciare in conclusione, che merita una riflessione autonoma: come legislatori abbiamo posto in essere una normativa emergenziale a cui non sempre è stata data dalla burocrazia sottostante una risposta all'altezza delle nostre aspettative, perché in alcuni casi c'era una *forma mentis* non adeguata. Nel libro «Il dopo» di Ilaria Capua c'è un bel passaggio in cui dice che dopo il virus dovremo comunque cambiare la nostra mappa mentale. Di questo sono profondamente convinto. Mi sembra che come legislatori abbiamo cercato di essere all'altezza delle nuove sfide a cui siamo chiamati, di cui dovremo dimostrare di essere veramente all'altezza a partire dal ristori cinque, che dovrà rappresentare un salto di qualità, portandoci a un livello di sistematizzazione, di organicità della trattazione di tutte queste materie di cui c'è assolutamente bisogno e di cui sono convinto saremo all'altezza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Ferrero.

FERRERO, *relatrice di minoranza*. Onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente i vostri interventi e soprattutto quelli di maggioranza - a me piace ascoltare - e ho colto tante lodi a questo provvedimento, tanta autocelebrazione e poche critiche devo dire - a parte qualche caso.

Vi ricordo, colleghi, che l'opposizione ha assunto un atteggiamento costruttivo, non ostruzionistico, senatore Dell'Olio.

Abbiamo presentato tanti emendamenti - rispondendo alla critica del senatore Fenu, li riteniamo davvero tutti importanti - cercando di correggere per quanto possibile un provvedimento che - ribadisco - secondo il nostro punto di vista è disorganico e senza visione. Contestiamo in origine la struttura e la *ratio* del provvedimento. Per tale ragione, noi relatori di minoranza siamo qui proprio per commentare il decreto ristori con una voce diversa e fortemente critica nei suoi confronti.

Contestiamo quindi il ricorso al calcolo del contributo a fondo perduto con il rapporto aprile 2020 su aprile 2019. Contestiamo il ricorso ai codici Ateco, che ha escluso ingiustamente tante categorie fortemente colpite dalle chiusure. Per noi era giusta una logica di filiera, era quella la logica da adottare. Contestiamo le proroghe arrivate troppo tardi, oppure non arrivate. Contestiamo le tante, troppe anomalie e contraddizioni, segnalate dal nostro Gruppo e un po' da tutta l'opposizione, che sono rimaste però inascoltate.

Sapete - ad esempio - che nel tanto martoriato settore della ristorazione l'IVA al tavolo è al 10 per cento e l'IVA per l'asporto al 22 per cento? L'ultimo pronunciamento dell'Agenzia delle entrate dice che l'asporto rimane con l'IVA al 22 per cento. Conoscete anche voi queste distorsioni. Perché non avete accolto - ad esempio - il nostro emendamento sull'armonizzazione dell'IVA per l'asporto? Non voglio pensare che si voglia far cassa sulla pelle dei ristoratori e sugli ignari cittadini.

Per quanto riguarda - ad esempio - la lotteria degli scontrini, continuo a battere sul punto perché i commercianti sono in grave difficoltà. Noi, assieme a tutte le forze di opposizione, abbiamo presentato un emendamento, ma non solo: lo ha presentato anche qualche forza di maggioranza, a firma addirittura del capogruppo del Partito Democratico in Commissione bilancio. Il nostro emendamento ha ricevuto un voto contrario e quindi, paradossalmente, anche le forze di maggioranza hanno votato contrariamente al loro stesso emendamento. Si trattava di un emendamento che non costava niente e avrebbe sollevato i nostri commercianti già in grave crisi da un'ulteriore incombenza. Evidentemente però l'avvocato degli italiani aveva già pronta la pubblicità ministeriale per incitare gli italiani al gioco, a tentare la fortuna. Permettetemi, signori: questa mi sembra davvero una vergogna.

È dall'inizio della crisi che noi chiediamo a gran voce un anno bianco fiscale e solo ora la maggioranza sembra ascoltarci. Cito le parole pronunciate ieri dal capo politico del MoVimento 5 Stelle: «È una misura fondamentale a cui stiamo lavorando anche grazie a una seria collaborazione istituzionale con le opposizioni». Colleghi, per carità, va tutto bene, ma ormai è tardi: dovevate darci retta magari qualche mese fa.

Non ci vuole tanto a capire che, prima di elargire le manette e l'elemosina agli italiani, bisogna *in primis* non farli pagare; è una misura di buon senso.

Vorrei fare, in conclusione, qualche riferimento alla collaborazione, questa sconosciuta. Abbiamo collaborato con i relatori, con il sottosegretario Guerra, che è sempre stato presente, e apprezzo l'impegno di tutta la Commissione. La collaborazione, però, in una crisi di siffatta portata vuol dire scrivere i provvedimenti coinvolgendo le opposizioni, o almeno consultandole. La collaborazione è rendere edotte le opposizioni dei verbali del comitato tecnico-scientifico. (*Applausi*). Sul punto mi dispiace contraddire il collega Presutto, ma collaborazione vuol dire non utilizzare logiche distributive dei fondi, a mio parere assurde.

Se noi pensiamo che, su 18 miliardi impegnati, ai parlamentari si sono lasciati da gestire 601 milioni, possiamo dire che sono briciole, sono un contentino; questo non per noi dell'opposizione, bensì per tutto il Parlamento. Non è una questione che riguarda soltanto la minoranza. I nostri emendamenti che abbiamo presentato erano tutti lodevoli, ma il Governo ci ha trattato come se ci avesse dato un lascito ridicolo, inesistente. Questa dovrebbe rappresentare la nostra attività di legislatori, di eletti, e invece, veniamo mortificati da provvedimenti governativi quasi per niente modificabili dal Parlamento.

Il mio appello, al netto del nostro giudizio negativo sul provvedimento in sé, è ancora una volta quello che avevo fatto qualche mese fa in quest'Aula. Ascoltateci, ascoltate le nostre proposte perché l'Italia ha bisogno di interventi seri (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.

TOFFANIN, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, dalla discussione in Aula è emerso che molteplici sono le criticità del decreto-legge in esame, a partire dai codici Ateco, dalla loro applicazione, dalla proroga delle scadenze fiscali così come è stata declinata, dal fatto che temi importanti come quello della giustizia siamo entrati in un provvedimento sui ristori per le attività economiche. Quattro decreti-legge sono stati emanati, uno dopo l'altro, non per la complessità del momento che stiamo vivendo, ma per il modo tardivo di operare di questo Esecutivo.

Si è parlato di scuola, ma non si può dire che l'eventuale riapertura delle scuole a gennaio - se riapriranno - sarà un successo, perché il vero successo sarebbe stato continuare con la didattica in presenza sin dall'inizio, così come è avvenuto in altri Paesi europei. Il fatto poi che lo sgravio dei costi fissi delle bollette elettriche sia stata una misura già presentata in un precedente provvedimento dal Governo e dalla maggioranza significa che le misure adottate da questo Esecutivo non sono sempre distanti dalla sensibilità delle opposizioni. Il problema è che i provvedimenti sono sempre adottati a *spot*, con risorse limitate, senza continuità e senza una progettualità su cui noi invece riteniamo sia necessario puntare.

Alcune proposte del centrodestra hanno riguardato temi corrispondenti a quelli della maggioranza, come dimostra una serie di emendamenti che sono stati approvati: ad esempio in materia di attenzione alle esigenze alle RSA, di agevolazioni alle assunzioni giovanili, di considerazione per l'editoria.

Noi dell'opposizione abbiamo ritenuto doveroso puntare su tre aree di intervento per concentrare l'azione in maniera efficace. Ci auguriamo ora che tali interventi trovino la necessaria continuità nei prossimi provvedimenti. Noi ci mettiamo a disposizione del Paese con le nostre proposte, non senza lo spirito critico necessario nel merito.

A tal proposito, con detto spirito oggi in questa sede ritengo doveroso ricordare le parole di monito pronunciate ieri sera da Mario Draghi che, in veste di co-presidente del gruppo di lavoro del G30, in un rapporto preliminare dell'organizzazione sul Covid, ha sollecitato le autorità ad agire urgentemente, perché in molti Paesi ci si trova sull'orlo di una crisi di solvibilità, più di quanto non sembri, specialmente per le piccole e medie imprese, considerando che i programmi di sostegno sono in scadenza e che le massicce iniezioni di liquidità hanno contribuito a schermare la situazione.

Tutte le nostre azioni sono ispirate a quest'obiettivo. Bisogna investire per far girare l'economia e far crescere il PIL con incentivi e riforme che favoriscano il mantenimento e la creazione di veri posti di lavoro.

Concludo il mio intervento ringraziando i colleghi relatori, il Governo, i Presidenti di Commissione e tutti i commissari per il lavoro che è stato svolto nelle scorse giornate (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottolineare l'importanza che anche per il Governo hanno avuto il dibattito e il lavoro svolto in Senato sugli importanti provvedimenti in esame.

Ci sono due aspetti che credo sia necessario sottolineare: in primo luogo, qualunque sia la valutazione che viene data - e abbiamo avuto valutazioni difformi rispetto ai provvedimenti originari - è indubbio che l'intervento e il lavoro fatto in Senato ne abbiano aumentato sia l'efficacia che la portata, con un contributo rilevante che è venuto - va riconosciuto come dato oggettivo - sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Questo è un aspetto che reputo positivo che va assolutamente sottolineato.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è che ancora una volta, qualunque sia la valutazione rispetto al lavoro svolto - e ne abbiamo avute di contrastanti - il dibattito che c'è stato, le critiche che sono state avanzate, i limiti e le sottolineature anche degli aspetti positivi emersi sono stati utili. Vorrei sottolineare che anche le critiche sono in parte condivise, perché anche il Governo che li ha proposti è consapevole dei limiti di questi provvedimenti. Poi ognuno dà la valutazione del perché sia stato fatto o meno così, ma tutto il dibattito svolto dovrà e potrà essere messo a frutto per i provvedimenti successivi. È infatti indubbio - e questo pure vorrei sottolineare come dato oggettivo - che fintanto che il nostro Paese dovrà combattere questa pandemia

terribile, così come stanno facendo gli altri Paesi d'Europa e - ahimè - del mondo, sarà necessario dare continuità ed essere vicini all'economia e alla società in ogni momento, cercando di affinare, completare e migliorare gli interventi, che pure dal punto di vista del Governo pensiamo siano stati già validamente messi in atto.

Quindi, ci sono aspetti positivi anche nel dibattito, nelle critiche e nei limiti evidenziati e nelle tante proposte - vorrei sottolinearlo - sono largamente contenute negli emendamenti, che non è stato neppure possibile esaminare perché i tempi sono stati stretti, e soprattutto negli ordini del giorno che li hanno recepiti e che devono essere valutati e considerati, perché sono ricchi di spunti. Penso che tutto questo lavoro potrà essere messo a frutto anche nel proseguimento dei lavori parlamentari.

Vorrei in particolare ringraziare, anche a nome del sottosegretario Castaldi che assieme a me e sotto il coordinamento del ministro D'Incà ha seguito per il Governo i lavori d'Aula, i colleghi sia di minoranza che di maggioranza, il Presidente di Commissione e i relatori, che molto pazientemente ci hanno accompagnato passo per passo, e ovviamente - dico «ovviamente», ma non sempre li ricordiamo con la dovuta attenzione - tutti i dipendenti degli uffici a cui abbiamo chiesto sforzi notevoli, sia festivi che notturni, cosa che non è proprio sempre da dare per scontata. Con questi ringraziamenti e con questo auspicio chiudo il mio intervento.

PRESIDENTE. Su disposizione del Presidente, sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 15,53, è ripresa alle ore 17,10).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Un attimo di attenzione, colleghi, perché la premessa che sto per fare è importante. Vi ringrazio.

Onorevoli colleghi, la Presidenza ha esaminato gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto ristori alla luce dei precedenti relativi ai provvedimenti d'urgenza, nonché in considerazione delle osservazioni e dei richiami del Presidente della Repubblica, contenuti da ultimo nella lettera dell'11 settembre 2020. In tale occasione, si è richiamata la sentenza n. 247 del 2019, nella quale la Corte costituzionale ha precisato che la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso.

Questa è parte della sentenza della Corte costituzionale.

Nel caso di specie, non si tratta di un unico provvedimento a contenuto plurimo, ma di ben quattro provvedimenti a contenuto plurimo succedutisi

nel tempo, tre dei quali confluiscono, attraverso emendamenti governativi, nel decreto-legge originario. Conseguentemente, nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite bilancio e finanze, si è reso necessario emendare i tre decreti successivi, divenuti a loro volta emendamenti al testo principale, attraverso lo strumento dei subemendamenti e di subemendamenti, per così dire, derivati. Solo ed esclusivamente per tale ragione sono stati ammessi subemendamenti aventi natura di veri e propri emendamenti aggiuntivi. Siffatta peculiarità non può tuttavia rappresentare un precedente di carattere generale, applicabile indistintamente per tutti i provvedimenti all'esame dell'Assemblea. Ciò per dire che questa è stata una misura eccezionale, per la difficoltà di lettura che tutti abbiamo avuto di questi provvedimenti.

Pertanto la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge, gli emendamenti di cui all'elenco distribuito.

Rispetto all'elenco distribuito, a pagina 7, al n. 162, l'emendamento indicato erroneamente come 23.0.1 è il 23.11.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che recepisce le modifiche proposte dalle Commissioni in sede referente, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rispetto alle parole del ministro D'Incà, il testo sembrerebbe quello che è stato approvato dalle Commissioni riunite in sede referente.

PRESIDENTE. Se mi fa concludere, forse ho qualcosa da aggiungere.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Lasci concludere me, signor Presidente. Adesso ci è stato consegnato un elenco di improponibilità di più di dieci pagine; chiedo pertanto di consentirci di verificare quali sono stati dichiarati improponibili e di sentire dal Governo se ritiene di accogliere o meno le proposte di improponibilità e quindi di recepirle all'interno del maxiemendamento che ha presentato.

PRESIDENTE. Le faccio una specificazione. Queste sono le improponibilità che, come Presidenza, abbiamo dichiarato rispetto a quelle che sono

state dichiarate dalla Commissione. Questo è un elenco di carattere generale e quelle sono le mie improponibilità.

Rispetto a questo, nel maxiemendamento il Governo ha trasmesso tutto quello che è stato approvato dalle Commissioni riunite. Ora a me sta rilevare, rispetto a quello che è stato inserito dal Governo nel maxiemendamento, quelle che ritengo essere le improponibilità e le stavo per pronunciare.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 161 del Regolamento, la Presidenza esamina il testo e fa le valutazioni che credo siano identiche rispetto alle improponibilità che lei ha dichiarato. È evidente che la fiducia il Governo la metterà non sul testo che è stato depositato, ma su quello che verrà sollecitato in senso modificativo da parte della Presidenza, e quindi porrà la fiducia su quel testo e non su quello che è stato depositato.

PRESIDENTE. Come ben sa, di solito il Governo presenta un testo che riproduce tutti gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione. Rispetto a questo testo, quello che ho distribuito è per completezza, nel senso di dire quello che fa la Commissione. Il giudizio del Presidente è inappellabile, come sa meglio di me.

Cosa diversa è il precipitato di quello che è stato deciso dalla Commissione e che è entrato in un maxiemendamento, che ho esaminato. Alla luce delle improponibilità che ho posto nel testo che ho fatto distribuire, vado a leggere quello che ritengo improponibile e lo sto facendo ora.

Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter del Regolamento, salvo nelle parti che riproducono gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite dichiarati improponibili dalla Presidenza. Li leggo: 5.46, 20.0.17, 21.14, 23.0.8... (*Commenti*).

Sto leggendo, vi pregherei di non interrompermi, colleghi.

Continuo: 23.0.11 (testo 2), 23.42, 26.1 (testo corretto), 27.0.7, 27.0.9, 33.0.25 (testo 4), 1.1000/508, 1.1000/3000/115, 1.1000/3000/264, 1.1000/3000/266, 1.1000/3000/325 (testo 2), 1.1000/3000/391 (testo 3), 1.1000/3000/410, 1.1000/3000/532 (testo 2), 1.1000/3000/533 (testo 2), 1.1000/3000/559 (testo 2).

MARINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, mi dispiace di averla interrotta e le chiedo scusa. Le chiedo, come forma di cortesia nei confronti dei relatori, se per favore può leggere secondo l'ordine del fascicolo che ci è stato consegnato, ma sono convinto che sarà così gentile da farci avere il testo, cosicché con calma (perché svolgiamo ancora un ruolo e cerchiamo di farlo fino in fondo) potremo espungere dagli emendamenti che abbiamo approvato, avendone contezza, quelli che ci appena letto.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di fare una fotocopia di questo elenco e distribuirlo ai colleghi, prima di tutto al Ministro, per facilitare il nostro lavoro.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Capisco l'eccezionalità degli eventi e anche del processo normativo, inclusa la difficoltà di far confluire la bellezza di quattro decreti-legge all'interno di un unico provvedimento e quindi il meccanismo dei subemendamenti, così diffuso e complicato. Del resto, l'Italia vive un passaggio molto difficile per l'emergenza sanitaria e altrettanto per quella economica.

Tuttavia, signor Presidente, mi sento obbligato a farle presente un tema soprattutto in prospettiva: personalmente, come tutto il mio Gruppo, ma credo forse tutta l'Assemblea, vivo con grande difficoltà un certo tipo di processo normativo, perché le forze politiche, con i loro Gruppi parlamentari, membri delle Commissioni alle quali lei ha assegnato i provvedimenti, discutono e si confrontano. La discussione e il confronto, signor Presidente, sono stati particolarmente delicati e hanno visto un atteggiamento da parte delle opposizioni che mi permetto di definire costruttivo: nei loro confronti va il mio ringraziamento per averci permesso oggi di arrivare in Aula. C'è una fase nella quale la discussione diventa difficile e scopriamo, solo alla fine del processo, che una parte di quelle decisioni che sono passate dalle Commissioni e che hanno avuto il loro voto viene poi vanificata da una sua legittima e indiscutibile decisione di improponibilità.

Signor Presidente, faccio il mio appello in prospettiva e in un'ottica costruttiva e fattiva, che risponde a un'esigenza politica, ma anche istituzionale. In futuro bisogna mettere le Commissioni in condizioni di arrivare alla votazione su un emendamento sapendo se, in caso di esito positivo, essa sarà o meno nel provvedimento.

Le assicuro che, in termini politici e parlamentari, è umiliante ipotizzare un lavoro, costruirlo e perseguirlo fino in fondo, per poi arrivare alla considerazione finale che tutto il lavoro a monte, spesso su diversi temi, è stato fatto su questioni che poi vengono definite improponibili da parte della Presidenza. Signor Presidente, lo ribadisco: non è una polemica, né una critica; è una situazione di grande emergenza ed eccezionalità, ma le chiedo di individuare i meccanismi affinché questo tipo di processo non possa più avvenire, perché sinceramente per noi tutti è umiliante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, prendo atto. La sua difficoltà è anche stata la mia, perché su questo testo abbiamo lavorato. Certamente, ci siamo trovati di fronte all'esame di 4.000 emendamenti. Non è stato tanto un problema di quantità, quanto di qualità. Come sa, valuto non il merito, ma l'estraneità di materia e su questo provvedimento è stato davvero difficile: per questo ho detto che è stata un'eccezione che non costituisce un precedente, perché spero che non ci sia più questo modo di lavorare.

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo perché il capogruppo Marcucci ha fatto riferimento a un disagio di tutti i Gruppi parlamentari.

Vorrei chiarire che nelle Commissioni 5ª e 6ª riunite, come Gruppo, sin da subito abbiamo ravvisato che alcuni emendamenti presentati, per quanto importanti e legittimi, erano totalmente estranei e non avevano nulla di attinente al decreto ristori. L'abbiamo dichiarato in più di un'occasione durante il dibattito e abbiamo anche deciso di non partecipare alla votazione di alcuni emendamenti, perché, al di là del merito, ritenevamo che fossero estranei per materia e che fossero altre le sedi in cui legittimamente potevano essere discussi e approvati, dall'esame della legge di bilancio a quelli di altri provvedimenti che avrebbero potuto essere portati in discussione.

È stato chiarito che la successione di quattro decreti-legge costituisce un percorso totalmente anomalo e lo condividiamo. Abbiamo assistito addirittura alla possibilità per il Governo di subemendare propri emendamenti al testo base. Ci auguriamo che tale procedura anomala non sia ripetuta in futuro, perché ha creato difficoltà nell'affrontare il provvedimento, la discussione e l'approvazione degli emendamenti. Ricordo perfettamente che nella fase finale alcuni emendamenti erano palesemente estranei alla materia del decreto-legge ristori, che riguardava i disagi e la necessità di dare risposta a categorie produttive di lavoratori danneggiate durante i periodi di chiusura delle Regioni e delle attività che sono sì sono succeduti. Invece, come spesso accade, c'è stata purtroppo la tentazione da parte di alcuni Gruppi e colleghi di presentare emendamenti totalmente estranei, che non citerò.

Signor Presidente, alla fine abbiamo bisogno di una sola cosa: disporre del tempo adeguato, che è necessario per visionare non tutto l'elenco iniziale, che giustamente ha riportato, ma quello ristretto delle improponibilità legate al secondo elenco di emendamenti, che vanno effettivamente a incidere sul testo sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Speriamo che la Commissione competente abbia un tempo adeguato e sufficiente per approfondire le modifiche, perché credo che l'Assemblea del Senato debba essere messa nelle condizioni di conoscere esattamente il testo su cui viene posta la fiducia e quali sono gli emendamenti espunti dal testo varato dalla Commissione competente.

Questo è l'unico mezzo attraverso il quale il Senato potrà dare un voto consapevole sul decreto-legge ristori. (*Applausi*).

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione quello che ha detto e condivido alcune cose, con molta sincerità. Tuttavia, avremmo bisogno - o almeno io personalmente - di fare un'ulteriore riflessione. Le chiedo pertanto qualche minuto, perché senza il testo davanti, con i numeri, non ho compreso alcune cose, pur ragionando su quello che ho ascoltato; avremmo bisogno però di un attimo di riflessione per valutare cosa la situazione comporti e qual è il voto che dovremmo esprimere. (*Applausi*).

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei solo dire che tra Governo, inammissibilità e dichiarazioni di improponibilità in Aula, oggi vedersi approvare un emendamento è come vincere un terno al lotto: siamo arrivati a questo punto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come Governo accettiamo le indicazioni della Presidenza sulle improponibilità proposte, nel contributo del testo per le improponibilità indicate all'interno del maxiemendamento; quindi, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1994, nel testo ritenuto proponibile dalla Presidenza, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

FARAONE (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, abbiamo la necessità di verificare i testi che ci sono stati sottoposti in relazione a quello varato dalla Commissione. Le chiedo pertanto una sospensione per poter esaminare, prima di qualunque altro passaggio, i contenuti del maxiemendamento.

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, il collega Faraone ci ha anticipato. Vogliamo riconoscerle la difficoltà - probabilmente inedita - di affrontare un decreto *matrioska*, ovvero un decreto-legge che ne contiene un altro, che a sua volta ne contiene un altro e così via; credo siano un evento senza precedenti nella storia del Senato decreti-legge che si succedono sotto forma di emendamenti, subemendamenti e subemendamenti al subemendamento.

L'attività dei Gruppi, ma anche degli Uffici e della stessa Presidente è stata resa complicatissima da chi al Governo ha scelto questa strada, pericolosa e confusa.

Peraltro voglio ricordare che circa venti giorni fa, in conferenza dei Capigruppo, avevo avvisato i colleghi e il Governo della difficoltà insormontabile di affrontare in Commissione, e poi inevitabilmente anche in Aula, un tema così delicato, dovendo avere a che fare con emendamenti che andavano a toccare il testo originario, mentre venivano toccati e modificati a loro volta da emendamenti successivi, che erano i decreti ristori tre, quattro e cinque. Avevamo chiesto dunque al Governo di legiferare con più ordine, magari prevedendo due decreti accoppiati e poi un altro, anch'esso accoppiato, ma non siamo stati ascoltati.

Adesso quindi è davvero incomprensibile che, soprattutto dalle parti della maggioranza, ci si lamenti della confusione in cui siamo costretti a votare questo maxiemendamento.

Venendo al merito dell'interruzione chiesta dal collega Faraone, anche noi abbiamo bisogno di una breve pausa per fare una verifica sugli emendamenti dichiarati improcedibili, in modo da riuscire poi in 5ª Commissione a dare il nostro giudizio, dopo aver approfondito, nel tempo sufficiente, quali sono quelli che non sono stati ammessi dalla Presidenza.

MARINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo ai fini di una pulizia del lavoro, perché, se ho capito bene, nell'elenco che gentilmente ci ha fatto avere sono indicate le improponibilità rispetto al testo che doveva essere posto in votazione.

Vedo tuttavia alcune differenze, per cui sarebbe utile un confronto. È stato dichiarato improponibile, ad esempio, l'emendamento 27.0.7, mentre quello posto in votazione è il testo 2. Lo stesso vale per l'emendamento 27.0.9: anche in questo caso, la proposta emendativa posta in votazione è il testo 2. Non riesco poi a trovare l'emendamento 1.1000/3000/391 (testo 3).

Chiedo quindi una verifica soltanto per capire se l'elenco che ci è stato distribuito è quello con il quale ci dobbiamo confrontare rispetto al testo.

PRESIDENTE. Senatore Marino, mi chiede dunque una sospensione per fare una verifica, anche se non riesco a seguirla, perché devo controllare, confrontando con il mio elenco.

Sospendo dunque la seduta per un quarto d'ora. (*Proteste*). Colleghi, è inutile che protestiate, perché mi viene chiesto un controllo sul testo da parte del relatore. (*Applausi*). Siamo all'assurdo.

Sospendo la seduta per un quarto d'ora, per controllare il testo con il relatore.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi sembra che tutti i Gruppi, all'unanimità, siano d'accordo sulla richiesta di una sospensione congrua, al fine di consentire che vengano analizzate tutte le modifiche contenute nel maxiemendamento. Tuttavia, considerato che alle ore 18 si dovrà procedere alla sanificazione dell'Aula, a questo punto, anziché sospendere per un quarto d'ora la seduta, forse si potrebbero riprendere direttamente i lavori alle ore 19, in modo tale che ci sia tutto il tempo per analizzare il maxiemendamento e per la sanificazione, così da poter poi ricominciare.

Ho letto in questo modo gli interventi che mi hanno preceduto. Cosa facciamo in un quarto d'ora, con tutte queste improponibilità? Direi che serve più tempo.

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo fare chiarezza su questo punto.

Il ministro D'Incà ha posto la questione di fiducia. Ho dichiarato le improponibilità rispetto al testo che è stato approvato in Commissione e ho fatto distribuire l'elenco degli emendamenti.

La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo, così come stralciato. Tuttavia, prima di trasmettere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, il testo dell'emendamento alla Commissione bilancio, atteso che il relatore, insieme ad altri, mi ha chiesto di fare una verifica rispetto all'elenco degli emendamenti che è stato già distribuito e a quello degli emendamenti che sono stati da me stralciati rispetto al maxiemendamento, sospendo la seduta per venti minuti, fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,04).

Colleghi, in effetti, nell'elenco delle improponibilità del maxiemendamento gli emendamenti 27.0.7 e 27.0.9 non riportavano la specificazione che si trattava di testo 2. Per il resto va tutto bene.

Nell'elenco di carattere generale va stralciato dall'improponibilità l'emendamento 1.0.52. Purtroppo, su 4.000 emendamenti qualche imprecisione può capitare.

Detto questo e fatta un'utile consultazione con il relatore, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,06, è ripresa alle ore 19,08).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge in materia di tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza Covid.

Per la discussione sulla fiducia è stata ripartita un'ora e venti minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finale e la chiama.

È stato inoltre stabilito che la seduta di domani avrà inizio alle ore 10,30.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1994 e della questione di fiducia (ore 19,09)

PRESIDENTE. La Presidenza precisa che l'elenco in distribuzione sulle improponibilità va corretto, nel senso che il riferimento dell'emendamento 23.0.8 va inteso come 23.0.8 (testo 2), identico all'emendamento 23.42.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, volge al termine la trattazione di questo decreto-legge anomalo. Voglio ricordare come sia la prima volta che a un decreto ne seguano altri tre, che ne diventano poi parte attraverso emendamenti. Quindi si può parlare di un decreto-legge ristori quattro in uno. La rituale verifica delle inammissibilità per l'Aula ha portato poi allo stralcio di ben venti emendamenti, di cui undici con testi 2, 3 e addirittura 4.

Ma voglio sottolineare come ci sia stato un altro strappo al Regolamento e alle prassi da parte di questo Governo con la sua maggioranza, con altri colpi alla Costituzione. Insomma, già abbiamo dovuto vedere il quasi sistematico superamento del bicameralismo perfetto, ormai abolito, e soprattutto sempre e regolarmente la fiducia posta sui vari decreti-legge. Ricordo - mi piace ricordarlo tutte le volte - che dovrebbe esserci un equilibrio sancito dalla Costituzione, che parla appunto di un equilibrio che deve essere sempre mantenuto tra i cinque organi costituzionali. Ripassiamo insieme: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Corte costituzionale e magistratura. Mi sembra che di strappi a questo equilibrio se ne facciano molti e si continui soprattutto a farli. Ed ogni volta che si fa uno strappo, è un precedente che nel tempo si mantiene: una cosa di una gravità inaudita (*Applausi*), ma per la quale c'è silenzio assoluto. Sono tutti precedenti pericolosi.

Molti colleghi della maggioranza hanno contestato la modalità della nostra condotta, definita ostruzionistica. Ma come? Il MoVimento 5 Stelle fa 1.109 emendamenti (il 15 per cento) e va tutto bene, mentre la Lega ne fa 1.281 (il 18 per cento) e fa ostruzionismo? Ma cosa pretende la maggioranza?

(*Applausi*). Non dovremmo presentare emendamenti e non usare i tempi previsti dal Regolamento? Oppure anche cantare «Viva Conte presidente, noi diciam che grande mente»? Volete che cantiamo le canzoncine? (*Applausi*). Roba da matti. Se una parte della maggioranza ha presentato 1.109 emendamenti, vuol dire che non è soddisfatta del decreto evidentemente, altrimenti perché presentare tante proposte di modifica? Vuol dire che secondo voi il decreto al nostro esame è lacunoso. Secondo noi lo è sicuramente, non è un buon decreto-legge.

Soprattutto volevo dire che i nostri emendamenti sono volti a migliorare il testo e a dare ristoro a molte realtà completamente dimenticate. Voglio fare un esempio che ritengo molto significativo. In un'epoca così *green*, in cui tutti i giorni si parla di svolta *green* e si dice che bisogna cambiare modalità di vita, di produzione, di attenzione e cultura, noi eravamo tutti convinti che bisognasse salvare il mondo dell'apicoltura. Sappiamo tutti che le api sono al centro dell'intero ecosistema che dipende da loro. Sono infatti responsabili di circa il 70 per cento dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi e garantiscono il 35 per cento della produzione globale di cibo. Io ero convinta che il nostro emendamento in materia sarebbe stato approvato con entusiasmo e all'unanimità e invece è stato ignorato. Quindi, anche il vostro essere *green* è fasullo, perché poi, alla prova dei fatti, come questo sono state ignorate tantissime categorie e tantissimi settori dietro i quali ci sono persone vere e famiglie vere. Che fine faranno?

L'Istat ha riportato, qualche giorno fa, un dato sconvolgente: su 73.000 aziende in crisi 17.000 non riapriranno. Quante persone, quante famiglie, quante storie, quanta disperazione dietro tutto questo. Però non c'era abbastanza capienza. Si può capire, ma il provvedimento è veramente incompleto. Si sarebbe potuto fare tanto.

Alla fine, comunque, dopo tutto il lavoro in Commissione, dopo tutto questo, il Governo ha chiesto ancora la fiducia, sempre nella solita modalità e - lo dico per rispondere ai molti colleghi che hanno contestato anche questa cosa - abbiamo certamente contratto un debito. Prima c'è la sopravvivenza ma, se non ci sarà un sostegno per lo sviluppo, non andremo molto lontano. Ai nostri figli e ai nostri nipoti negli zaini metteremo dei sassi, e cioè i debiti che impediranno loro di vivere in una fase di sviluppo e di ripresa. Tale aspetto è veramente di una gravità unica. È per quello che parliamo di lungimiranza. Bisogna pensare alla sopravvivenza e al ristoro, ma anche alla possibilità di sviluppo e - a nostro avviso - questa indispensabile parte per rilanciare il PIL, lo sviluppo e l'occupazione è troppo debole. Il resto d'Europa sta andando ad un'altra velocità, ci mette altre cifre. Sono tanti soldi, ma non ne abbiamo mai visti così tanti. Se saranno usati male, sarà veramente la rovina.

Noi continuiamo a dirlo, continuiamo a urlarlo. Abbiamo cercato di lavorare al meglio, anche con comportamenti responsabili. Abbiamo avanzato proposte serie sulle quali sono stati trovati accordi, ma moltissimi emendamenti ordinamentali sono stati completamente ignorati. A me dispiace anche perché riconosco che ci sono state interlocuzioni con alcuni colleghi di Commissione e anche con il Governo importanti e assolutamente apprezzabili, ma poi, alla fine, il discorso è sempre lo stesso. E dovrete anche voi, cari colleghi della maggioranza, essere infuriati, perché non si può dire che

come centrodestra e come opposizione abbiamo avuto 380 milioni. Il fatto è che il Parlamento tutto è stato trattato malissimo, perché anche voi potevate avere tantissime proposte serie da fare, ma al Governo, di noi, ma anche di voi, sinceramente non importa tanto. (*Applausi*). Io penso che, al di là di tutto, sia una cosa veramente grave e mi spiace che da parte della maggioranza, tutto sommato, non si dica più di tanto su questo fatto. Stanno cambiando questo Paese e va bene, non fa niente, ma stiamo parlando della nostra istituzione, della nostra Costituzione, ma è sacra a giorni alterni? Mi sembra veramente una cosa molto grave. Siamo già al *quinquies*, non capisco perché non sia stata messa la cifra che si pensava di utilizzare per il *quinquies* nella legge di bilancio, ma c'è stato risposto che probabilmente non avrebbe resistito agli attacchi feroci e famelici di alcune parti. Tra un mese saremo qui a parlare del *quinquies*, non so come andrà a finire. Io e i miei colleghi della Lega siamo sinceramente preoccupati, ma continueremo a fare la nostra parte con serietà. Spero che capiate che è faticoso anche fare opposizione e sinceramente sentirci dire, come addirittura dobbiamo fare opposizione mi sembra una cosa fuori dal mondo. (*Applausi*). Noi continuiamo a fare quello che riteniamo giusto, in maniera seria e sempre in rappresentanza delle aziende, delle famiglie e dei cittadini, che meritano attenzione anche se sono piccoli e in settori che sembrano insignificanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, questo è il dibattito sulla fiducia e quindi non è più il dibattito sul merito del provvedimento. La fiducia, che è un atto generale sull'operato del Governo, appunto prescinde dal merito del provvedimento su cui abbiamo cercato, e soltanto in parte ottenuto, di realizzare un nostro intervento migliorativo, come tutte le forze del centrodestra e dell'opposizione. Si tratta della fiducia e quindi in questo caso non possiamo che esprimere con forza il nostro no. Abbiamo detto no in altre occasioni a questo Governo che esautora il Parlamento e al suo Presidente che esautora il Governo. Abbiamo detto no a questa maggioranza che, in piena emergenza Covid, si divide - sembra - su questioni di Ministeri e di poltrone (togliti tu che mi ci metto io) ed è qui la prima anomalia che voglio evidenziare a questa Assemblea. Si pone la fiducia e la si discute mentre è in atto una verifica di Governo. Qui ponete la fiducia, in piena sessione di bilancio alla Camera, con una verifica di Governo in atto. C'è una verifica sul vostro Governo e nel contempo chiedete al Parlamento la fiducia. È una questione di poltrone? Non è una questione di poltrone, vi credo, perché è peggio: è una questione di cassa, di denaro e di *intelligence*, di Servizi. Lo ha detto uno tra voi, un ex Presidente del Consiglio, quando ha parlato dei Servizi, della delega, dell'Istituto cibernetico del nostro Paese. Ed è un problema di cassa e io direi di banca o di banche. Noi sappiamo bene che voi vi accapigliate sul tesoretto.

Io qui in Aula, l'altro giorno, parlando del Presidente del Consiglio, l'ho definito come Gollum nella saga «Il signore degli anelli». Pensate alla scena in cui Gollum è attorno al tesoretto e dice agli altri che il tesoretto è suo e solo suo, e voi, tutti intorno a questo presunto tesoretto, dite che no, è anche

vostro. Non basta la cabina di regia, non è soltanto suo questo tesoretto, ma è anche vostro.

Parliamo del *recovery fund*, che non è né nostro, né vostro, è dei nostri e vostri figli perché saranno loro costretti a pagare i debiti che accendiamo. Anche per questo vi diciamo no oggi. Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che usavano l'immagine dell'apricatole che apriva le scatole di tonno: ciò che state facendo è la tonnara della democrazia, che voi state facendo perché oggi servono molti soldi. L'Italia è infatti il Paese che aumenta più di altri il debito pubblico e perché ha le imprese in sofferenza più di altri. Chi li mette questi soldi e perché di soldi, di denaro e di banche si tratta?

Un sovranista - che forse tale non è - come Federico Fubini, così come altri che vi invito a leggere che, d'altra parte, fanno parte del vostro Pantheon, nel «Corriere della sera» l'altro giorno ci dice che c'è una strana tensione tra Parigi e Roma per tanti progetti, per il progetto Gaia, per lo spazio e l'avio, per il 5G, per il sistema di pagamento. Cosa vogliono questi francesi? Ci dice anche che tra Parigi e L'Aia, tra Parigi e l'Olanda, con la supervisione tedesca, c'è uno strano aggirarsi in Europa. Cosa dice Federico Fubini, e non un sovranista? Dice che si stanno cercando di chiudere tutte le strade aperte dal Governo italiano negli ultimi anni per salvare l'operatività delle banche. Con il MES, l'unione bancaria e con tanti altri, stanno chiudendo tutte le strade di salvataggio delle banche. Non lo dico io, lo dice il «Corriere della sera» e Federico Fubini. Ciò perché in Italia, qualcuno sospetta, che a Parigi si stia cercando di chiudere la scappatoia per i salvataggi in modo da gettare le basi di una nuova stagione di acquisizione di banche italiane in difficoltà da parte di Paribas, Société generale, Crédit Agricole e quant'altro ancora.

Perché parlo di banche proprio a voi due? Al Partito Democratico e al MoVimento 5 Stelle? E perché lo faccio in questa occasione? Perché mentre noi abbiamo proposto e ottenuto - e ringraziamo la Presidenza per aver salvaguardato quell'emendamento - che la *golden power*, che noi stessi chiedemmo al Governo a marzo e poi il Governo ci concesse ad aprile per estenderla al sistema bancario e assicurativo del nostro Paese - lo chiedemmo noi e voi ce lo avete concesso - e non a caso ai soggetti dell'Unione europea, fosse estesa oltre la scadenza imminente del 31 dicembre, ottenendola per altri sei mesi. Avete quindi gli strumenti per tutelare quello che non io, ma il «Corriere della sera» denuncia si stia preparando come il sacco delle banche e del risparmio italiano. Sì, avete gli strumenti, però nel frattempo state operando male perché - lo dico qui e lo ripeterò - sulle banche italiane sta accadendo che mentre noi discutiamo e vi forniamo lo strumento per proteggere l'Italia, voi, alla Camera dei deputati, nella manovra di bilancio avete inserito una norma, peraltro senza definire lo stanziamento, che facilita le aggregazioni e le fusioni tra le banche per sopperire a quello che sta per capitare, a quello che anche Draghi ha denunciato oggi, una nuova ondata anche di insolvenze, di crediti deteriorati che metterà a rischio il sistema del nostro Paese. Da Nagel, un banchiere, è stata definita una bomba atomica. Mi riferisco a quella norma che, guardate caso, non ha uno stanziamento, ma sui giornali si parla di 3 miliardi, per Banca Monte dei Paschi di Siena. Stiamo parlando di una banca che è già costata allo Stato 14 miliardi di euro (è difficile fare i conti, ma fateli insieme

a me) tra primo salvataggio, ricapitalizzazione, ristori agli azionisti e poi l'acquisto da parte di AMCO di 8 miliardi di crediti deteriorati. Poi in queste ore è saltato l'amministratore delegato Mustier (un salto anticipato), perché lo abbiamo fermato nell'ipotesi che vendesse, che scorporasse la parte internazionale di Unicredit per cederla a francesi e tedeschi in cambio della fusione con Banca Monte dei Paschi di Siena, con la vostra banca. Voi avete stanziato 3 miliardi su quella norma per favorire la fusione e poi altri 2,5 miliardi grazie al cosiddetto decreto agosto per favorire la ricapitalizzazione. Poi c'è la manleva di 10,2 miliardi che dovete garantire. Colleghi dei 5 Stelle, facciamo le somme e, nella migliore delle ipotesi, arriviamo a 20 miliardi di euro, ma che possono arrivare a 30 miliardi di euro - giusto? È così? - quanto vale il *recovery fund* per l'Italia!

Ebbene, il MoVimento 5 Stelle presenta un emendamento che è stato accantonato alla Camera, perché proprio su questo si sta facendo la verifica di Governo: se banca Monte dei Paschi di Siena resta in mano ai 5 Stelle, che se ne sono impadroniti pochi mesi fa e che vuole fare una banca pubblica insieme a Carige e alla Banca popolare di Bari, o se la banca del PD torna al PD che si è preso Unicredit con Padoan. Di questo stiamo parlando (*Applausi*). Vi state accapigliando e la verifica è su chi prende la banca, su quale ditta lo fa, se quella dei 5 stelle o quella di Bersani, Gualtieri e Padoan. È su questo che state sacrificando il Paese.

PRESIDENTE. Concluda senatore.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, capisco che per lei...

PRESIDENTE. No, senatore, ha semplicemente terminato il tuo tempo. Non mi permetterei mai, quindi concluda, visto che il suo tempo è terminato.

URSO (*FdI*). Se quell'emendamento di 500 milioni venisse approvato farebbe saltare il Monte Paschi di Siena (o meglio rimarrebbe pubblica), ma consentirebbe a una sola banca, a Crédit Agricole e ai francesi, di fare l'operazione sul Credito Valtellinese con i soldi pubblici. Vale 450 milioni, sarebbero gli unici a farlo. Di conseguenza il sistema italiano sarebbe scoperito.

Altre cose vi dirò in questi giorni quando il disegno di legge di bilancio arriverà all'esame del Senato. Per il momento basta solo questo. Per concludere, la verifica è su chi si prende le banche italiane e questo non ve lo permetteremo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (*PD*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, io continuo a pensare (e questa è la posizione del Partito Democratico) che il confronto tra la maggioranza e l'opposizione nelle Commissioni riunite sia stato utile e costruttivo, lo ribadisco. In molti casi, lo voglio ripetere ai colleghi intervenuti poc'anzi, a cominciare dal senatore Urso, il voto di fiducia

viene dopo aver votato il mandato al relatore, dopo aver approvato in Commissione, in un percorso ordinato, diversi emendamenti, frutto di una collaborazione costruttiva tra maggioranza e opposizione. I relatori hanno svolto un compito complesso e difficile con equilibrio; il Governo ha contribuito a favorire un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione. Questi sono i fatti. Non serve alzare il tono della voce, anzi in molti casi gli urli nascondono l'assenza di proposte e di contenuti propositivi utili a quest'Assemblea e soprattutto al Paese nella gestione di una fase così difficile come quella della pandemia che stiamo attraversando. Questi sono i fatti che confermano che è utile un confronto tra maggioranza e opposizione e che il confronto tra maggioranza e opposizione si è sviluppato nella pienezza del suo funzionamento. La questione di fiducia viene posta dopo questi voti e dopo questo percorso ordinato e costruttivo.

Se molti temi, a cominciare dall'esenzione dalla COSAP e dalla TO-SAP, dal tema dei dottorandi, dal sostegno alle residenze sanitarie, così importanti e così in difficoltà in questa gestione pandemica, così come l'intervento per favorire la riduzione dei canoni sugli affitti, insieme alle tante altre proposte che voglio per chiarezza sottolineare, dalla riduzione del peso delle bollette energetiche fino agli interventi utili nei confronti del sistema delle Regioni e del sistema dei trasporti in questo Paese, sono tutti temi che hanno visto un largo consenso all'interno della Commissione e sono il frutto, e dunque l'arricchimento, di una prospettiva legislativa utile e complessa. Siamo infatti in presenza di quattro decreti convertiti in uno, che credo debba essere un patrimonio non così poco rilevante, come in molti casi è stato rappresentato in questa sede. Lo dico perché ho grande rispetto per le prerogative dell'opposizione, però il contesto che ho raccontato non è compatibile con le tante affermazioni che ho ascoltato in quest'Aula dai colleghi del centrodestra: attribuire cioè al Governo la responsabilità della seconda ondata pandemica e chiederne ogni tanto (anzi oserei quasi dire spesso) le dimissioni è, credo, il volto peggiore di un'opposizione irresponsabile che non solo mostra la sua contrarietà nei confronti del Governo, ma ostacola il bene comune, cioè le famiglie e le imprese italiane. Questo esercizio credo che rappresenti il volto peggiore delle prerogative così importanti che invece le opposizioni potrebbero rappresentare, perché dentro una pandemia è un'anomalia italiana la richiesta di dimissioni, una critica senza contenuti e in molti casi una critica che trova la non verità delle proposte rispetto agli atti acquisiti da parte del Governo. È un'anomalia italiana.

In ogni angolo del Paese questa pandemia ha un volto duro e difficile. La seconda ondata pandemica ha attraversato l'Italia come tutti gli altri Paesi europei e se guardiamo al tasso di mortalità, che oggi anche l'Istat ci mette di fronte, siamo di fronte ad un tasso di mortalità che supera quello di una guerra. E se siamo di fronte ad un percorso (non voglio fare anticipazioni) che probabilmente dovrà vederci protagonisti della gestione di una terza ondata pandemica, che speriamo di evitare e di scongiurare, questo quadro richiede responsabilità. Dovete togliere di mezzo urli e insulti inutili e avanzare proposte costruttive nell'interesse del Paese. *(Applausi)*.

Questo per quello che ci riguarda è la sfida che abbiamo di fronte. Siamo perfettamente consapevoli che stiamo parlando di oltre 20 miliardi di

euro, 8 miliardi di nuovo indebitamento e 12 miliardi di riutilizzo di risorse che erano già inserite all'interno dei saldi di finanza pubblica. Sono risorse utili perché i codici Ateco hanno sì dei limiti, ma hanno consentito all'Agenzia delle entrate, in tempi celeri, di garantire ristori che in qualche modo hanno fatto un'opera di prevenzione di fronte a conflitti sociali possibili, perché quando si introducono nuove limitazioni il rischio di un conflitto sociale cresce.

Allora, colleghi, lo dico con grande chiarezza: dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che dentro un'emergenza si possano affrontare temi strutturali irrisolti. Io credo che il Governo abbia prodotto numerosi decreti ristori e ne elaborerà altri nelle prossime settimane anche per il mese di gennaio; non è il frutto di una mancata programmazione, ma è il frutto dell'esigenza di leggere le dinamiche economiche per dare risposte adeguate a dinamiche economiche complesse e inedite che dovremo affrontare. Potrei fare un esempio banale: dobbiamo mettere anche in cantina la dietrologia e il dibattito del passato. Ho sentito parlare da rappresentanti del centrodestra e dell'opposizione di un anno fiscale bianco, di meno tasse per tutti, di sospendere la pressione fiscale e il gettito delle entrate del nostro Paese. Guardate che non c'è lo spazio; è un qualcosa di iniquo e ingiusto. Noi dovremo sempre di più lavorare sull'equità e sulla riduzione delle disuguaglianze perché questa crisi pandemica ci mette di fronte nuove disuguaglianze e non colpisce tutta l'economia allo stesso modo. Sarà necessaria, d'ora in avanti, se vogliamo accompagnare la gestione dell'emergenza, una visione per l'uscita dell'emergenza. Da qui nasce l'esigenza di un quinto decreto ristori a gennaio, dove dovremo fare con grande concretezza un'analisi sulle filiere che sostituisca quella dei codici Ateco, che possono servire in una prima emergenza, ma non sono lo strumento e la risposta compatibile con l'esigenza di individuare le filiere più colpite. Una cosa è la manifattura che esporta nel mondo le macchine automatiche e un'altra sono il turismo e i servizi, che hanno bisogno di coprire l'intera filiera.

I nuovi provvedimenti economici dovranno individuare le filiere al posto dei codici Ateco.

Chiedo al Governo di tenere conto del lavoro svolto nelle Commissioni. Ci sono tanti emendamenti approvati che vanno verso la trasformazione dei codici Ateco in filiere; vanno nella direzione di esaminare per alcune filiere non il mese su mese, ma il trimestre su trimestre; vanno nel senso di individuare le priorità per salvare le imprese, che non sono tutte uguali. Ciò riguarda anche il tema della riduzione della pressione fiscale. Forse vi siete dimenticati che il decreto ristori-*quater* viene scritto per prorogare le scadenze fiscali, utilizzando sette degli 8 miliardi di euro a disposizione circa per cominciare a costruire le condizioni per ridurre la pressione fiscale. Anche se ciò non avverrà per tutti, come ci state chiedendo, riguarderà le filiere più colpite dalla crisi.

Non c'è lo spazio per la demagogia dell'Ottocento e del Novecento, che continua a dividere maggioranza e opposizione su *slogan* inadeguati nella lettura della crisi pandemica perché le disuguaglianze aumenteranno e l'esigenza della progressività - che per voi è una brutta parola, mentre per noi è

bella e significa far pagare in proporzione al reddito prodotto - deve intervenire anche per dare una mano alle imprese in maniera diversa rispetto a chi è più colpito da chi, magari, non ha subito gli effetti della crisi o dentro la crisi è stato in grado di reggere la sfida.

Per poter uscire dall'emergenza, l'esigenza che abbiamo oggi è di cominciare ad accompagnare nel prossimo decreto delle misure per uscire dall'emergenza. Ciò significa che probabilmente diverse misure economiche dovranno essere equiparate alla trasformazione in chiave energetica dell'economia; diverse misure economiche dovranno essere direttamente collegate allo sviluppo dell'Italia digitale. Le diverse misure economiche, quindi, dovranno tenere conto dei primi programmi, del quadro nuovo nelle dinamiche europee e richiedono nuovi strumenti. Io ne cito uno solo per tutti. Ci accorgeremo sempre di più che la transizione ecologica dell'energia e dell'economia e la transizione digitale richiedono un percorso di formazione universale. Noi avremo bisogno degli ammortizzatori selettivi, di un reddito di formazione e di aiutare le persone deboli e fragili che restano indietro con il reddito di cittadinanza, ma avremo bisogno di un reddito di formazione per accompagnare le dinamiche del lavoro verso il futuro. Le politiche attive richiedono una riforma. Allora, dico con grande chiarezza che questa deve essere l'asticella della sfida.

Con il decreto ristori bisogna cominciare a traguardare un'uscita dell'Italia dalla crisi. Questa non è mancanza di programmazione, ma capacità di lettura delle ricadute pandemiche che dobbiamo affrontare insieme. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, da ieri pomeriggio e per tutto l'arco della mattinata abbiamo assistito a una discussione surreale sui ristori uno, ristori due, ristori tre e ristori quattro. Ora, come giustamente è stato annunciato e ricordato, sappiamo che ci sarà il ristori cinque.

Eppure, la cosa che mi ha sorpreso maggiormente in questa fase di intreccio che c'è tra i diversi decreti-legge, l'uno dentro l'altro come scatole cinesi - in cui davvero non si capisce cosa contenga l'una, ma si capisce quanto sia facile che sia in contraddizione con quella che la precede e con quella che la segue - ciò che, ripeto, mi ha veramente sorpreso sono state tre testimonianze di pochi minuti fa.

La prima è stata quella del Governo, concretamente nella persona del sottosegretario Guerra, la quale ha voluto giustamente rivendicare la qualità del lavoro fatto anche dal Parlamento, dal Senato, riconoscendo limiti ed errori dei provvedimenti così come erano usciti dalle mani stesse del Governo. È stato un tono molto pacato il suo, direi anche molto umile, ma chiaramente decisamente orientato a sottolineare i limiti strutturali dei documenti che ci sono stati consegnati e la mancata attività di revisione degli stessi documenti, l'uno accanto all'altro, che il Governo per primo avrebbe dovuto fare.

Il Governo avrebbe dovuto cercare il punto di sintesi di ciò che presentava al Parlamento e non affidare a quest'ultimo i diversi testi perché ne

cogliessimo le contraddizioni, le convergenze, e di conseguenza ne proponessimo - in una sintesi costruttiva - gli elementi positivi.

È mancato questo lavoro proprio da parte del Governo; non lo dico io evidentemente, ma l'ha detto il Sottosegretario ed è agli atti.

La seconda testimonianza che vorrei sottolineare - anch'essa mi ha colpito molto - si riferisce a quando il collega senatore Faraone, capogruppo di Italia Viva, si è alzato in piedi chiedendo dieci minuti, un quarto d'ora, ovvero il tempo necessario a cercare di capire che diamine avremmo votato. Ora, evidentemente non è un Capogruppo dell'opposizione; è un Capogruppo della maggioranza, ma a questo punto tutti potremmo immaginare che - si sa - quelli di Italia Viva ogni giorno che passa ce ne hanno una per negoziare la loro posizione e il loro ruolo all'interno del Governo e provare a contare di più. Insomma, avremmo potuto pensare che il buon Faraone prendeva quella posizione per evidenziare e denunciare il fatto che eravamo sollecitati a votare uno strumento normativo del cui contenuto la stessa maggioranza era ignara.

Terza testimonianza che mi ha parimenti colpito è stata quella del relatore, che per primo ha detto di voler leggere che cosa avremmo votato. Il relatore, il garante della legge, colui che in qualche modo garantisce non solo il prodotto finale, ma anche le procedure alla luce delle premesse, non sapeva che cosa avremmo votato; quindi, giustamente, ha chiesto tempo.

Il Governo, un partito di maggioranza e il relatore del disegno di legge si trovavano davanti a quello che una volta avremmo chiamato un oggetto misterioso: non so su che cosa ci stanno chiedendo la fiducia.

È evidente, colleghi, che chiedere la fiducia su un oggetto che i principali responsabili non sanno cosa contenga è un atto di grande arroganza. È un atto che sta a significare: non importa che cosa ti dico, tu la fiducia me la dai perché io governo, perché tu sei tu e quindi ti devi fidare.

È molto difficile, come si dice, affidarsi e fidarsi di qualcuno che non sa che cosa chiede, di qualcuno che ha perso di vista il processo, perché quando il relatore dice di voler leggere cosa c'è scritto vuol dire che egli stesso ha perso di vista il filo di Arianna, che avrebbe dovuto attraversare l'intero procedimento.

Signori, tra pochi minuti ci chiederete la fiducia *nominatim*, sappiamo già come finirà: l'opposizione dirà chiaramente no, stando nella verità dei fatti; la maggioranza dirà di sì per qualche misteriosa alchimia, perché lei stessa non sa come stiano davvero i fatti. Maggioranza e opposizione saranno però condannate a un gioco delle parti in cui l'opposizione fungerà da parte che non collabora e non collabora perché non può dare un consenso a condizioni di così grave disinformazione. Il consenso, lo impariamo tutti, è un consenso informato: senza correttezza dell'informazione il consenso è veramente un abuso di fiducia, una mancanza radicale di quella virtù straordinaria per l'arte del buon governo che è la prudenza.

Richiamo cose che sono state dette pochi minuti fa da interlocutori che tutti quanti abbiamo potuto ascoltare, in un contesto in cui tutto è completamente agli atti.

Detto questo, è evidente che, in questa sequenza di decreti ristori, guardiamo con orrore anche al quinto decreto, l'ennesima provocazione. Ma è mai possibile che il Governo non sappia pensare all'oggi, non dico per il

dopodomani, ma per il domani? È mai possibile che debba pensare un oggi per l'ora, per l'*hic et nunc*, per questo momento per cui, cambiando le condizioni al contorno, deve cambiare anche la norma data?

Questa improvvisazione è veramente lesiva della dignità del Senato. Ciò che è grave, innanzitutto, è il fatto che il Governo ignori sempre, totalmente e sistematicamente le proposte dell'opposizione, come se l'opposizione fosse fatta di persone che vogliono soltanto creare pregiudizio al Paese, senza rendersi conto che c'è invece una visione, che in certi momenti può essere anche più libera, meno condizionata e capace di guardare anche oltre lo stretto immediato risultato del consenso popolare in una dialettica che si snoda alla ricerca di un consenso troppo banale e troppo facile.

In questo senso penso a quando tutte le sere in televisione sentiamo dire che le cose vanno sempre meglio, che noi siamo sempre i più bravi, che il nostro vaccino sarebbe arrivato per primo - peccato che forse arriverà per quarto, quinto o penultimo - o che magari i contagi diminuiscono e che, se per caso aumentano, è sempre colpa della gente che sta per strada, o senza mascherina o semplicemente in una relazione troppo stretta. Non ci viene però mai detto perché siamo il Paese in cui in Europa si muore di più: nessuno ce lo dice. Non ci dicono neppure - nella visione strategica dei decreti ristori uno, due, tre, quattro e forse pure cinque - perché l'epidemia in realtà vede ancora un tasso altissimo di persone che muoiono, né ci dicono perché Draghi, presidente fino a poco fa della BCE, oggi esce su tutti i giornali per dichiarare che la situazione economica alla quale andiamo incontro sarà di gran lunga più grave di quanto viene detto.

C'è dunque un inganno di sistema, che io credo sia frutto anche dell'ignoranza di sistema, dell'incapacità di governare, di prevedere e di assumere le responsabilità per il futuro. Come si può chiedere la fiducia?

Mi taccio subito, signor Presidente, e la ringrazio. Le domando, però, come si possa chiedere la fiducia su un oggetto quando, fino a pochi minuti fa, né la maggioranza, né il Governo, né lo stesso relatore sapevano di che cosa si trattasse. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, siamo qui a discutere - una discussione per la verità non molto affollata - sulla fiducia al decreto *matrioska*, possiamo chiamarlo così, un decreto-legge che contiene altri decreti: è partito come decreto ristori uno, poi dentro si è infilato il decreto ristori due e, a seguire, il tre e il quattro, il che ha reso fra l'altro avvincente la sua lavorazione, come ben sa il pezzo di Governo qui presente, un pezzo a noi caro e certamente rilevante per il suo incarico, anche se magari qualche Ministro di area economica ci avrebbe confortato con la sua presenza, ma noi tenteremo lo stesso di parlare di numeri e del tema. (*Applausi*).

Come, infatti, nel contrappunto osservato fiammingo, la lavorazione si è dovuta, poi, fare al contrario. Siccome l'ultimo decreto era un emendamento del primo, infatti, si è dovuti partire dall'ultimo per risalire al primo. Tutte cose bellissime, che hanno costituito oggetto di avvincenti lezioni per i nostri elettori che ci seguono sui *social*.

Sul decreto *matrioska* non entro nel merito, per il momento, e vedo il relatore preoccupato. Solo sul tema della fiducia mi sento di aprire e chiudere immediatamente la discussione. Alla fine, infatti, noi abbiamo passato tanto tempo, grazie anche al lavoro dei relatori e grazie all'eccellente lavoro dei Presidenti di Commissione (che qui non vedo, perché uno adesso è impegnato), a lavorare costruttivamente, con queste difficoltà tecniche che hanno reso molto avvincente questo decreto-legge.

Siamo passati da alcune migliaia di emendamenti a poche decine di emendamenti, su cui ci siamo messi d'accordo. Quindi, pensavamo di poter andare ad una lavorazione ordinaria del provvedimento in Aula ed a una conversione con delle votazioni: quell'atto che, a quanto pare, a questo Governo, o a pezzi rilevanti di esso, risulta abbastanza allergico e antipatico.

Invece, improvvisamente, a sorpresa si pone la questione di fiducia. Allora, la riflessione che uno fa è questa: se si deve mettere la fiducia su un decreto la cui conversione comporta 40 votazioni, questo cosa significa? Significa che i primi a non fidarvi di voi stessi siete voi. Partendo dal presupposto che voi vi conosciate meglio di quanto vi conosciamo noi, perché, allora, dovremmo darvi la fiducia, se voi stessi non vi fidate? (*Applausi*).

Non vi fidate al punto da blindare, con una fiducia, un provvedimento su cui, sostanzialmente, esisteva un accordo, non voglio dire di ferro ma neanche di latta, fra maggioranza e opposizione. Non so se sono stato chiaro. Qual è il significato politico di questa fiducia? Non tanto per voi, perché lo sapete meglio di me, quanto per chi è qua fuori.

La discussione sulla fiducia, quindi, è presto chiusa. Non sta a me fare la dichiarazione di voto, ma la dichiarazione di voto è nelle cose. Visto, però, che qualcuno prima aveva voglia di contenuti, approfitto per dare qualche dato, così ragioniamo di che cosa stiamo parlando.

Nel 2020, a luglio, la Banca d'Italia prevedeva che l'economia italiana sarebbe decresciuta del 9,5 per cento; poi è diventata un pochino più ottimista e dà, per quest'anno, un risultato del meno 9 per cento. Goldman Sachs è ancora più ottimista: ci dà un meno 8,7 per cento. In Germania tutte le previsioni danno un meno 5,8 per cento. Quindi, noi siamo oltre 3 punti più in basso della Germania in questa classifica.

Ma che cosa succederà l'anno prossimo? Questo è interessante, perché Goldman Sachs, estremamente ottimista, nel 2021 ci dà al 6 per cento. Le previsioni di consenso ci danno al 5,5 per cento. Bankitalia, a luglio, ci dava al 4,8 per cento. Sempre Bankitalia, nelle previsioni di dicembre, dopo aver visto l'importante potenza di fuoco dispiegata da questo Governo, ci ripensa e ci dà al 3,5 per cento. A fine anno, con le informazioni sulle misure prese durante il 2020, rivede di meno 1,3 punti la crescita per il 2021.

Ancora Banca d'Italia ci informa che ci vorranno tre anni per tornare al livello del PIL del 2019. Quando saremo tornati al livello del PIL del 2019, sarà il 2023; e nel 2023 saremo dov'eravamo nel 2019, cioè circa cinque punti sotto il reddito del 2007, che, nel frattempo, sarà diventato il reddito di sedici anni prima.

Parliamo, allora, degli occupati. Sempre la Banca d'Italia dice che quest'anno andremo a meno 1,8. Quindi, l'anno prossimo ci sarà il rimbalzo? No, ci sarà il trascinamento a meno 1. Da quando si rimbalza? Dal 2022. Sì, ma

per il 2022 serve la palla di vetro. Pare che si farà un 1,6 e poi un 1,2. Quindi, forse nel 2023 avremo un po' quasi gli stessi occupati del 2019. Tutto questo di fronte a una macchina dello Stato in cui l'unica cosa che funziona a pieno regime è il fisco. Non so se avete visto i titoli di «Italia oggi», che parlava di 31 milioni di atti: va bene, hanno un po' inflazionato il numero, mettendo insieme Agenzia delle entrate (ADE) e Agenzia delle entrate - Riscossione (ADER) e facendo un gran mischione, ma ci sono comunque 10 milioni di cartelle che a inizio anno ripartiranno.

Dunque, perché ci siamo ridotti così? A noi non piace l'approccio che sta seguendo il Governo, perché è basato su quattro principi: rinviare, rinviare, rinviare e, sì, rinviare. Rinviare le scadenze fiscali, senza voler prendere una decisione di qualsiasi tipo sulla loro gestione. A un certo punto, però, bisognerà tirare una linea e allora che succederà? Rinviare poi con le garanzie: la famosa potenza di fuoco non erano soldi che metteva lo Stato, ma che avrebbe dovuto mettere il sistema bancario (con un atto d'amore, che poi non è stato così travolgente) e rispetto al quale lo Stato metteva la garanzia. Sapete e sappiamo benissimo che molti imprenditori, piccoli, medi e grandi, non saranno in condizione di restituire questi prestiti. Non si è voluto intervenire in modo diverso e si è voluto lasciare a chi verrà dopo l'onere di coprire le garanzie, quando verranno escusse. Rinviare con tutte le varie misure di credito di imposta, che sono un semplice differimento di gettito, che apre un altro buco insidioso, dai contorni non facilmente quantificabili, nel bilancio dello Stato. Rinviare, infine, anche col patrimonio destinato, perché alla fine bisogna vedere come sarà gestita questa misura. Stiamo cercando di studiare il regolamento, in Commissione finanze e tesoro, esaminando l'atto del Governo n. 222. A seconda dunque di come verrà condotto e a seconda di coloro per i quali lo avete concepito - su questo poi, alla fine, ci sarebbe da fare un ragionamento - si tratta di un altro intervento, che rischia di diventare debitorio per le generazioni future e, naturalmente, per i Governi futuri. Sono quegli stessi Governi i quali comunque, poverini, si sa che non potranno governare, perché il dottor signor De Benedetti ha detto in televisione che, quando arriveremo noi, l'Unione europea ci schianterà. Se non ci schianterà lei, colleghi, ci schianteranno i debiti che ci avete lasciato, ma siamo pronti ad affrontare con coraggio questo destino e anche a dire cosa avremo fatto e cosa è stato fatto in altri Paesi.

Il risultato dell'Italia, infatti, non nasce, come questa sinistra insistentemente cerca di dimostrare, da un'inferiorità antropologica degli italiani, ma da errori fatti da questo Governo. Intanto vorrei ricordare il tema della pace fiscale. Dobbiamo pure porci il problema di cosa fare, quando non sarà più possibile rinviare e una proposta ce l'abbiamo: riaprire i termini della rottamazione-*ter*, intervenire con una definizione agevolata del contenzioso e fare uno stralcio delle mini-cartelle. (*Applausi*). Sono tutte cose che allevierebbero di molto anche i costi di gestione della macchina dell'erario. Proponiamo inoltre di intervenire con il fondo perduto. Dite che non c'è spazio, ma guardate che in Germania lo si è trovato. Mentre noi abbiamo fatto 108 miliardi di euro di scostamento, in comode rate da 25 miliardi di euro, un po' più o un po' meno, in Germania ne hanno fatti due uno da 156 miliardi di euro e uno da 130 miliardi di euro, e un vero fondo perduto,

prima con il *Soforthilfe* e poi con l'*Überbrückungshilfe*, e alle aziende sono arrivati i soldi (prima 18 miliardi di euro) e il primo fondo perduto è più di tutti i pezzettini di fondo perduto che abbiamo visto arrivare da noi. (*Richiami del Presidente*).

Mi avvio a terminare, signor Presidente. Perché non lo avete voluto fare? Ve lo dico subito, e qui concludo. Prima ci avete accusato di essere una forza che ha una concezione novecentesca della politica, ma voi, colleghi, ne avete una settecentesca della moneta e non avete capito come funziona. La BCE avrebbe coperto e sta coprendo. Allora come volete giustificare questi ritardi? È subalternità rispetto a Bruxelles o paura che, avendo troppi soldi a disposizione, le contraddizioni interne della maggioranza esplodano nell'assalto alla diligenza? Ditecelo, però risolvete questo problema, perché il Paese non può più permettersi di aspettare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghi, onorevoli membri del Governo, voglio riportare l'attenzione sul decreto ristori attualmente in discussione. Possiamo definirlo, in ordine di grado, il più importante dopo il decreto rilancio, che ha attutito gli effetti del primo duro *lockdown* della scorsa primavera. Lo considero il più importante in quanto a rapidità, efficienza e capacità di sostenere a tutti i livelli il tessuto sociale del nostro Paese. Ci siamo fatti trovare pronti, quando le condizioni dello stato pandemico si sono improvvisamente e nuovamente aggravate, perché tutte le ulteriori necessarie restrizioni, se non sorrette da un adeguato supporto, avrebbero potuto minare la tenuta di tante imprese in pericolo, già provate, che fin dall'inizio dell'estate sono ripartite, hanno investito per poter riaprire, hanno sostenuto l'offerta di posti di lavoro e poi purtroppo hanno dovuto abbassare di nuovo le serrande, a causa di questa perdurante pandemia.

L'economia, nonostante il duro colpo, tiene e i risultati ottenuti che man mano tocchiamo sono il frutto di un intenso lavoro di studio e analisi del Governo e nostro (del Parlamento) sugli strumenti e sui dati socio-economici e finanziari che abbiamo a disposizione adesso. L'esperienza del primo *lockdown* di marzo ci ha mostrato infatti un dato inequivocabile: il miglior strumento per ristorare celermente le nostre imprese è stato l'accredito diretto sul conto. I dati in nostro possesso, relativi alla prima *tranche* di marzo, hanno permesso a chi aveva già usufruito del fondo perduto un accredito rapidissimo. Proprio perché la rapidità era l'elemento prioritario, noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo chiesto espressamente al Governo di assicurare rapidità e automatismo negli indennizzi alle imprese coinvolte in questa grave crisi pandemica. Il positivo lavoro dell'Agenzia delle entrate ha consentito di assicurare, nei primi dieci giorni, l'erogazione di un miliardo di euro a livello nazionale, per un totale di circa 200.000 aziende in crisi colpite dalla seconda ondata pandemica. I dati ci dicono anche che sono stati rispettati i vincoli per assicurare un maggior gettito alle Regioni inserite subito in zona rossa, rispetto alle altre. Anche su questo, l'obiettivo di arrivare a risultati concreti in poco tempo si è realizzato.

Il decreto ristori è stato solo il punto di inizio, a cui sono seguiti altri provvedimenti. È stata la prima dimostrazione che lo Stato c'è e che ha saputo dare una risposta concreta in tempi brevissimi. Sottolineo ancora una volta l'importanza di quanto appena descritto, perché è importante evidenziare che, all'inizio della seconda ondata di infezione, la maggioranza ha risposto prontamente, intervenendo nuovamente e con la massima rapidità. Non appena sono scattate le nuove restrizioni, il 24 ottobre, nel giro di pochissime ore, è stato scritto ed emanato un decreto importantissimo per la tenuta del Paese. È per questo che in premessa ho sottolineato la massima importanza del decreto ristori sin dall'inizio della pandemia.

Non intervenire presto avrebbe significato emergenza sociale diffusa, crisi totale del settore impresa e serio rischio di una depressione economica, anche decennale. Per scendere maggiormente nel dettaglio, parliamo di numeri. Ne parlo anch'io, ma i miei sono diversi. Alla data del 10 dicembre, sono stati completati i pagamenti di tutti i contributi automatici previsti dai quattro decreti ristori (quindi parliamo di cose già avvenute), per un importo complessivo che supera i 2,3 miliardi di euro. Gli accrediti sono stati effettuati da un minimo di quattro giorni a un massimo di quindici, rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti. A questi bonifici si aggiungono i 6,6 miliardi di euro erogati dall'Agenzia delle entrate, relativi al decreto rilancio.

Sono partiti inoltre prima 28.000 contributi a fondo perduto per gli esercizi aperti al pubblico nei centri storici delle città italiane, le più turistiche, che hanno fatto domanda sul sito dell'Agenzia. Dunque, in totale, al 7 dicembre 2020, i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall'Agenzia delle entrate ammontano a più di 9 miliardi di euro, mentre la platea dei beneficiari è rappresentata da 2,4 milioni di partite IVA. Di questo monte complessivo, 1,8 miliardi hanno raggiunto il settore della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie); più di 2 miliardi di euro sono stati destinati al commercio al dettaglio (supermercati, *discount*, farmacie, edicole ed altri) e quello all'ingrosso; più di mezzo miliardo di euro al settore dell'edilizia.

Il decreto-legge oggetto dell'odierna discussione, però, non è soltanto fondo perduto. Parliamo anche di sostegno allo spettacolo, al cinema, alle agenzie di viaggio, all'*export* e alle fiere. Parliamo di proroga della cassa integrazione, del blocco dei licenziamenti, della cancellazione della seconda rata IMU, dell'esonero e sospensione dei contributi, dell'incentivo allo *smart working* e di altre due mensilità di reddito di emergenza, su cui tornerò.

Parliamo anche di altre novità, apparentemente piccole, ma significative, come l'estensione del microcredito, la riduzione delle bollette energetiche, lo sconto dello Stato da applicare ai proprietari di abitazioni che ridurranno i canoni di locazione ai nostri cittadini che vivono in affitto. Abbiamo cercato di farlo con la dovuta attenzione, proponendo di restituire ai proprietari degli immobili una parte, fino alla metà, dell'importo scontato agli inquilini, proprio per permettere che la crisi non vada a gravare eccessivamente sui proprietari e che, nel contempo, porti un concreto vantaggio agli inquilini in difficoltà e alle famiglie, che potranno vedersi ridotto concretamente l'affitto di casa.

Tante cose come questa sono le risposte concrete a chi ci accusa di aver distribuito fondi a pioggia e null'altro. Aggiungo che gli interventi appena elencati sono solo una parte minima del grande e organico lavoro effettuato dal Governo, prima, e dal Parlamento, poi. E tutto sembra tranne una mera distribuzione di risorse senza interventi complementari. C'è da dire anche che, in un momento di crisi che non ha alcun precedente nella storia della Repubblica italiana, appena emanato il primo decreto, la maggioranza ha lavorato nell'immediatezza sui passi successivi da compiere per non lasciare indietro nessuno. Da questo moto nascono i decreti-legge ristori *bis*, *ter* e *quater*, tramite i quali uno dopo l'altro, abbiamo allargato la platea dei beneficiari e introdotto novità importantissime.

Mi preme sottolineare un aspetto, caro a me, ma anche a tutto il Movimento 5 Stelle. Nel decreto ristori-*ter* abbiamo rinnovato quest'anno, con altri 400 milioni di euro, il fondo per consentire ai Comuni di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare, per dare sostegno a chi è maggiormente in difficoltà. Parlo di difficoltà alimentare, una cosa molto seria. Nessun'altra forza politica è stata così vicina ai fragili e agli ultimi in questo Paese. E se, accanto a questo provvedimento, inseriamo il reddito di cittadinanza, che autorevoli fonti riferiscono essere uno strumento decisivo, importante e fondamentale per una fascia di popolazione che si è ritrovata catapultata senza difesa in questa pandemia, e il reddito di emergenza, che abbiamo fortemente voluto e oggi prorogato, possiamo affermare come il circolo virtuoso di buoni spesa, reddito di cittadinanza e reddito di emergenza abbia permesso alla fascia più fragile della popolazione di questo Paese di non cedere all'incuria, al degrado e alla disperazione.

Abbiamo conservato intatta la dignità delle famiglie e dei cittadini italiani. Questo è il Movimento 5 Stelle e da questi valori siamo nati. Siamo la difesa degli ultimi, degli esclusi, e stiamo attenti alle richieste di aiuto di tutti i cittadini, delle imprese e delle partite IVA, come abbiamo dimostrato durante questi ultimi duri mesi.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, sottolineando il lavoro e l'impegno che il Governo, questa maggioranza e il Movimento 5 Stelle hanno posto durante l'*iter* di questi decreti-legge ristori. Il nostro miglior modo di rispondere alle necessità del Paese è fatto di provvedimenti immediati e concreti, non di elenchi di parole vuote, sentiti purtroppo in quest'Aula; provvedimenti concreti, che vanno in aiuto e a sostegno della nostra comunità; provvedimenti legati al progetto di ripresa e alla visione del domani; provvedimenti proprio come questo che stiamo approvando oggi in quest'Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Sospendo la seduta, che riprenderà al termine dei lavori della 5ª Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 22,20).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Riprendiamo i lavori.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, come stralciato a seguito del vaglio di ammissibilità.

DURNWALDER, *segretario*. «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato l'emendamento 1.900 del Governo, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, delle parole «il comma 9 è soppresso», nonché alla soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 19-*ter*.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- il comma 14-*quater* dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: «14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13»;

- all'articolo 6-*bis*, il comma 7 sia sostituito dal seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, e 6 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti capoversi:

"All'articolo 8, al comma 4, le parole «in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021»; All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 4, le parole: «121,3» sono sostituite dalle seguenti: «137»;

all'articolo 9-*bis*.2 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente; «1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.»;

b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma

4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.»;

all'articolo 13-*ter*.9, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.»;

all'articolo 15-*bis*, il comma 11-*ter* sia sostituito dal seguente: «11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis*, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-*bis*»;

- all'articolo 23-*quater*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del "Fondo unico giustizia" da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto legge n. 143 del 16 settembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 13 novembre 2008, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.";

- l'articolo 32-*bis*.1 sia sostituito dal seguente: "Art. 32-*bis*.1 (Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari) 1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

- all'articolo 32-*ter*, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole "e le province autonome" nonché le parole "e dalle province autonome" siano soppresse;

b) la rubrica sia sostituita dalla seguente: "(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19)";

- all'articolo 32-*quater* (Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori), il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.";

all'articolo 32-*quater* (Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP-Emergenza Palermo), siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sia soppresso;

b) i commi 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti: "2. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

all'articolo 34, il comma 6, alinea, sia sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-*bis*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 12-*bis*, 12-*bis*.1, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, commi 3 e 4, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 13-*quater*, 13-*quinq*ues, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 15-*bis*, 16, 16-*bis*, 17, 17-*bis*, 19-*ter*.1, 19-*ter*.2, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 31-*ter*.7, 32, 32-*bis*, 32-*ter* e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 9 e 10 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: "; al medesimo comma-6, la lettera p) sia sostituita dalla seguente: "p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-*bis*.1, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 22, 32, 32-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* e dal comma 6, lettera a) del presente articolo».

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se accetta i rilievi della 5ª Commissione.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, le restrizioni legate alla seconda ondata hanno portato questo provvedimento a cambiare pelle, crescendo per numero di articoli e volume finanziario. Tutto questo ha determinato un metodo di lavoro precario, con l'interlocuzione non sempre ottimale con il Governo; comprendiamo l'emergenza, ma questo modo di procedere non è accettabile e se lo abbiamo accettato è stato per puro spirito di responsabilità. Voglio, però, ringraziare il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il sottosegretario Castaldi, i Presidenti delle Commissioni e i relatori perché erano sempre disponibili e hanno garantito il buon clima di lavoro. (*Applausi*).

Le risorse messe a disposizione con i quattro provvedimenti, che sono sicuramente importanti per alcuni settori, di certo non basteranno. Siamo in un passaggio delicatissimo in cui ogni nuova restrizione ha inflitto, al corpo già martoriato dei nostri lavoratori e delle nostre imprese, ferite sempre più profonde.

Una terza ondata avrebbe ripercussioni drammatiche e a quel punto non basterebbe di sicuro uno scostamento di bilancio di 20 miliardi e neanche uno di 30. Mi piacerebbe che in quest'Aula si avesse massima consapevolezza su questo punto, e cioè che non possiamo farci guidare dalle emozioni: quelle che un giorno fanno iscrivere tutti al partito degli aperturisti, e il giorno dopo - perché vediamo le foto di quartiere dello *shopping* - passare tutti di colpo a quello dei rigoristi. È un'altalena inutile e pericolosa che dimostra che gli ultimi mesi non ci hanno insegnato molto.

Bisogna costruire percorsi guidati in ogni momento dalla razionalità e dal buonsenso, e questo vale anche per gli esperti, gli scienziati, che non possono limitarsi a dire che quando crescono i contagi bisogna chiudere, ma sono chiamati a fornire un contributo più fattivo, di costruzione di una prospettiva. Devono aiutare la politica a costruire una strategia di medio e lungo termine, adesso che conosciamo meglio questo virus. (*Applausi*). E bisogna subito iniziare con le vaccinazioni: la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno già incominciato; la Germania inizierà il 23 dicembre.

Anche noi dobbiamo dare avvio alle vaccinazioni, perché così salveremo vite ogni giorno. E ogni giorno di ritardo fa crescere il numero dei morti. Iniziamo, e subito!

Ho detto che ci vuole una strategia, perché la conseguenza di un approccio dettato dal momento è che si producono vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini e categorie economiche.

I fatti legati al turismo estivo (le discoteche, le spiagge affollate) hanno fatto scattare un vero e proprio pregiudizio il turismo, la montagna e le attività invernali. Eppure, è evidente a tutti che non sono la stessa cosa e mi sembra che la consapevolezza di cosa voglia dire vivere in montagna e rendere le valli popolate un valore in sé non sempre sia stata riconosciuta dal Governo. *(Applausi)*.

I nostri operatori del turismo di montagna e dei settori legati avevano lavorato a protocolli di sicurezza, presentati dalle Regioni interessate alla Conferenza Stato-Regioni. A distanza di un mese, non hanno neppure ricevuto uno straccio di risposta dal comitato tecnico scientifico (CTS). Questo non è un comportamento rispettoso, perché sono istituzioni che sanno cosa serve ai loro territori. Questo perché tutto quello che può ricordare il turismo è diventato un tabù, senza rendersi conto, ad esempio, che con la chiusura degli impianti viene meno la gestione del territorio.

E poi davvero lo sci è più pericoloso di una passeggiata in un parco di Roma? Davvero un pranzo in baita è più pericoloso di uno in un ristorante di città? Davvero una funivia e una seggiovia sono più pericolose di una metropolitana o di un autobus? Davvero la fila a un impianto di risalita non è meglio organizzabile di un assembramento in una piazza cittadina? *(Applausi)*.

Sta in domande come queste il motivo per cui diventa sempre più difficile introdurre nuove restrizioni e garantirne fino in fondo il rispetto. I cittadini devono capire che le regole vanno rispettate, ma queste devono apparire logiche ed eque, il che vuol dire sempre proporzionate rispetto al potenziale di rischio dei vari contesti. Ne parleremo domani, ma le proteste sugli spostamenti a Natale nascono esattamente per motivi di questo tipo.

Per passare al provvedimento, signor Presidente, salutiamo positivamente tutte le norme sulle scadenze fiscali, le rateizzazioni, le proroghe, le sospensioni e le moratorie, così come l'intero pacchetto per il turismo, con gli aiuti per gli stagionali del settore termale e con quelli per commercio al dettaglio, l'artigianato e le imprese edili.

Tuttavia, sappiamo che qui bisognerà continuare a intervenire, perché c'è una questione di filiera e di indotto che richiede un'attenzione e un sostegno costante, anche per far passare l'appetito a qualche investitore straniero che ha già messo gli occhi sui pezzi pregiati di questo settore (e ce ne sono tanti, credetemi).

Ancora, non accetto che, quando si parla di turismo, se ne parli come di un settore che vale il 10 o il 12 per cento del PIL. Tutti quelli che conoscono un po' la tematica, infatti, sanno che dietro c'è una filiera estremamente grande: il commercio al dettaglio, l'agricoltura, l'artigianato, i servizi e l'edilizia.

Non possiamo dire quindi che questo è un settore che vale tot, ma dobbiamo capire che dietro vi è una filiera che, se si spacca, impedisce a questo Paese di progredire ulteriormente. Voglio che si capisca questo e che nel decreto ristori cinque ci vogliono ristori veri, e non piccoli, per quel settore martoriato *(Applausi)*.

Dobbiamo prendere esempio da altri Paesi che sono nostri concorrenti: in Austria, l'80 per cento del fatturato perduto; in Germania, il 75 per cento del fatturato perduto; ecco i ristori che servono per questo settore.

Grazie a un emendamento del nostro Gruppo, 2 milioni di euro verranno destinati a favorire l'accesso alla didattica a distanza per gli alunni in situazioni di fragilità nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e in Valle D'Aosta.

Poi, con la norma sulla A22, il Governo ha dimostrato la volontà di mantenere pubblica l'infrastruttura: non è ancora risolutiva, ma costituisce un buon punto di partenza di quel percorso, per garantire gli investimenti ed esprimere fino in fondo il suo valore strategico; speriamo, tutti assieme, di poterla migliorare.

Mi dispiace invece che altre proposte emendative, volte a rendere più efficace la distribuzione degli aiuti, non siano state accolte: penso a quella per sostituire i codici Ateco con il criterio dalla perdita di fatturato su base plurimensile (*Applausi*) e a quello sull'accesso alla cassa integrazione per i lavoratori stagionali dei settori colpiti da provvedimenti sospensivi, come i lavoratori del turismo, delle funivie, del commercio e delle scuole di sci. Questo mi appare oggi come uno dei limiti del provvedimento, perché, com'è stato detto da più parti, rischia di non esserci il principio di congruità sull'importo e sulle platee interessate. Presenteremo nuovamente queste proposte, mentre è giusto sottolineare che, rispetto a precedenti provvedimenti, la velocità di erogazione delle risorse è stata adeguata e, anche in questo caso, sappiamo che i tempi non sono una variabile secondaria, ma anzi un elemento di sostanza.

Per concludere, signor Presidente, come ha detto la Banca d'Italia, le misure di questi mesi sono riuscite ad attenuare la gravità della situazione, tuttavia le imprese hanno visto aumentare la loro esposizione bancaria e questo grazie anche alle misure che hanno favorito l'accesso al credito. Questo è, in prospettiva, un elemento di rischio e un mancato rimbalzo economico avrebbe pesanti conseguenze anche per le banche. Ancora una volta, quindi, emerge la necessità, per non dire l'urgenza, di concentrarsi sulle politiche per la crescita, a cominciare dal *recovery plan*. Oggi 9 miliardi di euro possono essere liberati dalla sanità per consolidare gli altri ambiti di intervento, se si supereranno, una volta per tutte, le resistenze su MES sanitario sì o MES sanitario no. Per i ritardi e i limiti del nostro sistema sanitario e per il progressivo smantellamento della medicina territoriale di base, l'incidenza del virus in termini di mortalità purtroppo non ha paragoni al mondo. Quei 36 miliardi di euro, o almeno una parte di loro, si possono prendere subito e sono fondamentali, se davvero, come dicono alcuni esperti, la terza ondata sarà inevitabile.

Oggi siamo ancora in tempo per dare un colpo di reni, a cominciare dalle cose più semplici, come garantire la presenza di personale medico-infermieristico. Anche a tal proposito sono contento che sia passato un nostro emendamento, che prevede la proroga di un anno per il personale a contratto, che non possiede l'attestato di bilinguismo, perché consente la continuità di personale nelle nostre strutture. È vero che molto è stato fatto, ma adesso occorre un altro salto di qualità in avanti, su tutti i fronti. Ci vogliono strategie

intelligenti, perché siamo ancora dentro la pandemia e la battaglia contro il Covid non è ancora finita.

Per responsabilità, dunque, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi*).

CONZATTI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, ci apprestiamo a convertire i decreti ristori, un panetto di provvedimenti che cerca di tamponare il *lockdown* differenziato che il Governo ha deciso di applicare a questa seconda ondata del Covid-19. Si tratta di un panetto di decreti che tenta di dare risposte tempestive alle attività che sono state chiuse con i DPCM e con le ordinanze. Quando parliamo di attività chiuse, lo facciamo con grandissimo rispetto, perché è una parola assolutamente forte, che ha ricadute drammatiche. Lo diciamo sapendo che l'equilibrio tra salute ed economia è sempre molto difficile e che, ancora una volta, ha dovuto avere la priorità la salute. Sappiamo benissimo, però, che coloro che hanno chiuso le attività non possono essere né contenti, né soddisfatti, né sentirsi ristorati dai pochi ristori che sono stati messi loro a disposizione.

Dal punto di vista tecnico, questo panetto di provvedimenti è molto semplice nei contenuti, perché ripropone norme che abbiamo già visto in tutti i decreti approvati quest'anno, dalla cassa integrazione guadagni (CIG), agli indennizzi, al fondo perduto, al credito d'imposta per gli affitti: abbiamo solo cercato, in questo momento, di portarle a terra più velocemente. Per fortuna, finalmente, le procedure dell'Agenzia delle entrate e soprattutto dell'INPS in questo momento sono funzionanti e quindi le risorse sono arrivate o stanno per arrivare. Per questo ringrazio del lavoro fattivo i sottosegretari Guerra e Castaldi, i relatori Marino e Presutto e tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che hanno lavorato molto e con grandissima pazienza sul provvedimento in esame.

Nonostante però il clima umano e relazionale molto buono, qua dobbiamo anche dirci una cosa molto vera: questa procedura di conversione complessa, dovuta alla stratificazione del panetto dei decreti e alla loro tempistica che ci ha fatto utilizzare un metodo FIFO (*first in first out*) quasi fossimo in un magazzino aziendale, probabilmente non ha agevolato il lavoro parlamentare. Uso apposta questo gergo aziendale un po' forte per un'Aula parlamentare. Forse negli ultimi anni, ma ancora di più in quello corrente ci siamo trasformati in un magazzino che riceve i decreti-legge come pacchi e li manda in *Gazzetta Ufficiale* quasi come li ha ricevuti. Penso che, per quanto il periodo sia difficile, il Parlamento non possa cedere così la propria potestà legislativa, né rinunciare alla propria vocazione, a dare gli indirizzi al Governo e a confermare di volta in volta, come faremo stasera, la fiducia al Governo. È una questione istituzionale importantissima e nemmeno in una fase grave di Covid come questa possiamo trasformarci in un governatorato; non lo possiamo fare.

Dal 2021 questo rapporto sbilanciato tra Governo e Parlamento deve cambiare, come pure l'approccio politico del Parlamento, che vuole scegliere i progetti del *recovery plan* e del Next generation Italia, cosa fare sul *green*, sul digitale, per la parità e per l'integrazione sociale. Nessun altro può deciderlo, se non il Parlamento, che ha la potestà di dare l'indirizzo. Vogliamo animare i tavoli della riforma fiscale, della pubblica amministrazione (che come abbiamo visto, è drammaticamente necessaria) e anche della giustizia. È necessario tornare a far sì che le scuole facciano le scuole in questo Paese, ma ancor più prioritario è l'indirizzo che il Parlamento vuole dare al Governo rispetto al piano vaccinale. Questo diventa veramente dirimente.

Abbiamo sentito ieri le parole chiarissime di Draghi, il quale ha detto che la sostenibilità dell'enorme debito che abbiamo fatto quest'anno passa per la crescita e per la realizzazione dei progetti del Next generation. Questo vuol dire che dobbiamo istantaneamente mettere in campo il piano vaccinale, come stanno facendo in altre parti del mondo. Per crescere dobbiamo tornare a lavorare e non possiamo più insistere in questa coazione a ripetere tra chiusure e ristori; non possiamo più permettercelo, assolutamente. In Gran Bretagna stanno vaccinando 5.000 persone al giorno. L'altro giorno Biden negli Stati Uniti ha annunciato 100 milioni di vaccinazioni in cento giorni. La Germania il 23 dicembre, dopo l'ok della European medicines agency (EMA) inizierà a vaccinare. E noi? Ancora ristori e *lockdown*, ristori e *lockdown*? Non è accettabile; questo è un compito molto forte che affidiamo al Governo, un indirizzo molto forte che il Parlamento vuole dargli.

Ci apprestiamo a convertire questo decreto-legge con l'ennesima rinuncia alla potestà legislativa. Ci sono ovviamente alcune misure importanti e purtroppo, necessarie, nonché alcuni suggerimenti che sono stati trasformati in norma e che erano molto attesi, soprattutto dal mondo imprenditoriale. Tra questi voglio ricordare il rinvio dei versamenti delle imposte, cercando di mettere a fuoco una cosa. L'altro giorno ho sentito un intervento piuttosto interessante circa la complessità di approvazione. Sembra un po' un cubo di Rubik: a seconda dei colori, i professionisti devono capire chi paga, quando e come.

E qui voglio parlare del ruolo dei professionisti, in particolare dei commercialisti. Abbiamo una classe dirigente altamente titolata, che quest'anno ha visto svilire il proprio ruolo a facchino fiscale. E ha visto questo *downgrade* nonostante non abbia ricevuto alcun ristoro e senza nemmeno il diritto di ammalarsi. Abbiamo proposto un emendamento per tutti i professionisti, che prevede la possibilità di una sospensione senza sanzione degli adempimenti, qualora sia certificato che si sono ammalati di Covid e il loro studio necessariamente sia andato in quarantena. Ci è stato risposto di no, naturalmente dai tecnici ministeriali, che lavorano in *smart working* e sono super garantiti. A me queste risposte preoccupano molto, perché dimostrano l'incapacità di conoscere le difficoltà del Paese e la mancata riconoscenza del reciproco valore e della sinergia che può portare l'Italia fuori da questo momento difficile.

Altro provvedimento piuttosto interessante è la sospensione dei versamenti contributivi, delle ritenute alla fonte e dell'IVA (anche nel caso delle

ritenute alla fonte, i professionisti sono esclusi, non sia mai che vengano considerati anche loro). Questa complessità del cubo di Rubik si è ripetuta però anche nel provvedimento in esame. Voglio dirlo come monito *pro futuro*; non vorrei che quest'attitudine alla complessità venisse poi applicata anche alla futura riforma fiscale. Questo nome di riforma alla tedesca, tanto puntuale quanto astrusa, non vorrei prendesse le mosse anch'esso da un nuovo cubo di Rubik, rispetto al quale avremmo idee un po' diverse.

Nonostante tutte queste difficoltà e questo momento così drammatico, rispetto al quale bisogna fare un passo avanti, abbiamo investito in questo decreto 18 miliardi, cinque dei quali serviranno a fare ciò che moltissimi all'opposizione e nel Paese chiedevano, ossia il quadrimestre bianco: chiunque avrà perdite di fatturato consistenti vedrà trasformare i rinvii dei versamenti fiscali in sospensione ed esenzione. Nonostante gli annunci di molti, quindi, questo Governo ha fatto il quadrimestre bianco.

Ciò che preme molto di più è ciò che dovremo fare a gennaio, il decreto-legge ristori cinque. Il decreto-legge in esame non ha dato le risposte che tutti ci aspettavamo neanche sotto il profilo dei ristori, quindi servirà un altro profilo di ristori prima di ripartire, per rafforzare le misure esistenti, colmare gli Ateco delle attività che sono state escluse e introdurre formule perequative. Ci sono attività stagionali che nel fondo perduto aprile su aprile ovviamente non possono essere soddisfatte. Ci sono moltissime attività in filiera che hanno perso moltissimo fatturato, perché l'attività madre è stata chiusa.

Rispetto ai nostri emendamenti, abbiamo lavorato, come se vedessimo già la ripartenza, sulle linee guida del *recovery fund*, sul lavoro, sulla parità, sul *green* e anche sulla telemedicina. Di una cosa invece non sono soddisfatta: della soluzione trovata per l'autostrada del Brennero. Al di là del fatto tecnico, sono molto preoccupata, perché, quando in norma si introduce un riscatto forzoso, come Stato e come modello Paese stiamo dando un messaggio a tutti gli investitori: stiamo dicendo che in Italia, qualora serva, facciamo norme per riscattare le azioni degli investitori. Questo è un messaggio che non può essere veicolato molto a lungo e al di fuori di quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

CONZATTI (*IV-PSI*). Sto concludendo, signor Presidente.

Le difficoltà e le contraddizioni - è inutile negarlo - ci sono, ma Italia Viva ha scelto di continuare a lavorare per chi lavora, per chi ha voglia di lavorare per rimettere l'Italia in pista, per chi soffre e per chi ha voglia di correre. Proviamo stupore, però, signor Presidente, dinanzi a chi si protegge, nascondendosi dietro la pandemia. Crediamo che in questo momento sia importante invece proteggere gli italiani dalla pandemia con moltissimo coraggio e moltissima lungimiranza. (*Applausi*).

DE BERTOLDI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, mi rivolgo a lei, ma anche all'intero arco del Parlamento, ai colleghi della Lega, di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, alla maggioranza. Mi rivolgo a voi perché avete sentito, come me e come gli italiani che hanno avuto la pazienza di ascoltarci anche sui canali satellitari, che oggi probabilmente, dimenticando gli ultimi venti secondi dell'intervento della collega Conzatti e del collega Steger, abbiamo all'opposizione due forze politiche in più. (*Applausi*).

Dopo aver ascoltato i miei due colleghi, peraltro corregionali e che stimo, se eliminassimo gli ultimi dieci secondi, in cui hanno detto «tuttavia votiamo la fiducia», ne dovremmo dedurre che la maggioranza politica e questo Governo non esistono più, come non esistono nel Paese. (*Applausi*).

Non c'è parola e non c'è considerazione che abbiano fatto il collega Steger e la collega Conzatti che non trovino il centrodestra unito pienamente d'accordo. Avete di fatto demolito la politica sanitaria del Governo. L'ha demolita il collega Steger. Avete demolito il rapporto con il mondo delle professioni. Eppure, i due colleghi che mi hanno preceduto sono parte della vostra maggioranza. Credo che abbiate da riflettere su quello che oggi rappresentate nel Paese, cioè molto poco, molto vicino allo zero. E non basta, perché, prima di entrare nel merito del provvedimento al nostro esame, ribadisco che gran parte dei contenuti del mio intervento l'hanno svolta i colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto.

Colgo quindi quest'occasione per rivolgere un appello alla maggioranza. Vorrei vedere in questa sede il Ministro dell'economia, che è certamente in ben altre faccende affaccendato. Vorrei vedere qualche Ministro presente qui, durante una dichiarazione di fiducia, visto che noi parlamentari abbiamo lavorato per giorni e anche nottate nelle Commissioni per arrivare a questo momento. Purtroppo, vedo solo vevoli e stimati Sottosegretari, ma non la presenza di Ministri. Vorrei quindi ricordare loro - e invito i Sottosegretari a farlo - che il 1° gennaio, cioè tra poco più di quindici giorni, entreranno in vigore le norme sul credito, il *calendar provisioning*. Tali norme possono minare in modo drammatico il nostro sistema economico. Non pensate che non abbiano a che fare con il provvedimento che stiamo discutendo, perché non è certo un sovranista agitato, né un estremista della Lega o di Fratelli d'Italia, come talvolta li definite, che ha detto nei giorni scorsi che siamo di fronte a una bomba atomica per il credito italiano. Quel signore, tanto per chiarirci, è l'amministratore di Mediobanca. Ieri però, in Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, il direttore dell'ABI Sabatini ha usato parole molto, molto dure e sferzanti nei confronti della situazione attuale, parlando di desertificazione del sistema produttivo italiano per effetto delle norme di quell'Europa che non perdete mai l'occasione di esaltare, anche quando distrugge - e l'ha distrutto - il sistema finanziario del credito italiano.

Il 1° gennaio, amici del Partito Democratico, entrano in vigore quelle norme europee per le quali - ricordiamolo agli italiani - basteranno novanta giorni di ritardo nel pagamento di soli 100 euro per gli individui e 500 per le imprese per diventare soggetti inaffidabili, per avere nuovi *non performing loans* (NPL). Le banche sono a rischio. Mancano quindici giorni. La Commissione d'inchiesta sul sistema bancario ha chiesto al Governo d'intervenire in audizione da oltre tre settimane. Il Governo ha risposto di non avere tempo.

È una vergogna e voi sarete chiamati a rispondere di questo davanti alle piccole e medie imprese italiane, un terzo delle quali, secondo il Cerved - quindi non Fratelli d'Italia, non la Lega, non il centrodestra - è a rischio a causa di queste norme europee. Andate a riguardare i resoconti della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e vedrete che ho usato parole certamente non più pesanti di quelle usate dagli auditi in quella sede.

Ho voluto utilizzare questo tempo per rivolgere un appello accorato, di cuore, che viene da quelle imprese che stanno soffrendo e alle quali non state dando risposta.

Per quanto riguarda il decreto-legge, dopo aver condiviso contenuti e parole di coloro che mi hanno preceduto, non voglio esacerbare né evidenziare ulteriormente il mostro giuridico che avete creato con quattro decreti mescolati l'uno all'altro, ma voglio esporvi una considerazione, anche *pro futuro*. Cari colleghi, quel poco di buono che c'è in questo decreto è frutto del lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, maggioranza e opposizione, nelle Commissioni parlamentari. Quei miseri 600 milioni su quasi 20 miliardi, cioè quel misero 3 per cento circa che è stato dato in dotazione alle Aule parlamentari, hanno prodotto le uniche note positive che sono state giudicate così non da me, ma dalla stampa. Leggete gli articoli de «Il Sole 24 Ore», di «Italia oggi» della principale stampa specializzata e vedrete che i tre quarti dei loro commenti non riguardano i 20 miliardi che avete utilizzato, ma per lo più gli emendamenti di maggioranza e di opposizione che il Parlamento nelle Commissioni ha saputo approvare.

Questo dovrebbe far riflettere ulteriormente una maggioranza - o, meglio, un Governo - che si sta dimostrando sempre più lontano dagli italiani e che, come magistralmente ha detto il mio collega senatore Urso poche ore fa, è forse molto più interessato a vicende personali e a lotte sul potere nelle banche che non agli interessi degli italiani, delle nostre imprese e dei nostri artigiani. Vogliamo parlare dei professionisti? Vogliamo ricordare, come ha detto la mia collega senatrice Conzatti, quella categoria di persone invisibili, come qualche giorno fa scrissero su «Il Sole 24 Ore», i professionisti, ai quali avete rifiutato ogni contributo a fondo perduto? Ricordiamo che i professionisti sono stati esclusi anche dai ristori, oltre che dai contributi del decreto estivo, senza motivo; anzi, il lavoro encomiabile dei miei colleghi commercialisti, ma di tutti i professionisti italiani, avrebbe dovuto essere premiato in un momento così difficile, invece non li avete neppure considerati alla pari degli altri lavoratori.

A questi professionisti, però, non avete voluto neanche riconoscere ciò che non costa, perché sono di queste ore non le mie lamentele quale primo firmatario, insieme alla consulta dei parlamentari commercialisti, del disegno di legge sulla malattia e l'infortunio dei professionisti, ma le agenzie di tutte le categorie professionali, lo sottolineo. Voglio citarne una che le riunisce tutte, quella di Marina Calderone e del collega Zambrano, che rappresentano il Comitato unitario delle professioni (CUP), i quali hanno detto chiaramente che è una vergogna che non si proceda in tempi celeri, dopo che la Presidenza ha dato la possibilità al Senato di lavorare su questa materia. Vi state arrampicando davvero sugli specchi per non dare nulla ai professionisti, anzi, per

togliere loro anche quel diritto alla salute e all'infortunio al quale avrebbero pieno titolo.

Visto che il tempo mi pare che stia terminando, vi chiedo ancora un minuto per poter concludere su due passaggi. Condivido in pieno la posizione sull'autostrada del Brennero, una delle migliori concessioni autostradali europee, che state cercando di espropriare, con un concetto giuridico degno di un passato comunista che non dovrebbe avere niente a che vedere con la cultura liberale. State espropriando una proprietà privata, senza che ciò abbia la benché minima funzione di utilità sociale, che sarebbe l'unico elemento che lo potrebbe giustificare.

Voglio concludere quindi dicendo che questo provvedimento non contiene alcuna misura per la ripresa. Nel decreto ristori e in tutti i decreti Covid, dalla primavera all'inverno, non c'è nulla per la ripresa, tutto è fondato sulla logica dell'assistenzialismo, del reddito di cittadinanza e di emergenza, sempre sulle passività. Non avete previsto nulla per la crescita di questo Paese.

Vi è una misura che abbiamo cercato in tutti i modi di far accettare: per le imprese che vogliono andare avanti e che accetteranno di tirare ancora su la saracinesca, gli artigiani, le botteghe e i ristoranti, abbiamo chiesto un regime premiale nel campo fiscale per dir loro che hanno sofferto, ma che domani, se tengono duro, daremo loro qualcosa in più. Era una delle proposte base che noi e Giorgia Meloni abbiamo presentato, ma voi non l'avete nemmeno considerata. Ribadisco che era una misura, ne abbiamo dieci di questo tipo e voi le avete sempre ignorate.

Per questa ragione e per tante altre che il tempo non mi permette di dire, signor Presidente, cari colleghi, Fratelli d'Italia non solo non vi dà la fiducia, ma vi chiede di avere la dignità di dimettervi, andare davanti agli elettori e far dire loro cosa vogliono per il futuro di questo Paese. *(Applausi. Proteste del senatore Airola. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Dalla parte di emiciclo alla mia destra, chi doveva intervenire è già intervenuto; ora lasciamo intervenire il prossimo senatore, altrimenti devo dedurre che abbiamo intenzione di andare avanti molto oltre questa notte. *(Commenti).*

Devo altresì chiedervi di non fare tentativi di assembramento in Aula.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, nel ringraziarvi per consentirmi di intervenire, rassicuro il collega che mi ha preceduto, preannunciando che voteremo convintamente il provvedimento al nostro esame. È stato un lavoro impegnativo per la sua straordinarietà, trattandosi di quattro decreti legati all'emergenza. Lo ricordo perché è difficile discutere se, quando facciamo interventi sui ristori, si chiede di discutere della strategia. Se andassi a leggere gli innumerevoli emendamenti meritoriamente presentati dall'opposizione, potrei usare anch'io il termine

sbagliato "assistenzialismo". Ci sono infatti migliaia di emendamenti dell'opposizione che vanno esattamente nella direzione dei ristori. (*Applausi*).

Tuttavia cari colleghi dell'opposizione, abbiamo fatto meritoriamente uno sforzo insieme. Ciò non è stato forse sottolineato dai colleghi dell'opposizione, se non in qualche intervento. Abbiamo fatto uno sforzo insieme che ritengo positivo e voglio interpretarlo come il primo passo di un ragionamento che va fatto poi anche sui prossimi provvedimenti.

Quando parlate di briciole, vorrei ricordare che nel provvedimento al nostro esame ci sono misure che giustamente avete richiesto a gran voce, come per esempio il rinvio di tutte le scadenze fiscali, che vale diversi miliardi. Attenzione, non vorrei che metteste in discussione anche le battaglie che avete fatto in questi mesi e che hanno trovato una risposta positiva da parte del Governo.

Abbiamo lavorato insieme su alcune questioni importanti (gli oneri di sistema, le Regioni, il trasporto pubblico locale) su iniziativa vostra e lo abbiamo fatto convintamente insieme. Perché non riconoscerlo, colleghi? Allora si può sottovalutare questa scelta; si può rimanere nella narrazione politica classica, quella per cui, come avrebbe detto Bartali: «L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare». Tuttavia, colleghi, non è così e lo sapete bene. Abbiamo cercato di rispondere a questioni rilevanti, che riguardano il sistema delle imprese e i problemi sociali, e lo avete condiviso anche voi, per una serie di proposte che ha fatto la maggioranza. Penso anche alla questione delle residenze sanitarie, della casa, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) o della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), nonché a quella delle edicole. Abbiamo fatto cose importanti.

Ritengo per questo che vada tutto bene? No, li vediamo anche noi i problemi. Penso, in primo luogo, alla tenuta economica e produttiva delle piccole medie imprese, quelle produttive e quelle del terziario. La vediamo chiara anche noi. Guardiamo all'interno di questo problema. Non potete far finta di non sapere che, confrontandoci nelle Commissioni riunite, sulla base di un ragionamento che ha fatto il Governo, abbiamo deciso una cosa importante, cioè che, raccogliendo tutti i dati, con il quinto decreto-legge ristori supereremo quello che anche io giudico un criterio anacronistico, cioè quello dei codici Ateco, e ci baseremo finalmente sul fatturato e sulla conseguente riduzione delle tasse. Questa è una scelta politica che il Governo ha già fatto e presentato, su cui mi aspetto, in occasione dell'esame del quinto decreto-legge ristori, un grande apprezzamento dell'opposizione, perché questa è la strategia che ci avete più volte evocato. (*Applausi*).

Per affrontare i dieci problemi strategici occorrono riforme, che in questo Paese sono qualcosa di molto complesso. Vorrei dire una cosa, prima di tutto a noi della maggioranza: siamo tutti consapevoli che il *recovery fund* è un'occasione storica, forse unica; per corrispondere bisogna avere il coraggio di cambiare il Paese. A me francamente della discussione su cabina di regia, *staff* dirigenziale e tecnici interessa fino a un certo punto; a me interessa cosa e quali progetti facciamo per costruire un nuovo modello di sviluppo, un Paese più giusto e un sistema sociale in grado di affrontare certe situazioni. Non mi bastano i titoli, voglio vedere i progetti. Quando parliamo di *green*,

voglio capire quale idrogeno e quale trasformazione ecologica facciamo. (*Applausi*). È su questo che magari ci divideremo, ma ben venga questa discussione, perché non la pensiamo tutti allo stesso modo, altrimenti non saremmo a sedere in posizioni diverse. Ben venga questa discussione. Sapete qual è la mia paura? Ve lo dico con sincerità senza impegnare nessuno, solo il mio pensiero: mi chiedo se ne siamo all'altezza, se la maggioranza sia all'altezza di costruire questo livello di confronto in Parlamento, se sia all'altezza l'opposizione e se siano all'altezza le forze sociali, perché bisogna cambiare molto se vogliamo vincere questa sfida.

Certo, è banale dire che 9 miliardi per la sanità sono una scelta assolutamente inadeguata. Ma io voglio capire cosa facciamo sulla sanità, quale strategia assumiamo, quale rinnovamento del sistema del rapporto tra sanità territoriale e ospedaliera. (*Applausi*). Voglio capire e non mi accontento più, a seconda dei momenti, di dire che le Regioni devono contare di più e di meno. Quale idea abbiamo di Paese? Chi fa che cosa? Quale responsabilità ci assumiamo?

Queste sono le vere discussioni. Colleghi, davvero volete il rimpasto o il rimpastino? Ma dove pensiamo di poter andare? Fuori di qua... (*Commenti*). State calmi. Fuori di qua i cittadini italiani ci chiedono di svolgere la nostra funzione. La nostra funzione, ci piaccia o non ci piaccia, è avere il coraggio, la forza e la determinazione di cambiare questo Paese, in modo tale che fra qualche anno la discussione classica, per esempio, sul prelievo fiscale non si faccia più, perché avremo costruito più giustizia, più equità, più libertà. (*Applausi*).

Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Tutto il resto rischia di essere, per rispetto che devo sempre a tutto, un insieme di parole assolutamente autoreferenziali, parole tutte dentro di noi, parole e chiacchiere. Il Paese, se vogliamo riprendere e ricostruire, ha bisogno di una svolta, prima di tutto culturale. E questa svolta noi, colleghi della maggioranza, ci piaccia o meno, siamo obbligati a farla, perché non c'è alternativa in questo Parlamento che non sia il fatto di riuscire a realizzare questa svolta. (*Applausi*).

PITTELLA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, vorrei esprimere il voto favorevole alla questione di fiducia del Gruppo Partito Democratico e il nostro apprezzamento alle misure contenute nei decreti-legge e che questa Camera ha contribuito a rafforzare.

Molti di voi hanno parlato delle misure nel merito ed io mi permetto di ricordarne solo una, una piccola misura che riguarda l'esonero dal versamento TOSAP e COSAP fino a marzo 2021; una piccola misura che dà un segnale in questa fase difficile ai bar e ai ristoranti, che danno maggiore vivacità e vitalità alle nostre città, oggi rabbiuite dalla pandemia.

Nel mio intervento vorrei esprimere due apprezzamenti e un auspicio: il primo apprezzamento riguarda il lavoro svolto dalla maggioranza e dalle opposizioni. Lo dico senza ipocrisia: alcuni toni esacerbati di questa sera non

attenuano il valore del lavoro fatto insieme ed è un bene averlo fatto perché aver lavorato insieme ha migliorato l'impianto originario.

Spero che questo metodo possa continuare anche nel futuro perché questo ci chiede il Paese, di lavorare insieme prescindendo dai ruoli che oggi abbiamo e che penso avremo anche nel futuro.

Il secondo apprezzamento riguarda il rapporto con il Governo. Sono presenti due Sottosegretari che ci hanno seguito passo per passo e anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento. È stata una collaborazione utile, costruttiva, preziosa e leale, ma voglio aggiungere una cosa: questa procedura legislativa andrebbe ripensata perché, se analizziamo bene, tra pareri, bolli-nature, pareri successivi e altro l'ampiezza dell'esercizio del nostro ruolo di legislatori eletti democraticamente dai cittadini è molto ridotto. Ciò andrebbe ripensato. Lo dico - penso - interpretando il sentimento di tutta l'Assemblea.

L'auspicio è di passare dalla filosofia dei ristori alla filosofia del sostegno alle filiere produttive, alle famiglie, ai professionisti, ai settori economici più vessati dalla pandemia perché non è vero che tutti sono stati colpiti allo stesso modo. Occorre procedere con selettività. Quando brucia una casa cosa fai? Devi spegnere l'incendio e siamo ancora nell'incendio e dobbiamo spegnerlo anche con misure assistenziali, anche con i ristori, con ciò che allevia, ma non crea condizioni di ripresa e di resilienza. Adesso deve arrivare il momento della transizione, dall'emergenza (la casa che brucia) al Paese che va ricostruito e anche un po' ripensato. Abbiamo gli strumenti, come il nuovo decreto ristori che avrà una dotazione finanziaria ancora più cospicua. Abbiamo un altro importante strumento grazie all'Europa. Colleghi, non dimentichiamo mai che, se oggi parliamo di Next generation EU o *recovery plan*, è perché c'è un'Unione europea che mette a disposizione 209 miliardi tra sovvenzioni e prestiti per l'Italia.

Questa grande opportunità non va sprecata, non va sciupata ma va utilizzata per dare fiato e respiro alle grandi potenzialità di questo Paese. Questa è una fase di transizione verso cui dobbiamo andare sapendo che c'è una realtà forse ancora più grave di quella che avvertiamo. Non sottovaluto l'allarme che ieri il gruppo di lavoro del G30 ha lanciato sulla dimensione della sofferenza che c'è nel mondo, lenita dalle giuste misure assistenziali che noi e gli altri abbiamo realizzato.

Noi crediamo che il Governo saprà guidare questa transizione, ma è dall'analisi dura della realtà che può e deve partire la rinascita. «È di notte che è bello credere nella luce» scriveva Edmond Rostand e noi ci crediamo e lavoriamo perché torni a splendere il sole sul nostro amato Paese. (*Applausi*).

CAUSIN (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAUSIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, forse non tutti i colleghi della maggioranza ricordano che l'*incipit* dell'articolo 41 della Costituzione italiana - che abbiamo sotto il banco e dovremmo tutti aver presente - recita che l'attività economica è libera. Quindi, l'approvazione di un provvedimento di ristoro non si configura, come ho sentito da parte di qualche collega della

maggioranza, come una gentile concessione alla libera impresa. Una norma di ristoro è un atto dovuto e necessario nel momento in cui lo Stato - attraverso il Governo, prima, e il Parlamento, poi - decide di limitare e di chiudere la libera iniziativa economica sancita dalla Costituzione italiana, seppure in modo temporaneo e modulato.

Non è la prima volta, in epoca moderna, che l'Occidente si trova ad affrontare eventi come quello che stiamo vivendo. Ci sono stati grandi eventi pandemici: penso alle pestilenze del 1340 e del 1630, alla Prima guerra mondiale (dal 1914 al 1918), all'epidemia di influenza spagnola nel 1919, alla grande influenza asiatica del 1957. Eppure, è la prima volta che l'Occidente ha scelto e ha deciso di limitare le libertà personali, la mobilità delle persone, la dimensione della socialità - tanto preziosa, per esempio, per i nostri ragazzi e per i nostri anziani - e di limitare soprattutto le libertà economiche, che sono l'elemento di certezza e di sicurezza attraverso cui ciascuno costruisce la propria esistenza.

Questa decisione è stata assunta perché oggi viviamo sicuramente in un mondo interdipendente, dove le libertà non sono solo scontate, ma rappresentano il fondamento della vita civile e democratica, e i Governi europei, in modo particolare - ha ragione, collega - hanno scelto di privilegiare la strada di anteporre la vita e la salute all'economia e alla socialità. Tuttavia, a ciascun Governo - anche a quello italiano - tocca singolarmente il compito di pensare non soltanto al rischio sanitario, ma anche alle prospettive economiche che ne derivano, perché la salvaguardia del tessuto economico, delle imprese e del lavoro delle persone sono obiettivi e valori per noi irrinunciabili. (*Applausi*).

Finora non ho mai usato - e non la uso neanche in termini correnti, quando parlo con le persone che conosco - la parola «emergenza», perché nel dizionario della lingua italiana «emergenza» significa un evento improvviso, inaspettato e circoscritto nel tempo. Ora, sfido ciascuno in quest'Aula a definire il Covid, dopo un anno in cui non abbiamo elementi scientifici (*Applausi*) né elementi sanitari, non conosciamo il tempo di durata né abbiamo certezza dei vaccini, ripeto, sfido chiunque a definire il Covid un'emergenza.

Il Covid è un evento con cui ci dobbiamo confrontare, che ci pone di fronte alla necessità di dare risposte a un'emergenza sanitaria, a un tema economico ed è un evento nefasto destinato, purtroppo, a durare nel tempo. Un evento che non si può affrontare con decreti a singhiozzo, come avete fatto voi (*Applausi*), ma che richiede, come giustamente ha detto Errani - ma mi stupisco che lo dica lui, che non dovrebbe fare domande ma dare risposte, visto che è maggioranza -, un impegno che dovrebbe implicare da parte della maggioranza la capacità di mettere in piedi una prospettiva, un piano, una capacità di avere una visione che dia risposte al professionista, al commerciante, all'artigiano, all'industriale. Queste persone devono avere fiducia nello Stato per poter avere fiducia nel futuro, e questa fiducia in questo momento non c'è.

Provo a tradurlo in termini ancora più semplici. Secondo voi, davvero una cifra che va dal 40 al 60 per cento del fatturato di aprile 2019, insieme alla traslazione delle imposte, che poi dovranno essere pagate nel 2021 (insieme alle imposte del 2020 traslate al 2021, ma anche quelle del 2021), è

sufficiente a salvare migliaia di piccole e medie imprese che hanno subito un calo del fatturato che va dal 50 al 70 per cento? (*Applausi*).

Ma dove vivete? Se oggi molte attività sono ancora aperte, non è grazie alla gentile concessione dei vostri ristori, ma è grazie alla capacità e alla volontà dei risparmiatori di mettere mano alla propria tasca e di mettere i propri soldi nell'impresa, per salvare l'impresa stessa e per salvare il lavoro. (*Applausi*).

Ma questa cosa, chiaramente, non può durare per sempre, perché, come si dice dalle mie parti, anche gli *schei* a un certo punto finiscono e bisogna avere delle idee, bisogna avere un progetto, bisogna avere la capacità, soprattutto da parte vostra, che avete la responsabilità di governare, di spiegare quali politiche di sviluppo avete in mente per questo Paese.

Anche se, come centrodestra, siamo riusciti ad ottenere qualche risultato, anche grazie alla disponibilità che vi abbiamo dato sullo scostamento del bilancio, denunciando questa mancanza di visione della maggioranza, di voi che, in questo momento, avete la responsabilità del Governo.

Ricordo anche chi, oggi, nel Governo ha preso la parola facendo interventi schizofrenici (e chiedo venia per il termine). È chiaramente incomprensibile come alcune forze politiche abbiano voluto e sostenuto questo Governo per un anno e mezzo e adesso, nel momento più delicato e più critico, emergano queste contraddizioni. Io penso sia molto più serio farlo in modo continuativo oppure farlo e poi trarne le conseguenze. (*Applausi*).

Alle nostre imprese, infatti, non interessano i teatrini che state facendo sul rimpasto e le discussioni sulla cabina di regia. Le nostre imprese vogliono sapere quali saranno le misure strategiche che consentiranno di contare su un tessuto sociale economico in grado di garantire una possibilità di ripresa. Da questo punto di vista, il *recovery fund* è sicuramente un tema della maggioranza su cui noi abbiamo dato disponibilità. A questa disponibilità però deve seguire anche una capacità di costruire dei tavoli politici capaci di fissare delle linee guida.

Oggi la Confesercenti dava un dato preoccupante. In un comunicato, la Confesercenti citava il rischio che circa 350.000 piccole e medie imprese (attività commerciali, attività professionali, attività artigianali) potrebbero vedere, nei prossimi mesi, la chiusura. Vorrei dire chiaramente ai colleghi della maggioranza che, secondo me, c'è una ricaduta drammatica, non solo in termini occupazionali, ma anche in termini fiscali, perché se non c'è chi produce la fiscalità lo Stato non si regge in piedi. (*Applausi*). Se non c'è chi paga le tasse nel Paese, come mandiamo avanti la macchina pubblica? Come paghiamo gli stipendi dei medici? Come paghiamo gli stipendi degli operatori della pubblica sicurezza? Come paghiamo le pubbliche amministrazioni, i Comuni e anche le pensioni (perché ci può essere una ricaduta anche in termini pensionistici)?

Se voi siete rassegnati, cari colleghi della maggioranza, al fatto che sia normale rinunciare alle libertà personali, alla socialità e che sia normale limitare la libertà di impresa, noi non siamo rassegnati a questo. Pensiamo che non sia normale e che, quando lo si fa, bisogna assumersi la responsabilità di mettere in campo immediatamente delle risposte, per poter dare un futuro al Paese e, soprattutto, ai nostri giovani.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Penso che l'unica soluzione sia mettere in campo un grande progetto di investimento e di rilancio dell'economia. Una visione di futuro di questo Paese che voi, in tutta evidenza, avete dimostrato, in queste settimane e in questi mesi, di non avere; una visione che vi manca e che non apparirà d'incanto a seguito di *summit*, riunioni o tentativi di rimpasto.

Per queste ragioni, annuncio il voto contrario alla fiducia da parte del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il Gruppo Lega voterà contro il provvedimento in esame, non solo perché è stata messa l'ennesima fiducia, ma avremmo votato contro in ogni caso e vi spiego per quali motivi. Ha ragione il senatore Manca: non serve gridare per cercare di spiegare le proprie ragioni. Parto dal discorso per cui nel provvedimento in esame manca una visione e una programmazione politica. Del resto, colleghi di maggioranza, l'avete confermato voi stessi, con i vostri interventi in dichiarazione di voto, perché non ce n'è stato uno che non abbia avanzato una critica, anche sostanziale, al Governo. (*Applausi*).

Dopo il secondo *lockdown* avete emanato il primo decreto ristori, dopo dieci giorni è arrivato il secondo, poi vi siete accorti che le Regioni cambiavano colore e avete dovuto emanare il terzo, poi avete capito che molte attività non sarebbero state in grado di pagare le tasse e avete fatto il quarto, adesso vi siete accorti che le risorse non sono sufficienti e ne avete previsto un quinto, a testimonianza del fatto che non si può pensare di andare avanti a tentoni, come fa il Governo, per risolvere davvero i problemi delle tante attività e dei tanti cittadini che hanno sofferto per questa pandemia. Quindi, colleghi, non siete in grado di avere un minimo di programmazione e di visione. (*Applausi*). Questo è il primo punto.

In secondo luogo, avevamo chiesto di usare il termine e di prevedere indennizzi e non ristori, perché il termine giuridico indennizzi significa che il beneficiario ottiene né più né meno di quello che ha perso, mentre col termine ristori, artificio di questo Governo, la persona che ha subito il danno si deve accontentare di quello che lo Stato fondamentalmente le può dare e quindi delle elemosine (*Applausi*), perché stiamo parlando di questo. In precedenza una collega ha citato le 73.000 imprese chiuse, di cui 17.000 probabilmente non riapriranno più: stiamo quindi parlando di danni drammatici.

In terzo luogo, abbiamo detto che le risorse non sono sufficienti e che molte categorie sono rimaste escluse, non si è riusciti ad andare oltre la questione dei codici Ateco, non si è guardato alla logica del fatturato e addirittura sono state escluse tantissime filiere, *in primis* quella dell'agricoltura, di cui vi siete assolutamente dimenticati, e poi quella del turismo, un altro settore che avrebbe bisogno di maggiore sostegno, visto quanto è successo. Come è stato ricordato anche da qualche collega della maggioranza, in Germania hanno

dato il 75 per cento di quello che le aziende hanno perso nel mese o nei mesi in cui sono rimaste chiuse, mentre da noi, nel migliore dei casi, si va dal 20 al 40 per cento. Per fare degli esempi concreti, ad un bar o ad un piccolo commerciante sono stati dati in media 2.000 euro, mentre a quelli più grandi sono stati dati 5.000 euro. Stiamo parlando di elemosina e non del supporto che ci voleva, a sostegno di queste categorie. (*Applausi*).

In quarto luogo, è stato preso come riferimento il solo mese di aprile. È sbagliato prendere a riferimento solo un mese, perché i danni della pandemia hanno causato problemi in tutti i mesi dell'anno e non solo nel mese di aprile. Lo stesso sindaco di Milano, Sala, ha dichiarato che, anche una volta che si riapre, non si torna subito al 100 per cento del fatturato. Dunque andava preso in considerazione un periodo molto più ampio, come è stato proposto in diversi nostri emendamenti, ma anche su questo non avete voluto ascoltare.

In quinto luogo, è vero che i famosi DPCM hanno lasciato alcune attività aperte, nelle cosiddette zone gialle, ma visto che gli spostamenti erano comunque limitati, esse erano aperte formalmente, ma nella sostanza non lavoravano. Abbiamo visto anche qui, a Roma, molti negozi aperti nei quali non entrava nessuno. Penso ai tanti ambulanti che potevano organizzare fiere nei Comuni; ma i Comuni non si prendevano la responsabilità di fargli organizzare le fiere, nonostante lo si potesse fare. Alla fine questa gente, anche se poteva lavorare, non ha lavorato; e nei loro confronti cosa avete previsto? Zero, questo è il punto. (*Applausi*).

Sesta questione: avete dimostrato di essere un po' dilettanti e anche un po' arroganti. Per quanto riguarda le proroghe dei versamenti relativi agli adempimenti fiscali previsti, il decreto-legge è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dopo le 23 dello stesso giorno in cui scadevano i termini per presentare gli adempimenti alla dichiarazione dei redditi. Il cittadino avrebbe dovuto immaginarlo prima oppure chiamare il proprio commercialista prima di mezzanotte per dirgli di presentare la domanda e di muoversi in questa direzione; è davvero scandalosa questa operazione che è stata fatta, davvero scandalosa. (*Applausi*). Qualcuno dice che l'avete fatto apposta, così molti non hanno avuto probabilmente il tempo di organizzarsi in questa direzione.

Inoltre (settimo motivo) il decreto ristori-*quater* rinvia al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate sulla rottamazione-*ter* in scadenza nel 2020. Chi beneficia di questa sospensione dovrà pagare tutto il 1° marzo e dovrà pagare anche la prima rata del 2021. Ma davvero potete pensare che chi era in difficoltà prima della pandemia dopo la pandemia possa pagare tutto in un'unica rata, con l'anno nuovo, e abbia le risorse per farlo? (*Applausi*). Siete davvero lontani dalla realtà e lontani dal buon senso; questo è quanto il Governo ha dimostrato.

Ottavo punto: tra gli emendamenti che avete approvato in maggioranza, la cosa più scandalosa è che, di fronte a un tema così importante come quello dei ristori, abbiamo visto degli emendamenti, che per fortuna il Presidente del Senato ha dichiarato inammissibili, perché erano delle autentiche marchette: un milione all'associazione tal dei tali...

PRESIDENTE. Presidente Romeo, vale anche per lei l'invito a moderare il linguaggio.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Chiedo scusa, signor Presidente. Volevo rendere bene l'idea, so che lei mi perdonerà.

Parliamo di interventi che si fanno normalmente in una legge di bilancio, non in un provvedimento che deve aiutare le aziende che sono in grave difficoltà. Come si fa a presentare emendamenti che vanno in questa direzione? (*Applausi*).

Nono motivo (mi avvio a chiudere): non può bastare certo l'approvazione di tre emendamenti del centrodestra per farci cambiare idea. Certo, l'istituzione di un fondo con dotazione iniziale di 180 milioni di euro per la riduzione degli oneri di sistema sulle bollette elettriche, portato avanti dal collega Arrigoni, sicuramente è un passo in avanti, come i maggiori trasferimenti alle Regioni e le maggiori risorse per il trasporto pubblico locale e per fare le convenzioni con i taxi, gli NCC e quant'altro. Però, signori, parliamoci chiaro: è veramente un primo passo. Di questo vi va dato atto; però, da qua a pensare che questi tre emendamenti potessero farci cambiare idea, davvero ce ne vuole tanto. Alla faccia della collaborazione! (*Applausi*).

Il decimo e ultimo motivo è basato sulla qualità di scrittura delle norme. Purtroppo assistiamo, con tutti i decreti-legge (questo ne è un altro esempio), a una serie di norme che veramente risultano quasi indecifrabili. Già è difficile capire quando scrivete un decreto-legge; figuratevi doverne intrecciare quattro. Chissà che cosa viene fuori: scadenze, adempimenti, posso fare quello, posso fare quell'altro. Si tratta davvero di una confusione normativa che non aiuta i beneficiari, che rischiano di non prendere poi il sostegno a causa di un meccanismo troppo complicato. Questo mi fa venire in mente la questione del superbonus del 110 per cento; vi ricordate quanto l'avete propagandato? Utilissimo nelle sue finalità iniziali, però purtroppo tutti ne parlano, ma nessuno sa come farlo. Tanto è vero che il ministro Patuanelli a un'interrogazione ha risposto che gli interventi da maggio ad oggi sono pochissimi. (*Applausi*). Non dico il numero, perché ho grande rispetto per il ministro Patuanelli; non dico il numero per questo motivo. L'idea era quella di agevolare l'edilizia, ma in realtà avete finito per bloccarla: esattamente l'opposto. Queste norme scritte male vanno in questa direzione.

La morale qual è? È che purtroppo - lo dico portando stima nei confronti di molti colleghi che sono in maggioranza -, nel momento più difficile per l'Italia dal dopoguerra ad oggi, purtroppo ci troviamo di fronte al Governo più imbarazzante della storia d'Italia. (*Applausi. Commenti*).

PESCO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, è per me un onore intervenire oggi, in un momento così difficile e delicato per il Paese, quando portiamo a compimento un'opera: siamo riusciti ad approvare quattro decreti-legge in uno con questo clima, quindi direi che siamo riusciti veramente a fare qualcosa di grande. (*Applausi*). Sono veramente orgoglioso di questo e ringrazio tutta la maggioranza, tutta l'opposizione e soprattutto tutte le persone che ci hanno

aiutato negli uffici, perché è anche merito loro. Perché quattro decreti in uno? Molti dall'esterno si chiedono perché quattro decreti in così breve tempo. È logico il perché: stiamo vivendo un'emergenza, rispetto a quello che diceva prima il collega Causin; è un'emergenza evolutasi nel tempo toccando in modo diverso Regioni diverse. Quindi abbiamo dovuto intervenire in modo diverso: mi sembra molto, molto semplice. Ora siamo riusciti a mettere a sistema queste norme e le approviamo tutte insieme: una cosa veramente fatta bene.

Molti ci accusano del fatto che le norme sono frammentarie. Ma siamo consapevoli a quante categorie di cittadini e di imprese dobbiamo rendere conto e dare dei ristori e degli aiuti? Ebbene, per questo motivo le norme sono frammentarie: sono veramente tante le categorie alle quali dobbiamo riferirci. Insomma, abbiamo speso 100 miliardi quest'anno e probabilmente ne serviranno molti anche l'anno prossimo, perché i numeri li vediamo tutti. I numeri sono gravi e la situazione è ancora grave: se a marzo avevamo come picco 6.000 casi al giorno, adesso continuiamo ad averne 12.000, e non sono pochi. Dobbiamo renderci conto di questo: la situazione è ancora difficile.

Ma guardiamo avanti. Siamo riusciti ad avere sicuramente un buon passo. Siamo riusciti a collaborare con l'opposizione, e non è stato facile. Però devo dire che anche l'opposizione è riuscita a portare a casa - direi a portare nelle case degli italiani - tre cose molto importanti. Direi quindi grazie per le cose che ci avete suggerito (*Applausi*). Probabilmente le avremmo fatte anche noi, ma ho visto che voi sponsorizzate poco le cose che avete fatto, come se vi vergognaste che la maggioranza ha dato l'opportunità anche a voi di fare qualcosa di concreto per i cittadini italiani. (*Applausi*).

Signor Presidente, noi siamo davvero orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, però abbiamo visto che dall'altra parte si è lavorato, sì, ma c'è sempre stato qualcuno che voleva fare lo sgambetto, qualcuno che voleva lo sgomitamento (*Applausi*), qualcuno che sempre in modo strumentale ha messo un po' il bastone tra le ruote. Ma va bene così, va bene lo stesso, perché noi abbiamo un obiettivo: quello di far del bene ai cittadini che più hanno bisogno. Quindi, se vuoi continuerete con le ingiurie, noi andremo avanti lo stesso. Se voi andrete avanti con gli schiaffoni al posto degli abbracci, a noi va bene lo stesso, perché abbiamo solo quell'obiettivo e continueremo a porgere l'altra guancia, perché vogliamo fare del bene ai cittadini che hanno bisogno. E continueremo a fare del bene. (*Applausi*).

Signor Presidente, il momento è difficile. Ci stiamo avvicinando al Natale, un momento in cui tutti vogliamo stare vicini alle nostre famiglie, alle famiglie che stanno lontano, ai familiari che stanno lontano. Abbiamo patito la distanza e la solitudine; molte famiglie hanno sopportato il dolore, quindi è un momento in cui vogliamo stare più vicini. Purtroppo però le condizioni non ci lasciano la possibilità di farlo. So che ora sono in discussione le misure per il Natale, e mi vieni da fare questa preghiera: innanzitutto a tutti noi e a tutti i cittadini italiani, di fare il possibile per rispettare queste regole. Ma soprattutto, se vi fosse l'idea di mettere in discussione queste idee, chiedo di farlo con grandissima attenzione, perché veramente il rischio è troppo alto. (*Applausi*). Non dobbiamo correre il rischio di altre cose veramente spiacevoli.

Andiamo avanti. Sono contento per quanto ha fatto l'opposizione e sono contento per quello che ha fatto la maggioranza, perché noi abbiamo fatto cose veramente importanti e vado orgoglioso di questo.

Siamo partiti dalle cose che mancavano, ad esempio per la ricerca. Dobbiamo fare molto in Italia per la ricerca, lo sappiamo. I nostri giovani ricercatori vanno all'estero perché trovano maggiori risorse e sono italiani i ricercatori che vincono più concorsi per realizzare progetti interessanti. Purtroppo in Italia non abbiamo gli strumenti. Dobbiamo fare il possibile per trattenerli e quindi abbiamo rinnovato quantomeno per tre mesi le borse di studio alle dottorande e ai dottorandi. È un minimo, però quantomeno gettiamo le basi per una riforma che deve servire ai nostri ricercatori.

Rimaniamo sull'istruzione: abbiamo stanziato cinque milioni, poche risorse, lo sappiamo, ma serviranno per ridurre i *gap* formativi dei bambini e degli alunni che purtroppo, in questi mesi, hanno molto sofferto perché hanno dovuto seguire l'insegnamento da casa.

Andiamo avanti e pensiamo ai problemi di tutti i giorni. Pensiamo a quelle famiglie che devono pagare un affitto troppo alto. Sappiamo benissimo che purtroppo il reddito per molte persone è sceso. Per il problema della casa ci siamo inventati un premio per i proprietari di immobili che decideranno di abbassare l'affitto ai loro inquilini. È una misura unica, sperimentale, che abbiamo provato, l'abbiamo scritta e siamo riusciti a realizzarla. (*Applausi*). I proprietari potranno ricevere fino al 50 per cento dello sconto del canone che faranno ai propri inquilini. Proviamoci, magari non sarà la soluzione ottimale, ma vediamo come va e al massimo ci metteremo anche altre risorse oltre ai 50 milioni già stanziati.

Colleghi, vi devo ringraziare col cuore perché per sei mesi abbiamo lavorato tutti insieme ad una misura che adesso ha preso concretezza, cioè il sovraindebitamento. L'ho ripetuto diverse volte in quest'Aula. Purtroppo non ci siamo mai riusciti ma adesso ce l'abbiamo fatta. Abbiamo migliorato le norme sul sovraindebitamento per dare una mano alle persone che più hanno bisogno e che non riescono a pagare i loro debiti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Pesco, dal mio punto di osservazione vedo troppe persone raggruppate. Si sta avvicinando il momento del voto per cui vi chiedo di avere ancora un po' di pazienza.

Prego, presidente Pesco.

PESCO (*M5S*). Migliorando le norme sul sovraindebitamento, le famiglie potranno accedere tutte insieme alla procedura, spendendo meno. Potrà essere più facile accedere alle procedure anche per i piccoli imprenditori. Ma soprattutto abbiamo reso possibile la famosa esdebitazione grazie alla quale chi non ha nulla non darà nulla, ed è la cosa più importante perché è un concetto che dovremmo imparare anche a livello internazionale, visto che purtroppo molti Paesi sono veramente molto in difficoltà. (*Applausi*).

Non aggiungo altro, Presidente, se non che è necessaria molta creatività. Nelle cose che facciamo, colleghi, dobbiamo metterci creatività, altrimenti le leggi rimangono grigie e scure, mentre dovremmo fare qualcosa in più per renderle effettivamente utili ai nostri cittadini. Quindi mettiamoci

creatività. Tra l'altro siamo in un periodo ricco di nuove risorse e di nuove opportunità. Servono nuove idee. Secondo me siamo sulla strada giusta. Continuiamo su questa strada, con forza e decisione ma anche ascolto e condivisione. (*Applausi*).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 23,53)

PARAGONE (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo un minuto di pazienza perché c'è una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo da parte del senatore Paragone. (*Brusio. Commenti del senatore Calderoli*).

Senatore Calderoli, mi dica cosa sta succedendo.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Il presidente Romeo le sta chiedendo la parola sull'ordine dei lavori che precede l'intervento del senatore Paragone.

PRESIDENTE. No, non può precedere, perché devono finire le dichiarazioni di voto.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Ma Presidente, l'intervento sull'ordine dei lavori va fatto immediatamente. Lei lo può rifiutare, ma lo deve accogliere.

PRESIDENTE. Non si può interrompere.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Ma chi l'ha detto?

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, faccio finire e poi le do la parola. Prego senatore Paragone.

PARAGONE (*Misto*). Più che decreto ristori lo avreste dovuto chiamare decreto "spera in Dio", perché ormai la vicenda dei ristori sta diventando una lotteria. (*Brusio*). Dopo non possiamo fare il predicozzo ai cittadini quando noi siamo i primi a stare lì riuniti in capannello. (*Applausi*).

Più che decreto ristori lo avreste dovuto chiamare decreto "spera in Dio" perché ormai la vicenda dei ristori sta diventando una lotteria: se la fortuna ti assiste, allora pigli qualcosa. Quando eravamo piccoli al bar dell'oratorio prendevamo i boeri, e non il Boeri dei vaccini petalosi, no: prendevamo i boeri del bar nella speranza di vincere altri boeri o altri premi. Anche con voi si scarta il decreto e si spera nella fortuna: chissà se piglio qualcosa? Chi intanto piglia è il suocero di Giuseppe Conte con la norma salva furbetti tassa di soggiorno (*Applausi*), nota anche come norma salva suocero, della quale il suocero del *Premier* si è subito avvalso con effetto retroattivo. Per uno che piglia, tanti invece non pigliano, perché non hanno un conto in famiglia, perché sono figli di nessuno o perché impigliati nella riffa dei codici Ateco. Mi

scrive la signora Rosy, una ristoratrice: «Mi ritrovo senza ristori, con una stagione turistica inesistente, con costi fissi mai sospesi. Qui si continua a prendersi gioco di tutti noi giocando con i codici Ateco, non tenendo conto che dietro al numerino di appartenenza ci sono famiglie e dipendenti esasperati». Stamattina i ristoratori sono scesi a Roma, hanno protestato davanti a Montecitorio. «Fermi noi fermi tutti» era scritto sul volantino che hanno distribuito, un volantino pieno di proposte per rilanciare il settore dell'ospitalità, uno dei settori che voi state distruggendo lentamente. I settori delle agenzie di viaggio, dell'agricoltura, del *wedding*, delle palestre sono letteralmente piegati.

Signori del Governo, avete capito o no che gli operatori economici hanno il fiato sul collo delle banche e che una segnalazione alla centrale rischi significa morire definitivamente? Lo avete capito che i fornitori devono essere pagati, che la merce è in deposito? A chi già paga gli abbonamenti del *software* di gestione per le fatture elettroniche avete caricato altri costi gestionali per la vigliaccata del *cashback* o per la trappola della lotteria degli scontrini. Avete diviso l'Italia in zone rossa, arancione e gialla; poi, quando scatta il colore giallo, ve la prendete con i cittadini e con i commercianti perché non si sono imposti l'auto *lockdown* e dopo avere spinto per il super *cashback*.

Il Governo, che quindi non ha predisposto il piano pandemico, esponendo cittadini e operatori sanitari anche al pericolo di morte, si permette di fare la morale. Voto no a questo Governo amico dei suoceri, delle banche e delle multinazionali, cui è permesso tutto, anche pagare un po' di tasse. Italexit vuole superare il falso mito del *deficit*. Chi ha moneta sovrana non fallisce e soprattutto non permette che fuori dai centri d'aiuto ci siano centinaia e centinaia di persone in fila per un pasto caldo. (*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, riguardo naturalmente al discorso della votazione. Sappiamo che di solito, passando alla votazione del maxiemendamento, quando c'è la chiama ci sono alcuni impegni istituzionali, per cui alcuni senatori possono accedere e votare per primi rispetto ad altri. Visto però l'orario e dubitando, essendoci il coprifuoco, anche del fatto che ci siano a mezzanotte alcuni impegni istituzionali, mi auguro che nella seduta di questa sera si segua normalmente il corso dell'estrazione. (*Applausi*).

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori o meglio sul disordine dei lavori.

Come deciso dal Consiglio di Presidenza, noi dovremmo rispondere ciascuno dal proprio posto. Abbiamo altresì stabilito un certo numero di presenze all'interno dell'Aula e negli spalti soprastanti. Se uno prende visione

dell'Aula in questo momento, si rende conto immediatamente che c'è il doppio delle presenze rispetto alle previsioni fatte dai nostri questori, non ultime le presenze in piedi tra i banchi e nell'emiciclo.

Le chiedo quindi che i numeri vengano fatti rispettare perché, nel momento in cui ciascuno di noi sarà chiamato ad esprimere il proprio voto, non sarà a una distanza di sicurezza rispetto a quelle che sono le previsioni. È inutile poi fare il ricambio d'aria, se poi ci sputiamo addosso. Quindi, tutti coloro che sono in più devono uscire dall'Aula e votare da altri spazi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, il richiamo del senatore Calderoli mi pare appropriato.

Vedo un assembramento nell'emiciclo. Prego ciascuno di prendere il proprio posto secondo le regole stabilite dai senatori questori, nel senso di occupare i posti per quella che sarà la chiamata anche nelle tribune.

Siccome stiamo parlando continuamente di emergenza, di misure di sicurezza, di mascherine e di restrizioni, ciascuno di noi si restringa. Non dobbiamo sempre richiamare le regole e il loro rispetto. Per cortesia, vedo un assembramento. Senatori questori, vi chiedo per cortesia di invitare le persone a prendere i posti loro assegnati. Altrimenti io aspetto, tanto stiamo qua e passiamo la serata assieme.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come stralciato a seguito del vaglio di ammissibilità e corretto secondo le indicazioni della Commissione bilancio, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo, ancora una volta, che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo, come quelli che ci sono in questo momento. Per cortesia, allontanatevi.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Caliendo*).

Siccome oggi non ci sono esigenze legate a spostamenti aerei o per raggiungere il posto di lavoro, ma c'è una questione che uniforma le esigenze di tutti, non darò luogo ad alcuna precedenza.

Invito pertanto il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Caliendo.

DURNWALDER, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Carbone, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Caltalfo, Cerno, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Piazza, Donno, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Fantetti, Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lonardo, Loreface, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevicchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Renzi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo

Santangelo, Santillo, Sbrillini, Sileri, Stefano, Steger

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste

Unterberger

Valente, Vattuone, Verducci, Vono

Zanda.

Rispondono no i senatori:

Aimi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Battistoni, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone

Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Casolati, Causin, Centinaio, Ciriani, Corti

Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Bonis, De Falco, De Poli, De Siano, De Vecchis, Doria

Fazzolari, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco
Gallone, Garnero Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro, Grassi
Iannone, Iwobi
La Pietra, La Russa, Lucidi, Lunesu
Maffoni, Malan, Mallegni, Mangialavori, Marin, Martelli, Marti, Masini,
Minuto, Modena, Moles, Montani
Nastri, Nisini
Ostellari
Pacifico, Pagano, Papatheu, Paragone, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini
Emanuele, Pepe, Pergreffi, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano,
Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Riccardi, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romani, Romeo,
Ronzulli, Rossi, Rufa
Saccone, Saponara, Saviane, Sbrana, Serafini, Siclari, Siri, Stabile, Stefani
Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro
Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali
Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	277
Senatori votanti	276
Maggioranza	139
Favorevoli	154
Contrari	122
Astenuti	0

Il Senato approva. *(Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 137.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 16 dicembre 2020**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di mozioni sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio

II. Discussione dei documenti:

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2019 (*Doc. VIII, n. 5*)
2. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2020 (*Doc. VIII, n. 6*) (*alle ore 15*)

La seduta è tolta (*ore 00,48 del 16 dicembre*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1994)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1994)

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (*vedi annesso*)

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto), che recepisce le improponibilità dichiarate dalla Presidenza e il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 282.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 35 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO 1 E TABELLA 1

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Articolo 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: *a)* per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; *b)* per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera *c)*, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 2.

(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020». È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal

25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta,» e le parole «1 luglio al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2020 al 30 giugno 2021»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente «5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto

legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 6.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «capitali» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale»;
 - 2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 8.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 9.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto

di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 10.

(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 11.

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione ai quali è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.».

Articolo 12.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 *quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale

riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera *b*). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese

le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.

14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione

salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 14.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.

2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Articolo 15.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 14. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'auto-

rizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

10. L'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata

del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

6. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.

7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 17.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Titolo III

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 18.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici

rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000.000.

2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 19.

(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:

- a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
- b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
- c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
- d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.

2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo. 20.

(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

1. Il Ministero della salute svolge attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni» di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

3. Il Ministro per la salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 21.

(Misure per la didattica digitale integrata)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 22.

(Scuole e misure per la famiglia)

1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, minore di anni quattordici,» sono sostituite dalle seguenti: «, minore di anni sedici» e dopo le parole: «sia pubblici che privati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici»;

b) al comma 3, dopo le parole: «plesso scolastico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.».

c) al comma 7, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni di euro».

d) al comma 8, le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 23.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.

2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Articolo 24.

(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

Articolo 25.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

1. Ferma restando l'applicabilità dell'art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «termine dell'emergenza epidemiologica in corso»;

b) le lettere «in corso» sono soppresse;

c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite le parole «, ivi incluso quello di magistratura».

Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Articolo 28.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

Articolo 29.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano stati già assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.

Articolo 30.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

Articolo 31.

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 32.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 33.

(Fondo anticipazione di liquidità)

1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la netting del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 mi-

lioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:
 - a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
 - b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 - d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo;

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

(Articolo 1)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%

551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

Tabella 1
(Articolo 18)

REGIONI	QUOTA ACCESSO 2020	RISORSE PER MMG TAMPONI RAPIDI
PIEMONTE	7,36%	2.209.433,59
V D'AOSTA	0,21%	63.013,50
LOMBAR- DIA	16,64%	4.993.267,96
BOLZANO	0,86%	257.461,47
TRENTO	0,89%	267.069,57
VENETO	8,14%	2.442.545,00
FRIULI	2,06%	619.330,03
LIGURIA	2,68%	804.230,97
E ROMA- GNA	7,46%	2.237.377,56
TOSCANA	6,30%	1.889.704,34
UMBRIA	1,49%	447.008,12
MARCHE	2,56%	769.003,80
LAZIO	9,68%	2.903.510,03
ABRUZZO	2,19%	656.940,83
MOLISE	0,51%	153.958,45
CAMPANIA	9,30%	2.790.545,16
PUGLIA	6,62%	1.986.526,10

BASILICATA	0,93%	280.312,58
CALABRIA	3,19%	957.153,68
SICILIA	8,16%	2.448.426,26
SARDEGNA	2,74%	823.181,00
TOTALE	100%	30.000.000,00

.

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1, Tomi I e II, del 26 novembre 2020 e all'Annesso II del 13 dicembre 2020.

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento
1.900 al disegno di legge n. 1994**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.900 del Governo, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, delle parole: "il comma 9 è soppresso", nonché alla soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 19-*ter*.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- il comma 14-*quater* dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: "14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13";

- all'articolo 6-*bis*, il comma 7 sia sostituito dal seguente: "7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34";

- dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti capoversi: "All'articolo 8, al comma 4, le parole "in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021"; All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 4, le parole: "121,3" sono sostituite dalle seguenti: "137";

- all'articolo 9-*bis*.2, siano apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.";

- b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.";

- all'articolo 13-ter.9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.";
- all'articolo 13-quater, comma 2, le parole "190,1 milioni di euro" siano mantenute;
- all'articolo 15-bis, il comma 11-ter sia sostituito dal seguente: "11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
 - a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;
 - b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
 - c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-bis.";
- all'articolo 23-quater, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del "Fondo unico giustizia" da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.";
- l'articolo 32-bis.1 sia sostituito dal seguente:

"Art. 32-bis.1

(Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
- all'articolo 32-ter, siano apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-*bis* le parole "e le province autonome" nonché le parole "e dalle province autonome" siano soppresse;
- b) la rubrica sia sostituita dalla seguente: *"(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19)";*
- all'articolo 32-*quater* (*Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori*), il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.";
- all'articolo 32-*quater* (*Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP-Emergenza Palermo*), siano apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 sia soppresso;
- b) i commi 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti: "2. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
- all'articolo 34, siano apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, le parole "610 milioni di euro" siano mantenute;
- b) il comma 6, alinea, sia sostituito dal seguente: "6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 2, 3,5, comma 5, 6, 6-*bis*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 12-*bis*, 12-*bis*.1, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, commi 3 e 4, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 13-*quater*, 13-*quinq*ues, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 15-*bis*, 16, 16-*bis*, 17, 17-*bis*, 19-*ter*.1, 19-*ter*.2, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 31-*ter*.7, 32, 32-*bis*, 32-*ter* e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 9 e 10 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:";
- c) al medesimo comma 6, la lettera *p*) sia sostituita dalla seguente: "*p*) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-*bis*.1, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, 13-*ter*.2, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5,

22, 32, 32-bis, 9-ter, 19-quater e dal comma 6, lettera a) del presente articolo.".

Emendamenti al disegno di legge n. 1994 dichiarati improponibili

Elenco emendamenti dichiarati improponibili (*vedi annesso*)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Bossi Umberto, Calandrini, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Ciampolillo, Crimi, Cruciolì, De Carlo, De Poli, Di Marzio, Di Nicola, Di Piazza, Fazzone, Galliani, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Perosino, Renzi, Ronzulli, Ruspandini, Sciascia, Segre, Sileri, Turco, Vaccaro e Vanin.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: D'Arienzo, Faggi e Testor.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono in missione i senatori: Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: D'Arienzo, Faggi e Testor.

Bilancio interno del Senato, presentazione e deferimento

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2019 (*Doc. VIII, n. 5*) e il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2020 (*Doc. VIII, n. 6*), predisposti dai senatori Questori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, i predetti documenti sono trasmessi alla 5ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Aimi Enrico, Gasparri Maurizio, Ferro Massimo, Pagano Nazario, Causin Andrea, Battistoni Francesco, Ronzulli Licia, Galliani Adriano, Perosino Marco, Barboni Antonio, Toffanin Roberta, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Caligiuri Fulvia Michela, Gallone Maria Alessandra, De Siano Domenico, Binetti Paola, Siclari Marco, Tiraboschi Maria Virginia, Minuto Anna Carmela, Papatheu Urania Giulia Rosina, Pichetto Fratin Gilberto, Floris Emilio

Modifica all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di innalzamento della pena relativa alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti (2046)
(presentato in data 15/12/2020);

senatori Rizzotti Maria, Caligiuri Fulvia Michela, Caliendo Giacomo, Pichetto Fratin Gilberto, Masini Barbara, Binetti Paola, Giro Francesco Maria, Barboni Antonio
Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale contro i virus del papilloma umano (HPV) (2047)
(presentato in data 15/12/2020);

senatori De Carlo Luca, Ciriani Luca, Calandrini Nicola, Garnero Santanchè Daniela, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Petrenga Giovanna, Ruspandini Massimo, Totaro Achille
Nuove disposizioni a favore del comparto turistico (2048)
(presentato in data 15/12/2020);

senatore Zanda Luigi
Norme generali in materia di *social network* e per il contrasto della diffusione su *internet* di contenuti illeciti e delle *fake news* (2049)
(presentato in data 15/12/2020).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 dicembre 2020, ha inviato gli estratti della seguente documentazione concernente l'esercizio di poteri speciali, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2020, con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica della società Fastweb Spa, avente ad oggetto accordi con ZTE Italia S.r.l. per l'acquisto di *site router* e la relativa componente di servizio di supporto tecnico tramite TAC (Technical Assistance Center) di III Livello, oltre al supporto per la validazione dell'apparato. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 641);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2020, con condizioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica delle società Forgital Italy S.p.a., Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l., TDM S.r.l. e F-Brasile S.p.a. avente a oggetto la fusione per incorporazione di Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l. e TDM S.r.l. in Forgital Italy S.p.a.. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 649);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre settembre 2020, con condizioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15

marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica della società Interconsulting S.r.l. avente a oggetto il progetto di scissione mediante trasferimento di parte del patrimonio di Interconsulting S.r.l. in favore di Interconsulting Engineering S.r.l.. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 650);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre settembre 2020, con condizioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica della società Leonardo S.p.a. avente a oggetto la potenziale concessione di licenze d'uso dei diritti di proprietà intellettuale del Modulo Sicuro PRS in favore dell'Unione europea, dell'Agenzia Spaziale Europea e della European Global Navigation Satellite Systems Agency. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 651);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre settembre 2020, con condizioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica della società Leonardo S.p.a. avente a oggetto il potenziale trasferimento di *know-how* e concessione di una licenza d'uso in favore del Governo della Repubblica di Singapore. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 652).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 e 10 dicembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al professor Massimo Osanna, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

al dottor Roberto Tomasello, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 2 dicembre 2020 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Cazzago San Martino (Brescia), Castelraimondo (Macerata), Laghi (Venezia).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, copia del decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano con il quale sono state individuate le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 647).

Il Ministro della salute, con lettera in data 15 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 30 novembre - 6 dicembre 2020 e aggiornati al 9 dicembre 2020 nonché il verbale dell'11 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 e il verbale dell'11 dicembre 2020 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 (Atto n. 653).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 15 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha trasmesso:

l'ordinanza dell'11 dicembre 2020 recante, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica delle classificazioni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 308 del 12 dicembre 2020 (Atto n. 654).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso la deliberazione n. 14/2020/G avente oggetto: Rapporto semplificato concernente "La mobilità sanitaria: l'assistenza transfrontaliera".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente (Atto n. 648).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 15 dicembre 2020, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2020) 826 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 3 marzo 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3ª e 14ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lanzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02170 della senatrice Montevicchi ed altri.

Mozioni

LICHERI, CIOFFI, SANTANGELO, CASTELLONE, FERRARA, LOMUTI, SANTILLO, LANZI, PAVANELLI, PIRRO - Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", ha previsto che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1º gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti

verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti;

sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge, il 3 dicembre, dal Presidente del Consiglio dei ministri è stato conseguentemente adottato un nuovo decreto volto a contrastare la diffusione del coronavirus sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni sono entrate in vigore dal 4 dicembre e sono vigenti fino al 15 gennaio 2021;

considerati i risultati sinora osservati in termini di prima decrescita della curva dei contagi e dell'indice di trasmissione, osservati nelle ultime settimane;

valutata l'opportunità di assicurare un alto livello di precauzione, onde evitare un riacutizzarsi del fenomeno epidemico e l'aggravarsi della pressione, ancora elevata, sulle strutture ospedaliere e su quelle della medicina territoriale, per la cura e l'assistenza dei contagiati;

considerato inoltre che l'approssimarsi delle festività natalizie e delle occasioni di aggregazione rende opportuna una riflessione sulle misure, anche di carattere normativo, volte a prevenire il pericolo di aumentare in maniera esponenziale il rischio di contagio e l'insorgenza di nuovi focolai, anche a tutela degli operatori sanitari e delle persone che versano in condizioni di fragilità,

impegna il Governo a rivalutare le norme sugli spostamenti relativi ai giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio alla luce dei più recenti dati forniti dal comitato tecnico scientifico e dell'evoluzione del quadro epidemiologico in atto.

(1-00307)

FARAONE, GRIMANI, SUDANO, CUCCA, GARAVINI, SBROLLINI, CARBONE, GINETTI - Il Senato,

premessi che:

le ultime misure restrittive atte a contenere la diffusione dei contagi da COVID-19 prevedono, tra l'altro, che nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, corrispondenti alle annuali celebrazioni natalizie, siano vietati gli spostamenti "tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute", essendo comunque consentito il rientro "alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti";

tali disposizioni, contenute nel disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni ur-

genti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, sono state emanate con il chiaro scopo di dare seguito alle misure intraprese dal Governo negli scorsi mesi per far fronte alla seconda ondata del virus, e a limitare altresì ogni spostamento in occasione della celebrazione delle festività;

considerato che:

sebbene negli scorsi giorni, in virtù delle dichiarazioni rilasciate dal *premier* Conte al termine del Consiglio europeo dello scorso 11 dicembre, fosse circolata la notizia della possibilità di rimodulare le restrizioni circa gli spostamenti tra comuni, oggi tale prospettiva sembrerebbe del tutto adombrata dalle recenti dichiarazioni riportate da altri componenti del Governo, che fanno piuttosto presagire ipotesi in totale controtendenza a tali aperture;

nelle ultime ore, infatti, si sono fatte maggiormente plausibili le ipotesi di prevedere ulteriori restrizioni durante il periodo natalizio: le motivazioni portate a fondamento di questo cambio di direzione dovrebbero essere basate su solide fondamenta scientifiche, e non spinte piuttosto dalla volontà di seguire pedissequamente le decisioni prese da alcuni Stati europei, nonché dalle riflessioni scaturite a seguito delle immagini, riportate dai *media* nazionali, riguardanti gli affollamenti che nello scorso *weekend* hanno interessato i principali centri cittadini nazionali;

per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, vi è da sottolineare l'incoerenza di fondo che accompagna la riflessione attualmente in corso. È infatti di difficile comprensione la linea di chi ha dapprima chiuso i centri commerciali, compresi quelli all'aperto, nel fine settimana e poi ha introdotto il *cash-back*, soluzioni che hanno inevitabilmente spinto i cittadini a riversarsi nel *weekend* nei centri cittadini per le tradizionali compere natalizie, e nelle ore immediatamente successive ha stigmatizzato tali comportamenti poiché connotati da poca responsabilità, nonché rischiosi per la possibilità di dare adito ad assembramenti e quindi all'aumento dei rischi di contagio;

per quanto concerne il piano europeo, invece, occorre rilevare più di una perplessità in merito all'audace paragone tra la situazione che sta attualmente vivendo il nostro Paese ed il confronto con i *partner* comunitari. Se è vero, infatti, che recentemente alcuni Stati europei, come Germania, Olanda e Inghilterra, dopo settimane di misure "*soft*" hanno predisposto nuove restrizioni alle attività economiche e agli spostamenti, è altrettanto vero che tali decisioni sono state giustificate da un contesto epidemiologico che ha visto un significativo aumento delle rispettive curve dei contagi ed un peggioramento della pressione sulle strutture ospedaliere;

l'Italia ha, diversamente, adottato un piano che ha previsto la differenziazione delle limitazioni su base regionale secondo tre livelli di gravità cui conseguivano misure più o meno stringenti sulla base degli indici Rt. Tali misure hanno portato evidenti miglioramenti in merito alla diminuzione del numero dei contagi (con un indice di contagiosità Rt nazionale del virus sceso

ormai sotto la soglia critica di 1) e che furono prese proprio in considerazione della volontà di allentare le restrizioni in vista delle imminenti festività natalizie;

parimenti, non si può considerare secondaria la predisposizione di opportuni ristori e supporti economici per quelle imprese che saranno destinatarie di provvedimenti di chiusura da parte dei singoli Paesi di riferimento: giova citare l'esempio tedesco, Stato il cui Ministro delle finanze ha annunciato che le attività colpite da serrata potranno chiedere fino a 500.000 euro di contributi, come riportato dalle fonti stampa;

preso atto che, pur riconoscendo la cautela con la quale devono essere letti gli ultimi dati epidemiologici in Italia, che mostrano una diminuzione dei contagi su scala nazionale ed un lieve calo delle terapie intensive rispetto alle settimane precedenti, e con la necessaria consapevolezza dell'estrema precarietà in cui versano le strutture ospedaliere e dell'elevato livello di decessi a cui si assiste quotidianamente, è tuttavia opportuno riflettere sulla congruità delle misure estremamente stringenti che sarebbero allo studio nelle ultime ore, in considerazione in particolare dei rischi di effetti depressivi sul sistema economico del Paese;

considerato che i repentini cambi di posizione rischiano di gettare un velo di preoccupante incertezza sia nei confronti dei cittadini, che attendono di comprendere se sarà loro consentito il ricongiungimento con i propri familiari ubicati in comuni distinti dal proprio durante le festività natalizie, sia nei confronti delle imprese, le quali non hanno modo di capire, a pochi giorni dall'inizio delle festività, se sarà loro consentito continuare a svolgere la propria attività o meno,

impegna il Governo:

1) a valutare il ridimensionamento o l'ampliamento delle misure di restringimento, come in materia di spostamenti tra comuni della stessa provincia o il ricongiungimento con parenti e congiunti stretti, attualmente al vaglio dell'Esecutivo, sulla base di solidi dati scientifici e di ulteriori analisi che ne dimostrino l'imprescindibilità, onde bilanciare opportunamente sia i plausibili rischi di una nuova terza ondata pandemica sia le pesanti conseguenze di tali restrizioni sul tessuto socio-produttivo;

2) nell'eventualità di nuove restrizioni, a prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attività a cui inizialmente era stata indicata la via dell'apertura.

(1-00308)

Interrogazioni

BOLDRINI, ROJC, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, LAUS, ASTORRE, FERRAZZI, IORI, MESSINA Assuntela, D'ARIENZO, BITI,

GIACOBBE, CIRINNÀ - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

a causa dell'emergenza da COVID-19, il concorso per le scuole di specializzazione medica 2020 è stato spostato da luglio a settembre per garantire maggiore sicurezza per tutti i candidati e per il personale;

al concorso hanno partecipato più di 23.000 medici per un totale di poco più di 14.000 borse;

nonostante l'impegno ad aumentare il finanziamento per l'alta formazione medica, permane ancora un "imbuto" formativo che condanna migliaia di medici ad una condizione di precariato e il nostro sistema sanitario continua ad essere in sofferenza a causa della forte mancanza di specialisti;

la composizione del bando ha messo in evidenza alcune criticità, sottolineate anche dalle diverse associazioni di rappresentanza dei medici specializzandi: a tutti coloro che fossero già iscritti al corso di formazione in medicina generale è stato impedito di partecipare al concorso; inoltre, ai candidati già iscritti ad un corso di specializzazione medica, sono stati tolti i "punti curriculum";

poiché permane una forte differenza tra numero di candidati e posti offerti, potrebbe essere verosimile, a parere degli interroganti, la volontà di penalizzare coloro i quali siano già inseriti all'interno di un percorso di alta formazione;

il bando, in forma di linee guida, è stato presentato al consiglio nazionale degli studenti universitari, così come al Consiglio di Stato, i quali hanno entrambi rilevato perplessità in merito a queste modifiche. Quest'ultimo, in particolare, ha evidenziato che l'esclusione dal concorso avrebbe esposto a forte rischio di ricorso da parte dei candidati, proponendo delle modifiche per renderlo meno "attaccabile". Cosa che infatti è avvenuta;

questi aspetti hanno, infine, aperto la strada a diversi ricorsi al TAR, che hanno portato ad un ritardo nella pubblicazione della graduatoria del concorso, inizialmente fissata al 12 ottobre e poi rimandata al 26 ottobre. In seguito è stata posta, all'interno di un cronoprogramma pubblicato dal Ministero dell'università e della ricerca, la data del 30 novembre come termine di assegnazione delle sedi nelle quali i candidati avrebbero dovuto svolgere la specializzazione, in base alle scelte ed al proprio posizionamento;

ciò non è avvenuto, poiché il 1° dicembre, con un nuovo cronoprogramma, il Ministero ha stabilito il 3 dicembre come la data di assegnazione ed a giorni successivi quelli di immatricolazione;

il 3 dicembre, a seguito dell'appello cautelare proposto dal Ministero avverso i ricorsi di taluni candidati in relazione ad un quesito, pur sospendendo la sentenza impugnata, il giudice ha tuttavia espressamente aggiunto che "le ulteriori operazioni concorsuali andranno svolte successivamente alla decisione cautelare collegiale", fissando la camera di consiglio per il 15 dicembre. Ciò significa che ogni procedura di assegnazione ed immatricolazione sarà rimandata successivamente a questa data;

da ciò consegue che decine di migliaia di medici dovranno spostarsi, nel giro di pochi giorni, in tutta Italia per la presa in servizio al momento fissata per il 30 dicembre 2020. Questa tempistica determinerebbe grandi difficoltà, visto il contesto di forte limitazione agli spostamenti stabilito dal Governo, oltre ad un'oggettiva problematica logistica per la ricerca di un alloggio visti i tempi stretti. Il bando prevede una seconda assegnazione, che richiede ulteriori giorni in cui i candidati dovranno porre nuove scelte e successivamente immatricolarsi. In questo caso si ridurrà ancora di più la finestra temporale per potersi organizzare e prendere servizio;

la situazione di incertezza che si è venuta a creare, con continui rinvii e nuovi cronoprogrammi, ha messo in seria difficoltà più di 23.000 medici che attendono solo di mettersi a disposizione per aiutare il Paese in un momento di forte difficoltà;

c'è il rischio che molti di questi giovani medici rinuncino ad altri incarichi di lavoro in attesa di iniziare il percorso di specializzazione, con evidenti danni morali ed economici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario prorogare ulteriormente la data, fissata al 30 dicembre, per la presa in servizio al fine di garantire una migliore organizzazione per tutti i candidati che hanno diritto ad iniziare nel migliore dei modi un percorso di formazione intenso e cruciale per il nostro servizio sanitario nazionale.

(3-02175)

NASTRI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la legge per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017) ha previsto la piena liberalizzazione del settore dell'energia elettrica e del gas, attraverso un percorso che si sarebbe dovuto completare il 1° luglio 2020 con la cessazione del regime di tutela e, contestualmente, l'ingresso "consapevole" del consumatore nel mercato libero;

tale percorso è caratterizzato da un insieme di misure attuative necessarie a garantire la messa a disposizione per i consumatori degli strumenti utili a partecipare e a scegliere con consapevolezza e facilità sul mercato, ad avere una miglior qualità dei venditori e una maggior trasparenza e "certificazione" delle loro offerte, quindi anche la possibilità di individuare le forniture più affidabili e convenienti; quindi come risultato finale una migliore gestione dei loro consumi energetici e il loro controllo;

ciò comporta che l'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la programmazione delle attività finalizzate al superamento della maggior tutela, dovranno essere sempre più attive e vigilanti in virtù della tutela primaria degli interessi dei consumatori per garantire loro "lo sviluppo della competenza del consumatore e della sua fiducia nella possibilità di appropriarsi delle opportunità e dei benefici del mercato", come è previsto nel piano nazionale

integrato per l'energia e il clima, inviato a Bruxelles l'8 gennaio 2019 dal Ministero dello sviluppo economico;

preso atto che:

molti cittadini ed imprese constatano che è in atto, da parte di ENEL e di altri distributori, un'attività volta alla sostituzione dei contatori di energia elettrica già oggetto, nel recente periodo, di precedente sostituzione;

da parte di ENEL si motiva tale attività con la necessità, in ipotesi a favore dell'utenza diffusa, di disporre di una misura elettronicamente rilevata di ultima generazione al fine di permettere una più rapida e completa trasmissione dei dati per il controllo sistematico del consumo elettrico;

quest'attività è senza dubbio meritevole e rispondente alle necessità di razionalizzazione dei costi di gestione propri del pubblico concessionario ma muove i cittadini a chiedere, legittimamente, su chi debbano ricadere i costi dell'iniziativa di porzioni così rilevanti;

è implicito il timore che il consumatore si trovi a subire oneri, che si teme che siano posti tra le voci incomprensibili della bolletta, in mancanza di un assenso chiaramente espresso a fronte di una sostanziale invarianza delle controprestazioni ricevute;

si deve peraltro osservare che già i misuratori elettronici di prima generazione erano atti agli scopi così come oggi confermati dal concessionario al consumatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda procedere nell'ambito delle proprie funzioni e con il supporto delle *authority* di competenza al fine di rassicurare e garantire i consumatori nei propri diritti inerenti alla massima informazione circa la formazione dei costi delle forniture energetiche;

se intenda attivarsi per dirimere il timore che il consumatore si trovi a subire ulteriori oneri;

se le informazioni elaborate dal nuovo misuratore non debbano essere rese disponibili in formato digitale al consumatore, visto che ciò potrebbe rendere possibile una migliore gestione diffusa dei consumi elettrici a vantaggio dell'economia del singolo con effetti a valere sull'economia nazionale, e se intenda intraprendere iniziative affinché i concessionari elettrici diano il via al rilascio dei dati di misura così come istantaneamente rilevati.

(3-02176)

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS -
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

il protrarsi dello stato di emergenza pandemica da COVID-19 sta mettendo a dura prova il *made in Italy* agroalimentare, con particolare riguardo all'*export*, già fortemente indebolito dallo scontro commerciale tra Stati Uniti

e Europa, a seguito della disputa nel settore aeronautico tra l'americana Boeing e l'europea Airbus;

dalla recente decisione europea di imporre dazi aggiuntivi per un valore 4 miliardi di dollari verso determinati prodotti americani, potrebbero aprirsi scenari poco rassicuranti per alcuni settori agroalimentari italiani, in particolare per quelli a maggior vocazione all'*export*, come il vitivinicolo;

il vino nel 2019 è stato il prodotto agroalimentare italiano più esportato nel mondo con un aumento del 3,1 per cento. Il fatturato realizzato all'estero è stimato in 6,4 miliardi di euro nel 2019, a conferma dell'importanza dell'*export* per la tenuta economica ed occupazionale del *made in Italy*;

soltanto gli Stati Uniti lo scorso anno hanno importato vino dall'Unione europea per un controvalore di circa 4,7 miliardi di dollari, di cui 2 miliardi destinati all'importazione di vino italiano;

il protrarsi del conflitto commerciale fra Stati Uniti e Europa potrebbe portare a scenari drammatici per il nostro Paese, colpendo un mercato di sbocco, quello vitivinicolo, già duramente colpito dalle pesanti misure restrittive messe in atto per affrontare l'emergenza epidemiologica, sia in Italia che all'estero;

il settore agroalimentare italiano non può continuare ad essere il bersaglio nelle dispute di natura commerciale e politica a livello internazionale, ma neanche all'interno dell'Unione europea, specie in un momento così delicato come quello attuale, dove la crisi scaturita dall'emergenza sta minacciando la competitività di intere filiere produttive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia ribadire in tutte le sedi opportune la strategicità del comparto agroalimentare *made in Italy*, mettendo in atto un'azione diplomatica volta a promuovere una distensione dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa con lo scopo di superare il contenzioso commerciale in atto;

se non ritenga prioritario, a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e preso atto della carenza di risorse fino ad oggi destinate al settore, adottare iniziative di sostegno del comparto agroalimentare *made in Italy*, affinché la crisi economica, ormai penetrata in tutti i comparti produttivi del Paese, non ne infici l'eccellenza, riconosciuta in tutto il mondo.

(3-02177)

LA MURA, GAUDIANO, NATURALE, ANGRISANI, MONTEVECCHI, LANNUTTI, MAUTONE, DONNO, VANIN, ROMANO, GIANNUZZI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

ALES, Arte lavoro e servizi S.p.A. è la società *in house* del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ne detiene il 100 per cento del pacchetto azionario, impegnata in attività di supporto alla conservazione

e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché agli uffici tecnico-amministrativi del socio unico;

la società ha recentemente dichiarato che non provvederà al rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza di centinaia di lavoratori addetti alla sorveglianza, alla manutenzione e ai restauri, in ragione della necessità di limitare la spesa destinata al personale, secondo le indicazioni ricevute dal Ministero, come risulta dal verbale dell'incontro tenutosi in data 1° dicembre 2020 tra la medesima società e le organizzazioni sindacali;

i tagli del personale interesseranno soprattutto gli Uffici, la reggia di Caserta, il Colosseo e il parco archeologico di Pompei. In relazione a quest'ultimo sono state previste 68 unità di personale per la sorveglianza; tuttavia, attualmente, vi sono solo 34 unità e molti contratti in scadenza non saranno rinnovati;

considerato che:

il mancato rinnovo dei contratti aggraverà ulteriormente la situazione in cui versano i lavoratori del settore del turismo, già fortemente danneggiati dall'emergenza epidemiologica in atto;

tale settore avrà un ruolo fondamentale nel rilancio dell'economia del nostro Paese, sicché, a parere degli interroganti, risulta necessario tutelare i lavoratori che vi operano, anche al fine di preservare competenze importanti per assicurare l'offerta di servizi adeguati e competitivi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti o di ulteriori informazioni al riguardo e se, nei limiti delle rispettive competenze, intendano assumere iniziative volte a tutelare i lavoratori, anche mediante la previsione di una proroga dei contratti scaduti o in scadenza.

(3-02178)

FEDELI, D'ARIENZO, FERRAZZI, PITTELLA, D'ALFONSO, STEFANO, NANNICINI, LAUS, BOLDRINI, GIACOBBE, VALENTE, BITI, ROJC - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la Forall è un'azienda nata nel 1970 a Quinto Vicentino (Vicenza), specializzata nell'abbigliamento formale in serie, da cerimonia e su misura impiegando, nei propri stabilimenti, fino a 1.000 dipendenti;

negli anni '90, con il proprio storico marchio Pal Zileri, nato nel 1980, è stata *sponsor* del Vicenza calcio e nel 1994 ha vestito anche la squadra nazionale;

considerato che:

la crisi del gruppo è iniziata dal 2008 quando sono cominciate le prime riduzioni di personale;

la società, in continuo declino, è passata dalla storica proprietà delle famiglie Barizza e Miola, prima con la partecipazione azionaria di un imprenditore egiziano e poi nel 2014 al 100 per cento al fondo Mayhoola, proprietario anche di Valentino S.p.A.;

si sono susseguiti tre piani industriali e altrettanti amministratori delegati;

la più grande ristrutturazione recente è avvenuta nel 2018 con più di 300 persone uscite con procedura incentivata e per la gran parte con uscite volontarie e di accompagnamento alla pensione;

valutato che:

Mayhoola, a fronte di una continua immissione di liquidità per coprire i debiti, non ha però concretamente investito in un vero rilancio;

in 10 anni l'azienda è ricorsa ad ammortizzatori sociali e a un bando di formazione regionale e riqualificazione del personale per milioni di euro;

in data 9 dicembre 2020 è stata comunicata dall'azienda la cessata attività e l'intenzione di rilanciare il marchio con una decina di persone sulle circa 400 ad oggi impiegate tra Milano e Vicenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e quali iniziative intenda assumere per fare chiarezza sulle intenzioni della proprietà a tutela delle lavoratrici, che sono la maggioranza della forza lavoro dell'azienda, e dei lavoratori, di un marchio storico del *made in Italy* nel mondo e del tessuto economico e produttivo del territorio;

se intenda in tempi brevi convocare il tavolo di confronto come da richiesta già avanzata dai sindacati.

(3-02179)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIARRUSSO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio comunale di Arzano (Napoli) è stato sciolto nel 2019 per infiltrazioni camorristiche ed in data 30 settembre 2020 il Consiglio dei ministri in considerazione della necessità di completare l'azione di ripristino dei principi di legalità all'interno dell'amministrazione comunale, ha deliberato la proroga di ulteriori 6 mesi dello scioglimento del Consiglio comunale;

si apprende da fonti di stampa che le intimidazioni a giornalisti, alla commissione straordinaria, alla Prefettura e ai Carabinieri ormai debordano nelle consuetudinarie minacce rivolte a quanti non si rassegnano alla subalternità ossequiosa verso il potere politico-camorristico attraverso pseudo associazioni e falsi profili sui *social network*;

nel dettaglio, in uno degli ultimi deliranti *post* sui canali *social*, addirittura ci sarebbe stato un attacco al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli e dai massimi vertici di tutte le forze dell'ordine, con delegittimazione delle scelte operate, per una maggiore tutela per i componenti della commissione straordinaria;

nei giorni scorsi, a seguito di un'ordinanza commissariale che ha determinato la chiusura delle attività commerciali su tutto il territorio cittadino stante l'alto numero di contagi registrati, si sarebbe assistito ad una vera e propria sommossa che per diverse giornate ha determinato il blocco delle strade cittadine ad opera di soggetti che nulla avrebbero a che vedere con le legittime aspettative dei commercianti locali;

sembrerebbe che la sommossa, inizialmente pacifica, sarebbe poi degenerata a causa della presenza di ex amministratori comunali, pregiudicati e soggetti malavitosi tra i manifestanti. Tanto che, nella giornata di sabato 17 ottobre 2020, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, vi sarebbe stata un'irruzione di una cinquantina di persone nella casa comunale avvenuta attraverso lo scassinamento della serratura principale del portone d'ingresso;

il 16 ottobre, sarebbero finiti nel mirino anche i giornalisti Domenico Rubio e Marilena Natale, aggrediti nella piazza dove ha sede il Comune da un pluripregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale che li avrebbe minacciati di morte nonostante fosse ripreso dagli stessi cronisti;

le minacce si sarebbero ripetute nella giornata del 19 ottobre, allorché un nutrito gruppo di centauri, con il viso travisato da caschi e mascherine, avrebbe occupato la strada di accesso al municipio lanciando invettive contro i commissari prefettizi e minacciato nuovamente il cronista Rubio "invitandolo" di andarsene dalla città, con imprecazioni violente e identificando dinanzi ai manifestanti la sua abitazione;

entrambi gli episodi, denunciati anche dal sindacato di categoria dei giornalisti e dalla federazione nazionale della stampa italiana, sarebbero stati documentati attraverso video e foto;

nei mesi scorsi altre minacce ad opera di uomini armati, avrebbero raggiunto anche il giornalista locale del quotidiano "Roma", Giuseppe Bianco;

considerato che questi comportamenti si vanno diffondendo fino al punto di creare una vera e propria coltre di intimidazione diffusa sul territorio contro chi cerca di raccontare e riportare alla luce verità evidentemente scomode e di attacchi sempre più frequenti alla stampa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi ennesimi gravissimi episodi e quali iniziative intenda realizzare per tutelare l'incolumità dei giornalisti, da sempre in prima fila per raccontare i fatti e le vicissitudini di un territorio martoriato da camorra e malaffare;

se siano state svolte le necessarie attività d'indagine da parte delle forze dell'ordine presenti, utili a risalire all'identità dei facinorosi, e quali iniziative intenda adottare la Prefettura di Napoli sul ricorso depositato presso il TAR del Lazio dagli ex amministratori contro lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

(3-02174)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la Forall confezioni S.p.A., società legata allo storico marchio di abbigliamento Pal Zileri, ha comunicato la volontà di avviare la procedura di "cessazione attività" per lo stabilimento di Quinto Vicentino (Vicenza), dove si registra ormai un eccesso di capacità produttiva di quasi due terzi;

la chiusura dello stabilimento coinvolgerà almeno 250 posti di lavoro e avrà un impatto economico devastante per le province di Vicenza e Padova,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile un confronto, attraverso un tavolo istituzionale, per approfondire l'opportunità di trovare un *partner* industriale interessato ad acquisire lo stabilimento di Quinto Vicentino, soluzione che salverebbe i livelli occupazionali e il *know how* e consentirebbe di dare continuità a un marchio storico del distretto, nonché prestigioso simbolo del *made in Italy*.

(4-04621)

DI GIROLAMO, PAVANELLI, ROMANO, LANNUTTI, CORRADO, DONNO, ANGRISANI, VACCARO, PRESUTTO, FEDE - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in data 6 marzo 2015, in località Mutignano di Pineto (Teramo) si è verificata l'esplosione di un tratto del metanodotto Ravenna-Chieti, del diametro di 650 millimetri, appartenente alla società Snam rete gas;

diversi articoli di giornali locali hanno documentato che l'esplosione ha provocato la distruzione di due case e il danneggiamento di altre due, il ferimento di 7 persone, l'uccisione di alcuni animali da cortile e l'incenerimento della vegetazione presente nel raggio di circa 200 metri dal punto di rottura della tubazione;

inoltre, dalla stampa si è appreso che, in seguito all'inchiesta aperta relativamente all'evento, la Procura di Teramo ha chiesto il rinvio a giudizio per disastro colposo di 21 persone tra tecnici e amministrativi di Snam, come si legge *on line* su "ilcentro" del 18 maggio 2017;

l'articolo riporta che "le costanti attività di monitoraggio svolte dalla società sulle tubature avrebbero messo in luce come la condotta, nel tratto successivamente esploso, si fosse alzata di circa 26 centimetri rispetto al 2001. Un aspetto che, per l'accusa, avrebbe dunque evidenziato uno stato di tensione del tubo legato ai movimenti del terreno";

considerato che:

è in fase di realizzazione il metanodotto "Rete adriatica" da Massafra (Taranto) a Minerbio (Bologna) che attraverserà numerosi territori ad alto rischio sismico e idrogeologico, nonché numerose faglie, le quali causano continui movimenti del terreno;

nello specifico tratto Foligno-Sulmona, oltre ad attraversare un territorio classificato come "zona 1" per rischio sismico, il metanodotto fiancheggia i confini del parco nazionale della Maiella e della riserva naturale del monte Genzana e alto Gizio;

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2018, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8", pone come limite di sicurezza per alcune specie di condotte la distanza minima di 100 metri da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità;

considerato infine che nel rapporto "Orso marsicano 2019" di "Natura Protetta" n. 23 edizioni del Parco 2020, realizzato dal parco nazionale d'Abruzzo, parco nazionale della Maiella e dalla riserva naturale del monte Genzana e alto Gizio, è certificata la presenza dell'orso marsicano, specie protetta, nell'area destinata al passaggio del metanodotto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano dare notizia di quante esplosioni di metanodotti si siano verificate dall'anno 2000 a oggi, con il rispettivo diametro nominale, la pressione massima di esercizio, le condizioni di posa e le relative cause, e fino a quale distanza dal cratere dell'esplosione si siano estesi i danni provocati da ciascun evento, nonché se, in seguito a ciascuna esplosione, risultino danni subiti da persone, cose e animali;

quali iniziative di competenza, fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, intendano assumere per garantire la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio dei territori interessati.

(4-04622)

CORTI, BORGONZONI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

le capanne celtiche sono presenti solo nei territori di Doccia di Fiumalbo (una di queste è stata raffigurata su un francobollo di Poste italiane nel 2014) e Casoni di Pievepelago, in provincia di Modena;

queste capanne hanno peculiari tecniche costruttive, tetto a gradoni e copertura in paglia di segale, tipiche dell'Europa del nord, che testimoniano come in tempi ormai remoti popolazioni provenienti da quei luoghi si fossero stabilite in queste zone. Le loro tecniche costruttive sono state tramandate nei secoli, ma oggi pochissime sono state recuperate, la maggior parte ha subito negli ultimi decenni un notevole degrado;

il primo a studiare queste capanne e ad imporle all'attenzione nazionale (vi è un riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) fu il professor Battista Minghelli di Sant'Andreapelo che negli anni '80 scrisse profeticamente: "La capanna comunemente detta celtica rappresenta una 'emergenza culturale' particolare dell'alto Frignano e di poche altre zone del Nord Italia. Stanno morendo perché non corrispondono più ai bisogni attuali. Dove non intervengono i singoli proprietari con tempestivi rimedi, non si può sperare nella salvezza";

trattandosi di una spesa ingente per il restauro, i proprietari hanno chiesto aiuto a varie istituzioni, anche attraverso pubblici appelli, rimasti però senza risposte concrete;

non si comprende come mai gli enti locali, nel cui territorio si trovano le capanne, non abbiano mai mostrato interesse alla loro conservazione, sottovalutando così, ad avviso degli interroganti, la loro enorme potenzialità in termini di attrattiva turistica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di far effettuare una mappatura di questi edifici storici, anche al fine di prevedere un fondo speciale per la salvaguardia, la tutela, la manutenzione e il restauro conservativo dei siti.

(4-04623)

DE BERTOLDI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'importanza degli investimenti per l'idrogeno è stata riconosciuta come un elemento centrale per la ripresa economica, in Italia e nell'intera Europa, nell'ottica della transizione verde cui orientare gli investimenti del programma "Next generation EU" e per favorire la decarbonizzazione nel quadro degli obiettivi climatici europei e del *green deal* europeo;

in tale ambito, se, a livello europeo, la Commissione europea ha presentato la strategia sull'idrogeno quale contributo alla realizzazione di un'Europa climaticamente neutra per il 2050 (delineando l'idrogeno pulito come soluzione praticabile per decarbonizzare diversi settori energetici nel tempo, quali industria, trasporti, produzione di energia elettrica ed edilizia), a livello

nazionale è stato recentemente pubblicato da parte del Ministero dello sviluppo economico la strategia nazionale sull'idrogeno, il cui documento (recante le linee guida preliminari) ha consentito l'avvio di una consultazione pubblica con i portatori di interesse, con l'obiettivo di consolidare una versione definitiva della strategia per l'inizio dell'anno 2021;

nell'ambito dei progetti previsti dalla Commissione europea, da definire da parte degli Stati membri all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza per lo sviluppo delle energie rinnovabili, il ruolo dell'idrogeno ha assunto una posizione di rilievo e prioritario nella valutazione dei progetti (in particolare quelli legati alla transizione verde) in un'ottica di crescita e di sviluppo del sistema delle imprese, al fine di favorire l'implementazione e la tecnologia;

in relazione a tale scenario, a giudizio dell'interrogante, risulta urgente e necessario, in considerazione dell'accelerazione che gli altri Paesi europei stanno dimostrando in favore degli investimenti sull'idrogeno (in particolare quello pulito) per le reti di trasporto e di distribuzione, affiancare agli interventi programmatici già previsti (che nel complesso appaiono insufficienti) ulteriori misure di natura fiscale, finalizzate a sostenere il sistema delle imprese nazionali del comparto energetico, al fine di velocizzare il processo di transizione giusto e sostenibile, in grado di superare l'uso del carbone e le fonti fossili,

si chiede di sapere:

quali orientamenti, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condividano la necessità di introdurre misure fiscali in favore delle imprese che investono nell'idrogeno pulito come vettore energetico, da affiancare agli interventi previsti nell'agenda ambientale dell'Unione europea e dalla strategia europea per l'idrogeno (che prevedono investimenti per circa 10 miliardi di euro, in un arco temporale sino al 2030, tra cui un miliardo è previsto per la ricerca e lo sviluppo);

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga opportuno prevedere misure fiscali per gli investimenti nella riconversione produttiva, attraverso un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica;

quali iniziative il Ministro dello sviluppo economico intenda infine introdurre in favore di questo settore imprenditoriale, al fine di una crescente integrazione delle infrastrutture delle reti elettriche e della mobilità nel sistema dei trasporti.

(4-04624)

ZAFFINI, LA RUSSA - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevede all'articolo 688, comma 1, che "I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti";

al comma 3, prevede che "I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al regolamento" e, al comma 6 del successivo articolo 689, che "L'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, individua, al capo II, la figura del responsabile del procedimento, nel caso di specie l'autorità valutatrice, e ne tutela l'autonomia gestionale amministrativa fissando al contempo limiti e responsabilità;

il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, disciplinano la possibilità, per il soggetto valutato, di impugnare i documenti caratteristici dell'autorità valutatrice rispettivamente mediante ricorso gerarchico e giurisdizionale;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 prevede inoltre che per il personale militare l'organo preposto alla revisione della documentazione caratteristica elaborata dall'autorità valutatrice è la Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa (Persomil);

al riguardo, il Consiglio di Stato (sezione IV, 21 aprile 2009, n. 2423, 27 aprile 2004, n. 2559, e 7 giugno 2011, n. 3439, e Consiglio di giustizia amministrativa 21 settembre 2006, n. 557) ha più volte sentenziato che i giudizi formulati dall'autorità valutatrice, "con le schede valutative sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto";

tuttavia l'autonomia discrezionale che norme e giurisprudenza riconoscono ai valutatori sembra non trovare a volte pieno riconoscimento e tutela al momento della revisione della documentazione caratteristica da parte della Direzione generale Persomil, che, come rappresentato agli interroganti, avrebbe consolidato un orientamento volto ad accogliere le richieste dei ricorrenti: una propensione sulla quale, alla luce dei fatti riportati anche dalle cronache giudiziarie, appare necessario avviare un'attenta valutazione al fine di chiarire se le decisioni siano in ogni caso fondate su un oggettivo esame delle circostanze di fatto e dunque se si possano escludere forme di ingerenza nella catena di comando, che avrebbero come conseguenza quella di indurre i valutatori alla formulazione di valutazioni eccessivamente positive onde evitare ricorsi gerarchici da parte dei valutati;

al fondamento dell'esigenza in ordine all'assoluta imparzialità delle valutazioni espresse sono posti i recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno coinvolto alcuni reparti delle forze armate, che mostrano come indagati e imputati a vario titolo si difendono invocando il riconoscimento di "eccellenti"

valutazioni caratteristiche, elemento che incide sulla valutazione complessiva concorrendo a determinare l'esito della decisione;

sono numerosi i casi in cui nell'ambito di procedimenti a carico di ufficiali o sottoufficiali, condannati con sentenze passate in giudicato per i più diversi illeciti (dalla detenzione illegale di munizioni da guerra e ordigni esplosivi, alla truffa aggravata o pluriaggravata, alla locazione di immobili in cui si esercitava la prostituzione, alla corruzione), i militari condannati, tutti precedentemente riconosciuti "eccellenti" nelle pregresse note caratteristiche, sono stati destinatari di provvedimenti di sospensione dal servizio della durata di 2 o 3 mesi (si vedano le sentenze: Cassazione penale 31 gennaio 2007, n. 3686, TAR Venezia, sezione I, 3 febbraio 2005, n. 512, TAR Roma, sezione I, 10 ottobre 2013, Consiglio di Stato, sezione IV, 22 febbraio 2013, n. 1103, Cassazione penale 28 giugno 2017, n. 35915);

appare utile sottolineare altresì come la stessa Direzione generale Persomil, di contro, abbia comminato una sanzione di 2 mesi di sospensione dal servizio ad un ufficiale superiore che, in qualità di autorità valutatrice, si era rifiutato di modificare, su richiesta della stessa Direzione, le aggettivazioni utilizzate nella valutazione di un sottufficiale classificato come "superiore alla media", valutazione avallata nel procedimento da un generale di divisione e riconosciuta legittima anche dall'ufficiale inquirente (TAR Firenze, sezione I, sentenza 11 dicembre 2017, n. 1553), e come alla stessa Direzione generale, con sentenza del Consiglio di Stato 15 maggio 2020, n. 3095, con cui veniva accolto ricorso di un altro ufficiale superiore che lamentava analoga ingerenza, è stato imposto un commissario *ad acta* nella figura del capo di Stato maggiore della forza armata al fine di rivedere l'esito del giudizio ed è stata condannata al risarcimento dei danni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere ad una rivisitazione dei modelli dei documenti caratteristici in modo che siano basati unicamente sull'assegnazione di un punteggio senza l'espressione di un giudizio verbale;

se, in armonia con i pronunciamenti del Consiglio di Stato e a tutela degli organi valutatori e nel rispetto dei principi di autonomia e discrezionalità valutativa, non consideri necessario attivarsi al fine di integrare il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 con la previsione che ogni autorità valutatrice sia scevra da qualsivoglia condizionamento e non possa essere perseguita a meno che l'atto amministrativo non sia manifestamente abnorme, discriminatorio o travisato dei presupposti di fatto.

(4-04625)

RAMPI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

il 27 novembre 2020 Assadollah Assadi, diplomatico iraniano con sede a Vienna, si è trovato dinanzi a un tribunale ad Anversa con l'accusa di

aver organizzato personalmente la consegna di esplosivi TATP a una coppia intenzionata a perpetrare un attentato in occasione di un incontro tenutosi a Parigi nell'estate 2018;

Assadi ha perso la sua immunità diplomatica nel giro di 48 ore ed è stato consegnato alle autorità belghe. Da allora è in attesa di giudizio;

durante l'interrogatorio, Assadi ha parlato di atti terroristici commessi dal regime iraniano nell'intero Medio oriente e ha ipotizzato che vi fossero diversi gruppi terroristici interessati al suo caso pronti a organizzare nuovi attentati in Occidente se il Belgio non li avessi sostenuti, scagionando l'imputato,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o abbia intenzione di adottare in merito alle minacce proferite dal diplomatico arrestato, Assadolah Assadi, anche a tutela dei numerosi cittadini italiani e dei parlamentari presenti all'incontro di Parigi.

(4-04626)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02175 della senatrice Boldrini ed altri, sulla data di inizio delle scuole di specializzazione medica;

3-02178 della senatrice La Mura ed altri, sul mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori a tempo determinato della società Ales;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02177 del senatore Bergesio ed altri, sulla tutela dell'*export* dei prodotti agroalimentari italiani, specie per il settore vitivinicolo.

A N N E S S I

Emendamento 1.900

Elenco emendamenti dichiarati improponibili

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti - legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154 e 30 novembre 2020 n. 157.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Handwritten signature

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137

TESTO	E.MTO
<i>All'articolo 1:</i>	1.1000
<i>il comma 2 è abrogato;</i>	1.1000
<i>al comma 4 le parole: «soggetti riportati nell'Allegato 1» sono sostituite con le seguenti: «soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».</i>	1.5000
<i>al comma 5 le parole: «che non abbiano restituito il predetto ristoro» sono sostituite con le seguenti: «che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito».</i>	1.5000
<i>al comma 7 dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».</i>	1.5000
<i>il comma 14 è sostituito dal seguente:</i> «14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.»;	1.1000
<i>dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:</i> «14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11. 14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al predetto comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti	1.1000

all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.949,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.	
14- <i>quinqies</i> . All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.».	1.186
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:	1.1000
<p style="text-align: center;">«Articolo 1-bis (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)</p> <p>1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p>2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	1.1000
<p style="text-align: center;">Articolo 1-bis.1 (Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche)</p> <p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	1.1000/3000
<p style="text-align: center;">Articolo 1-bis.2 (Fondo perequativo)</p> <p>1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e</p>	1.1000/3000

<p>contributive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 1-bis.3 <i>(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)</i></p> <p>1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: "16-ter. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma.".</p>	<p>1.1000/3000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1-ter <i>(Controlli antimafia)</i></p> <p>1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.».</p>	<p>1.1000</p>
<p style="text-align: center;">«Art. 1-quater</p> <p style="text-align: center;"><i>(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente: "Art. 14 - <i>(Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)</i> – 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro</p>	<p>1.0.52</p>

comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;

e) a promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) I limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

All'articolo 3:

1.1000/3000

<i>al comma 1 le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "142 milioni", e le parole: "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"</i>	1.1000/3000 1.1000/5000
<i>al comma 2 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione»</i>	3.5000
<i>dopo il comma 2 è inserito il seguente:</i> «2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1.	1.1000 1.1000/3000 1.1000/5000
<i>Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:</i>	
<i>Articolo 4-bis.</i> <i>(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa)</i> 1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».	4.0.7
<i>Articolo 4-ter.</i> <i>(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)</i> 1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;" b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso; 2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori."; 3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente: "2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili."; c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:	4.0.12

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
 3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
 4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
 5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";
- d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
- "1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.
- 1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
- 1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
- L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
- 1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta

giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene

idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione

o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della

relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento

a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-bis";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-bis, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

1) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:

"Art. 14-decies. - (Azioni del liquidatore) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti

compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*. - (*Debitore incapiente*) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro

quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al

numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un

dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

<p>7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi e 2.</p> <p>8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p> <p>9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</p> <p>4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».</p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 4-quater.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)</i></p> <p>1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,</p>	

<p>interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino al 31 marzo 2021.».</p>	4.0.10 testo 2
<p><i>All'articolo 5:</i></p>	
<p><i>dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p>«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";</p> <p>b) il comma 4 è soppresso.</p>	5.42 testo 2
<p>4-ter. <i>Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126."</i></p>	5.42 testo 2
<p>4-quater. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";</p> <p>b) il comma 2 è abrogato».</p>	5.46

<i>al comma 7, le parole: «pari a» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in»</i>	5.500
<i>Dopo il comma 7 è inserito il seguente:</i>	5.96 testo 2
<p>7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020.</p>	
<i>Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:</i>	1.1000/3000
<p style="text-align: center;">Articolo 6-bis (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)</p> <p>1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "accompagnatori turistici", sono inserite le seguenti: <i>"e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00."</i></p> <p>3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.</p> <p>3-bis. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di un milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.</p> <p>3-ter. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani", sono inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini".</p>	<p>1.1000/3000</p> <p>1.1000/3000/93 testo 2</p> <p>1.1000/3000/94</p>

3-quater. All'onere derivante dal comma 3-ter si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3-quinquies. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «dei festival musicali e operistici italiani», sono inserite le seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».

3-sexies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione".

4. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

5-bis. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la epidemia "COVID-19", è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per l'anno 2021 di 2 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia "COVID-19".

5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

6. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

6-bis. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

6-ter. Con decreto del ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis.

1.1000/3000/95

1.1000/3000/97 testo 2

<p>6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis. pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.</p> <p>6-quinquies. L'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d'uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003».</p> <p>6-sexies. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.</p> <p>6-septies. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».</p> <p>7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p>1.1000/3000/111 testo 2</p> <p>1.1000/3000/115</p> <p>1.1000/3000/114</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6-ter</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)</i></p> <p>1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto</p>	<p>1.1000/3000/136 testo</p>
<p><i>L'articolo 7 è abrogato.</i></p>	<p>1.1000</p>
<p><i>Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:</i></p>	

<p align="center">Articolo 7-bis <i>(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)</i></p> <p>1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.</p> <p>2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.</p>	<p align="center">1.1000/140 testo 2</p>
<p><i>All'articolo 8, al comma 1, le parole: «riportati nella tabella di cui all'Allegato 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».</i></p>	<p align="center">8.5000</p>
<p><i>Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:</i></p>	<p align="center">1.1000</p>
<p align="center">«Articolo 8-bis <i>(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)</i></p> <p>1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».</p>	<p align="center">1.1000</p>
<p align="center">Articolo 8-ter. <i>(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)</i></p> <p>1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come</p>	<p align="center">8.0.47 testo 2</p>

<p>attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:</p> <p>a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;</p> <p>b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.</p> <p>4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.</p>	
<i>All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:</i>	<i>1.1000</i>
<i>alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1";</i>	<i>1.1000</i> <i>1.1000/5000</i>
<i>al comma 1 le parole: "indicate nella tabella di cui all'allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1"</i>	<i>1.1000/5000</i> <i>9.5000</i>
<i>al comma 3:</i>	
<i>- le parole: "101,6" sono sostituite dalle seguenti: "112,7"</i>	<i>1.1000</i>
<i>- il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020»;</i>	<i>1.1000/5000</i>
<i>al comma 4 le parole: "121,3" sono sostituite dalle seguenti: "132,4".</i>	<i>1.1000</i>
<i>Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:</i>	<i>1.1000</i>
<i>«Articolo 9-bis</i>	<i>1.1000</i>

(Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuati alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/3000/165

1.1000/5000

***Articolo 9-bis.1
(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal

1.1000/3000

<p>pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>1-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al <i>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i>, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.</p> <p>1-quater. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.</p> <p>1-quinquies. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-bis, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.</p> <p>1-septies. All'onere derivante dai commi da 1-bis a 1-sexies, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.</p> <p>1-octies All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la parola «adiacenti» è sostituita con la seguente: «prospicienti»;</p> <p>b) la parola «particolare» è sostituita con la seguente: «eccezionale».</p>	<p>1.1000/3000/189 testo</p> <p>1.1000/3000/298 testo 2</p> <p>1.1000/3000/311 testo 2</p>
<p><i>Articolo 9-bis.2.</i></p>	

<p align="center"><i>(Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)</i></p> <p>1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.</p> <p>2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</p> <p>3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "<i>Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali</i>" con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto.</p>	<p align="center"><i>1.1000/3000/201 testo 2</i></p>
<p align="center"><i>Articolo 9-ter</i></p> <p align="center"><i>(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)</i></p> <p>1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».</p>	<p align="center"><i>1.1000</i></p>

<i>Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:</i>	
<p align="center">Articolo 10-bis.</p> <p align="center"><i>(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)</i></p> <p>1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.</p>	10.0.21 testo 2
<p align="center">«Art. 10-ter.</p> <p align="center"><i>(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)</i></p> <p>1. Al capo terzo, articolo 15, comma 1, capoversi 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 23 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».</p>	10.0.137
<i>All'articolo 12:</i>	1.1000
<i>al comma 3 le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse.</i>	12.5000
<i>il comma 7 è abrogato.</i>	1.1000
<i>al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio ».</i>	12.100 1.1000/3000/214
<i>dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:</i>	
<p>16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. "</p> <p>16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.</p>	1.1000/3000/216 testo 2
<i>Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:</i>	1.1000
<p align="center">«Articolo 12-bis</p> <p align="center"><i>(Misure in materia di integrazione salariale)</i></p>	1.1000

<p>1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.</p> <p>2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.</p> <p>3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12-bis.1 <i>(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)</i></p> <p>1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	1.1000/3000
<p style="text-align: center;">Articolo 12-bis.2 <i>(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)</i></p> <p>1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.».</p>	1.1000/3000/228
<p>Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:</p>	1.1000
<p style="text-align: center;">«Articolo 13-bis <i>(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2)</i></p> <p>1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati</p>	1.1000

<p>appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.</p> <p>2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.</p> <p>3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.</p> <p>4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p>6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13-ter</i> <i>(Sospensione dei versamenti tributari)</i></p> <p>1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <p>a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;</p> <p>b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>	<p>1.1000</p>

<p>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13-ter.1</i> <i>(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)</i></p> <p>1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:</p> <p>a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;</p> <p>b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.</p> <p>2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis.</p> <p>4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p>1.1000/3000</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 13-ter.2</i></p>	

<p align="center"><i>(Disposizioni in materia di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti)</i></p> <p>1. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 novembre 2017, n. 179 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione.</p>	<p align="center">1.1000/3000/264</p>
<p align="center">Art. 13-ter.3 (Registro unico operatori di gioco)</p> <p>1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), e), e-bis) e c-ter), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita";</p> <p>b) al comma 3, dopo la lettera g), è inserita la seguente: "g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee";</p> <p>c) al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono inserite le seguenti: «ove previste, '1';</p> <p>d) al comma 7, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l'affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione al Registro e" e dopo le parole: "alla cancellazione" sono inserite le seguenti: "e sospensione";</p> <p>e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l'indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco";</p> <p>f) al comma 10, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquantesimo giorno" e le parole: "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "cessa di avere efficacia"».</p>	<p align="center">1.1000/3000/266</p>
<p align="center">Articolo 13-ter.2 (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)</p> <p>1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.</p> <p>2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-ter, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.</p> <p>3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con</p>	<p align="center">1.1000/3000</p>

<p>ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis.</p> <p>5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 novembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 aprile 2021".</p> <p>7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p>1.1000/3000/289 testo 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13-ter.3 (Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)</p> <p>1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.</p>	<p>1.1000/3000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13-ter.4 (Proroga termini definizioni agevolate)</p> <p>1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2021".</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p>1.1000/3000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31-ter.5 (Proroga accesso cd. Fondo Gasparrini)</p> <p>1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>1.1000/3000/309 1.1000/3000/310</p>

<p>a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";</p> <p>b) al comma 2-bis le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13-ter.6 <i>(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)</i></p> <p>1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è versato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p>1.1000/3000</p> <p>1.1000/3000/5000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13-ter.7 <i>(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)</i></p> <p>1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:</p> <p>a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;</p> <p>b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;</p> <p>c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive";</p> <p>b) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: "1-quater 1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.</p> <p>1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati."</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.</p> <p>3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.</p> <p>4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma</p>	<p>1.1000/3000</p> <p>1.1000/3000/5000</p>

<p>3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.</p> <p>5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.</p> <p>6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute."</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13-ter.8 <i>(Misure per velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale)</i></p> <p>1. Al fine di agevolare la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</p> <p>"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.</p> <p>La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.</p> <p>Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".</p>	<p>1.1000/3000/325 testo 2</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13-ter.9 <i>(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)</i></p> <p>1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.».</p> <p>2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui</p>	<p>13.0.9</p>



all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13-quater</i> (Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)</p> <p>1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-bis.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-ter, 13-bis, 13-ter, 13-quinquies, 22-bis, <i>anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 nonché</i> in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di <i>1.790 milioni per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021.</i></p> <p>3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-quinquies e 22-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.</p> <p>4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.</p> <p>5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.</p> <p>6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p><i>1.1000</i></p> <p><i>1.1000/3000</i></p> <p><i>1.1000/5000</i></p> <p><i>1.1000/3000/532 testo 2</i></p> <p><i>1.1000/3000/533 testo 2</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13-quinquies</i> (Bonus baby-sitting)</p> <p>1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori</p>	<i>1.1000</i>



<p>lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</p> <p>2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.</p> <p>4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.</p> <p>5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del <i>bonus</i> di cui al presente articolo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.</p> <p>7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p>1.1000/5000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13-sexies (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)</p> <p>1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni</p>	<p>1.1000</p>

<p>non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.</p> <p>2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.</p> <p>3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>																	
<p><i>Articolo 13-septies (Rifinanziamento Caf)</i></p> <p>1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale – CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p> <p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.</p>	1.1000																
<p><i>Articolo 13-octies (Modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/379)</i></p> <p>1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO</p> <p>Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.</p> <p>Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.</p> <table><tr><td>A. Misure di contenimento</td><td colspan="3">B. Livelli di contenimento</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="4">Luogo di lavoro</td></tr><tr><td>1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio</td><td>No</td><td>Raccomandato</td><td>Sì</td></tr></table>	A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento				2	3	4	Luogo di lavoro				1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì	1.1000
A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento																
	2	3	4														
Luogo di lavoro																	
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì														

2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽²⁾
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì

11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti”;

ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una	No	Raccomandato	Sì

pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica			
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi ⁽²⁾ devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽³⁾
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
<p>(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)</p> <p>(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).</p> <p>(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona</p>			



legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.».	
<i>All'articolo 15:</i>	
<i>al comma 6 il secondo periodo è soppresso.</i>	15.5000
<i>il comma 9 è soppresso</i>	1.1000/3000/5000
<i>Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:</i>	1.1000/3000
<p style="text-align: center;">Articolo 15-bis <i>(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)</i></p> <p>1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.</p> <p>2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data del 30 novembre 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30 novembre 2020.</p> <p>3. E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <p>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;</p> <p>b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020;</p> <p>c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p> <p>d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,</p>	1.1000/3000

n. 335, alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

<p>10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data del 30 novembre 2020.</p> <p>11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p> <p>11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p> <p>11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, si provvede:</p> <p>a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;</p> <p>b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.</p>	<p>1.1000/3000/35 testo 2</p> <p>1.1000/3000/56 testo 2</p> <p>1.1000/3000/367 testo 2</p>
<p><i>Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:</i></p>	<p>1.1000</p>
<p>«Articolo 16-bis (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)</p> <p>1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività</p>	<p>1.1000</p>

<p>identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.</p> <p>2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16-ter</i> <i>(Quarta gamma)</i></p> <p>1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>“Articolo 58-bis</i> <i>(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)</i></p> <p>1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.</p> <p>2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.</p> <p>4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.”».</p>	<p>1.1000</p> <p>1.1000/5000</p>
<p><i>All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p>	<p>1.1000</p>
<p><i>al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il limite di spesa di cui al presente articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,</i></p>	<p>1.1000</p>

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.”;	
dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.”.	1.1000
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:	1.1000/3000
<p style="text-align: center;">Articolo 17-bis (Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)</p> <p>1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.</p> <p>2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34,</p>	1.1000/3000

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.</p> <p>4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute s.p.a. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute s.p.a., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.</p> <p>5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.</p> <p>6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.</p> <p>7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 17-ter</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)</i></p> <p>1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - <i>ecobonus</i>, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei</p>	<p>17.0.7 testo 2</p>



<p>riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.</p> <p>2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».</p>	
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:	1.1000
<p style="text-align: center;">«Articolo 19-bis (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)</p> <p>1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:</p> <p>“16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, L'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.”.</p>	<p>1.1000</p> <p>1.1000/5000</p>

<p style="text-align: center;">«Art. 19-bis.1 (Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)</p> <p>1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni pubbliche di avvalersi, nei limiti di una spesa massima di 300 mila euro per l'anno 2021, dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.</p> <p>2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2021.</p> <p>3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari in 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 del presente decreto legge.</p>	<p>1.1000/3000/391 testo 3</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19-ter (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)</i></p> <p>1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5, le parole: "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le" sono sostituite dalle seguenti: "Le";</p> <p>b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo <i>una tantum</i> legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.</p>	<p>1.1000</p>

<p>5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.</p> <p>5-quater. Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) impegnati nella gestione dei pazienti affetti da Sars-Cov-2, la percentuale di cui al comma 5-bis è incrementata fino a un massimo del 95 per cento."</p>	1.1000/950 testo 2
<p>Articolo 19-ter.1 (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)</p> <p>1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	1.1000/3000
<p>Articolo 19-ter.2 (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)</p> <p>1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate».</p>	1.1000/3000/400
<p>Articolo 19-ter.3. (Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)</p> <p>1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.».</p>	1.1000/3000/407
<p>Articolo 19-ter.4 (Modifica al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)</p> <p>1. In ragione della situazione eccezionale e straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine del recepimento di istanze provenienti da vari soggetti istituzionali, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2.1. Per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco di cui al comma 2 viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021."</p>	1.1000/3000/410
<p>Articolo 19-ter.5</p>	1.1000/3000/395 testo 2

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009".
2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisca il tetto massimo di prestazioni annuali e nei limiti dello stesso sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

***Articolo 19-ter.6
(Finanziamento della diagnostica molecolare)***

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, di *Next-Generation Sequencing*

1.1000/3000/394 testo
2

<p>di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.</p> <p>2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 19-ter.7 (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)</p> <p>1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID"19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasessantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.</p>	<p>1.1000/3000/412 testo 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19-ter.8 (Misure urgenti di solidarietà alimentare)</p> <p>1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.</p> <p>2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.</p>	<p>1.1000/3000 1.1000/3000/5000</p>



<p>3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 19-quater (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)</p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:</p> <p>a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.</p> <p>2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.</p> <p>3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.</p> <p>4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p> <p>5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,".</p> <p>6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».</p>	1.1000
<p style="text-align: center;">Articolo 19-quater.1 (Potenziamento della Sanità militare per l'emergenza COVID-19)</p> <p>1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.</p>	1.1000/452
<p><i>All'articolo 20:</i></p> <p><i>al comma 1, secondo periodo, le parole «o casuali» sono soppresse e le parole: «contatti stretti o casuali» sono sostituite con le seguenti: «contatti così</i></p>	20.4 testo 2



come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020 e successivi aggiornamenti”.	20.3 testo 2
dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione "Immuni", di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri».	20.4 testo 2
Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:	
Articolo 20-bis. (Disposizioni in materia di attività degli psicologi) "Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale".	20.0.13 testo 2
Articolo 20-ter. (Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario) 1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».	20.0.17
«Art. 20-quater 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 449 è inserito il seguente: "449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per un'ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato”;	20.0.26 Testo 2
All'articolo 21:	
la rubrica è sostituita con la seguente: «Misure per la didattica digitale integrata e per la digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche».	21.14
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:	
6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021.	21.11 testo 2

<p>6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.</p> <p>6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio».</p> <p>6-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.</p>	
<p>dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:</p>	
<p>7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto.</p>	<p>21.3 testo 2</p>
<p>7-ter. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:</p> <p>"b-bis) implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché interventi volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività."».</p>	<p>21.14</p>
<p>Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 21 bis (Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)</p> <p>In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un</p>	<p>21.0.2 testo 2</p>

<p>periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.</p>	
<p><i>All'articolo 22, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:</i> «b-bis) al comma 5, le parole: "minori di anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "minori di anni sedici"».</p>	22.5000
<p><i>Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:</i></p>	1.1000
<p style="text-align: center;">«Articolo 22-bis (Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado)</p> <p>1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.</p> <p>4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.</p> <p>5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>1.1000</p> <p>1.1000/5000</p>

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.	
<p style="text-align: center;">Articolo 22-ter (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)</p> <p>1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".</p> <p>2. <i>Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</i></p> <p>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.».</p>	<p>1.1000</p> <p>1.1000/5000</p> <p>1.1000/3000/822 (testo 2) già 5.0.17 testo 2</p>
<i>All'articolo 23:</i>	
<i>al comma 1:</i>	
<i>al primo periodo, le parole: "da 2 a 9" sono sostituite con le seguenti: "da 2 a 9-quater."</i>	<p>23.41</p> <p>23.40 testo 2</p> <p>23.0.8 testo 2</p> <p>23.42 testo 2</p>
<i>al secondo periodo, dopo le parole «Resta ferma» sono inserite le seguenti: «fino alla scadenza del medesimo termine».</i>	23.3
<i>al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle</i>	23.18 testo 2

<p>disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale».</p>	
<p><i>dopo il comma 8 è inserito il seguente:</i></p> <p>«8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».</p>	<p>23.38</p>
<p><i>dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:</i></p> <p>«9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositarsi in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'instestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.</p>	<p>23.41</p>

9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».	23.40 testo 2
9-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo..».	23.42 testo 2 23.0.8 testo 2
<i>dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:</i>	
«10-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è soppresso».	23.3
10-ter. All'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma: "2. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.	23.18 testo 2
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».	23.500
<i>Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:</i>	1.1000
<p style="text-align: center;">«Articolo 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)</p> <p>1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.</p> <p>2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-</p>	1.1000

<p>legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24.</p> <p>3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.</p> <p>4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro 15 giorni a far data dal 9 novembre 2020.</p> <p>6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.</p> <p>6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.</p>	<p>1.1000/488</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23-ter <i>(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)</i></p> <p>1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso</p>	<p>1.1000</p>

<p>della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.</p> <p>3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.</p> <p>4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 23-ter.1</p> <p style="text-align: center;"><i>(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)</i></p> <p>1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.</p> <p>2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica».</p>	<p>1.1000/3000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23-quater</p> <p style="text-align: center;"><i>(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)</i></p> <p>1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011 n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid- 19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.</p>	<p>23.0.6</p>

<p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23-quinquies.</i> <i>(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)</i></p> <p>1. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più persone, la domanda può essere proposta avanti al tribunale del luogo in cui ha la residenza una delle persone offese '».</p>	<p>23.0.11 testo 2</p>
<p><i>All'articolo 24:</i></p>	
<p><i>al comma 4:</i> <i>al primo periodo, le parole:</i> «posta elettronica certificata inserita» <i>sono sostituite con le seguenti:</i> «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;</p> <p><i>all'ultimo periodo, dopo le parole:</i> «relative ai formati degli atti» <i>sono inserite le seguenti:</i> «e alla sottoscrizione digitale»;</p> <p><i>è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</i> «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».</p>	<p>24.15 testo 2 24.12 testo 2</p>
<p><i>al comma 5, dopo le parole</i> «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» <i>sono aggiunte le seguenti:</i> «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».</p>	<p>24.15 testo 2 24.12 testo 2</p>
<p><i>dopo il comma 6, sono aggiunti il seguenti:</i></p>	
<p>«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.</p> <p>6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.</p> <p>6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.</p> <p>6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle</p>	<p>24.15 testo 2 24.12 testo 2</p>



<p>opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.</p> <p>6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:</p> <p>a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;</p> <p>b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;</p> <p>c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;</p> <p>d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;</p> <p>e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.</p> <p>6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.</p> <p>6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.</p> <p>6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.</p> <p>6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-nonies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».</p>	
<p>«6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».</p>	<p>24.500</p>
<p>All'articolo 26:</p>	
<p>dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello e,";</p> <p>b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".</p>	

1-ter. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.»	26.1 testo corretto
al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»	26.500
All'articolo 27, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»	27.500
Dopo l'articolo 27, è inseriti i seguenti:	
<p style="text-align: center;">«Art. 27-bis.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Estensione della deducibilità dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997)</i></p> <p>1. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e all'articolo 11, comma 1, lett. a) n.1-bis) del D.Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, ricomprende anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.</p>	27.0.7 testo 2
<p style="text-align: center;">«Art. 27-ter</p> <p style="text-align: center;"><i>(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)</i></p> <p>All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma. »;</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p>	27.0.9 testo 2

« 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso»".	
All'articolo 28, comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2021».	28.5
All'articolo 29:	
al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2021» le parole: «e che siano stati assegnati» sono sostituite con le seguenti: «o che siano stati assegnati».	29.2
comma 2, le parole: «rispetto ai delitti» sono sostituite con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».	29.5000
All'articolo 30:	
al comma 1:	
le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2021»	30.4 testo 2
alla lettera a), le parole: «rispetto ai delitti» sono sostituite con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».	30.5000
al comma 6, le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1».	30.5000
dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».	30.500
Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:	1.1000
«Articolo 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali) 1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.	1.1000

<p>2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.</p> <p>3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.</p> <p>4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.</p> <p>5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.</p>	
<p align="center">Articolo 31-bis.1. <i>(Modifiche alla legge 20 giugno 1955, n. 519, in materia di procedure concorsuali per la nomina a procuratore dello Stato)</i></p> <p>1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".».</p>	1.1000/508
<p align="center">Articolo 31-ter <i>(Differimento entrata in vigore class-action)</i></p> <p>1..All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi".».</p>	1.1000
<p align="center">Articolo 31-ter.1 <i>(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)</i></p> <p>1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.</p> <p>2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	1.1000/3000
<p align="center">Articolo 31-ter.2 <i>(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)</i></p> <p>1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la</p>	1.1000/3000

<p>riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.</p> <p>2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31-ter.3 <i>(Rinvio del federalismo fiscale)</i></p> <p>1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, comma 1, la parola "2021", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2023";</p> <p>b) all'articolo 4:</p> <p>1) al comma 2, le parole "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";</p> <p>2) al comma 3, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";</p> <p>c) all'articolo 7:</p> <p>1) al comma 1, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";</p> <p>2) al comma 2, le parole "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";</p> <p>d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".</p>	<p>1.1000/3000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31-ter.4 <i>(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)</i></p> <p>1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "che, sulla base" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono svolte, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sentita la Sogei S.p.A., gli importi dei</p>	<p>1.1000/3000</p>

<p>corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013 – 2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della Convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della Convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della Convenzione di cui al precedente capoverso e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo capoverso. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A.”.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31-ter.5 <i>(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie internazionali)</i></p> <p>1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.</p> <p>2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le parole “vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,”; b) dopo le parole “legge 22 marzo 1993, n. 99,” sono inserite le seguenti: “e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,”. 	<p>1.1000/3000</p>

<p>4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi."</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31-ter.6 <i>(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)</i></p> <p>1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la "Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui: (i) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015 n. 30, (il "Periodo di Grazia"), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data del 30 novembre 2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; (ii) sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia") ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; (iv) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.</p> <p>2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalità di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario.</p> <p>Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.</p>	<p>1.1000/3000</p> <p>1.1000/3000/5000</p>



<p>3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</p> <p>4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31-ter.7 (Modifiche all'articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)</p> <p>1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 le parole: "pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa." sono sostituite dalle seguenti: "pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.";</p> <p>b) al comma 2, le parole da "con codice ATECO prevalente" fino a "materia prima di territorio." sono sostituite dalle seguenti "con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittuturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12."</p> <p>2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p>1.1000/3000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31-ter.8 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)</p> <p>1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di soggetti diversi dalle pubbliche</p>	<p>1.1000/3000</p> <p>1.1000/3000/5000</p>

<p>amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-<i>quater</i>, secondo comma, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437 – <i>quater</i> è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31-ter.9</p> <p>1. Nell'ambito delle esigenze infrastrutturali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.</p>	<p>1.1000/3000/532 testo 2 1.1000/3000/533 testo 2</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31-ter.10</p> <p>1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e di residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti-pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo 2 nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto».</p>	<p>1.1000/3000/536</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31-ter.12 <i>(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.».</p> <p>b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di</p>	<p>1.1000/512 testo 3 corretto</p>

<p>disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.».</p> <p>c) all'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.».</p> <p>d) All'articolo 25, al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»; - è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.» <p>e) All'articolo 26, dopo il comma 4, è inserito il seguente:</p> <p>«4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.».</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	
<p><i>Dopo articolo 32 sono inseriti i seguenti:</i></p>	<p>1.1000/3000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 32-bis <i>(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)</i></p> <p>1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.</p> <p>2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per</p>	<p>1.1000/3000</p>



<p>l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.</p> <p>3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:</p> <p>“13-bis. L'Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese di cui al comma 1 è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia Industrie Difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto Testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.”.</p> <p>4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 23, primo periodo, le parole: “24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30.000.000 di euro per il 2021”;</p> <p>b) al comma 25, primo periodo, le parole: “di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “30.000.000 di euro per il 2021”.</p> <p>4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.</p> <p>4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2,3, e 4 del presente articolo pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p>1.1000/3000/559 testo 2</p> <p>1.1000/3000/560 testo 2</p>
<p align="center">Articolo 32 - bis. 1 (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)</p> <p>1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati</p>	<p>1.1000/3000/564 testo 2</p>



<p>onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.</p> <p>2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" – "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 32-ter</p> <p style="text-align: center;"><i>(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)</i></p> <p>1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p> <p>1-bis. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>1) quanto a 90 milioni di euro:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nella misura del 50% per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato; b) nella misura del 30% per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato c) nella misura del 20% per le regioni non rientranti nelle categorie a) e b). <p>2) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.</p> <p>1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.</p> <p style="text-align: center;">Tabella A</p>	<p>1.1000/3000</p> <p>1000/3000/573 testo 2</p>

Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

<p align="center">Articolo 32-quater. (Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)</p> <p>1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per l'anno 2021.</p> <p>2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettati termini e modalità di attuazione del presente articolo.</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.</p>	<p><i>1.1000/3000/595 testo 2</i></p>
<p align="center">Articolo 32-quater. (Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)</p> <p>1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento</p>	<p><i>1.1000/3000/588 testo base</i></p>

<p>della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID 19.</p> <p>2. Nelle more dell'espletamento della procedura istitutiva del ruolo speciale di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.</p> <p>3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».</p>	
<p><i>Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 33-bis.</p> <p>1. E' istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSNG) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione della predetta anagrafe.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>	<p>33.0.25 testo 4</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33-ter. (Clausola di salvaguardia)</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".».</p>	<p>1.1000/3000/597</p>
<p><i>L'articolo 34 è sostituito dal seguente:</i></p>	<p>1.1000</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34. (Disposizioni finanziarie)</p> <p>1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.</p> <p>2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.</p> <p>3. Le minori entrate derivanti dal comma 6, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>3-bis. In considerazione delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,</p>	<p>1.1000/3000</p> <p>1.1000/3000/5000</p>

ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.

4. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis.1, 1-bis.2, 3, 6-bis, 12-bis.1, 13-ter.1, 13-ter.2, commi 3 e 4, 13-ter.4, 13-ter.5, 15-bis, 17-bis, 31-ter.7, 32-bis, 32-ter, e dai commi commi 5, 9 e 10 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 610 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-bis.1, 1-bis.2, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, 12-bis, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, commi 3 e 4, 13-ter.4, 13-ter.5, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-nonies, 13-decies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-ter.1, 19-ter.2, 19-quater, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-ter.7, 32, 32-bis, 32-ter e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 9 e 10 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.051,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

1.1000/3000/598

*1.1000/3000/532 testo
2*

*1.1000/3000/533 testo
2*

5.0.17 testo 2

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.4, 13-ter.5, 22, 32, 32-bis, 9-ter, 19-quater e dal comma 6, lettera a) del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;



v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-quater.

dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);

ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-ter.7 comma 1, lettera a);

ee) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

ff) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 4.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

9. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10 bis, 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui agli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89 comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,



n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è da intendersi riferita all'anno 2021.

11. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009.

12. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

13. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 9 11 e 10 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 9 11. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

14. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'allegato 1 è sostituito dal seguente:

1.1000

Allegato 1
(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

1.1000

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%

552040 - Colonie marine e montane	150,00%		
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%		
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%		
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%		
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%		
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%		
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%		
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%		
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%		
561042-Ristorazione ambulante	200,00%		
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%		
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%		
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%		
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%		
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%		
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%		
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%		
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%		
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%		
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%		
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%		
855209 - Altra formazione culturale	200,00%		
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%		
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%		
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%		
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%		
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%		
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%		
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%		
931110-Gestione di stadi	200,00%		
931120-Gestione di piscine	200,00%		
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%		
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%		
931200-Attività di club sportivi	200,00%		

931300-Gestione di palestre	200,00%		
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%		
931999-Altre attività sportive nca	200,00%		
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%		
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%		
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%		
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%		
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%		
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%		
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%		
960420-Stabilimenti termali	200,00%		
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%		
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%		
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%		
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%		
742011-Attività di fotoreporter	100,00%		
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%		
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%		
855201-Corsi di danza	100,00%		
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%		
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%		
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%		
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%		
931992-Attività delle guide alpine	200,00%		
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%		
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%		
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%		
910200-Attività di musei	200,00%		
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%		
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%		
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%		
<i>Dopo l'allegato 1 sono inseriti i seguenti:</i>			<i>I.1000</i>
Allegato 2 (tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)			<i>I.1000</i>
			<i>I.1000/3000</i>
Codice ATECO	Descrizione	%	
47.19.10	Grandi magazzini	200%	

47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%		
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%		
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%		
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%		
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%		
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%		
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%		
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%		
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%		
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%		
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%		
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%		
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%		
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%		
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%		
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%		
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%		
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%		
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%		
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%		
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%		
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%		
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%		
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%		
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%		
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%		
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%		
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%		
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%		



47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%		
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%		
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%		
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%		
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%		
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%		
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%		
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%		
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%		
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%		
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%		
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%		
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%		
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%		
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%		
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%		
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%		
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%		
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%		
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%		
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%		
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%		
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%		
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%		
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%		

96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%		
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%		
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%		
<i>Allegato 3</i>				<i>1.1000</i>
CODICI ATECO				
Codice Ateco	Descrizione			
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi			
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali			
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura			
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.			
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali			
11.05.00	Produzione di birra			
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina			
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante			
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante			
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti			
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole			
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole			
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole			
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche			
<i>Allegato 4</i>				<i>1.1000/3000</i>
CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%	



461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%		
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%		
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%		
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%		
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%		
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%		
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%		
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%		
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%		
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%		
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%		
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%		
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%		
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%		
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%		
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%		
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%		

461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%		
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%		
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%		
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%		
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%		
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%		
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%		
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%		
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%		
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%		
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%		
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%		
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%		
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%		
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%		
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%		



<p style="text-align: right;"><i>Allegato 5</i> (articolo 34, comma 4) (importi in milioni di euro)</p>		1.1000/3000
<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>		
<i>- COMPETENZA -</i>		
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-341.000	
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	599.840	
<i>- CASSA -</i>		
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-389.000	
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	647.840	
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.		
<i>Dopo l'allegato 5 è aggiunto il seguente elenco:</i>		
<i>Elenco 1 (articolo 23-ter.1 comma 1)</i>		1.1000/3000
<p>Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquirente unico Spa 2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo – Finest 3. Trentino Sviluppo Spa 4. Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni – Finlombarda Spa 5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa – GEPAFIN Spa 		



6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta – Società per azioni – Finaosta Spa	
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano	
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia	



Ulteriori modifiche di coordinamento (Coord.1)

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020,»;

al comma 4, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 6, le parole: «procedura web» sono sostituite dalle seguenti: «procedura telematica»;

al comma 9, le parole: «e a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2.000 euro»;

al comma 11, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

alla rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

All'articolo 4:

alla rubrica, le parole: «nella prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla prima casa».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 4, le parole: «dalla data di entra» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

al comma 6, lettera a), le parole: «1 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 3, numero 2), dopo le parole: «vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al quale».

All'articolo 12:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «sei settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sei settimane di cui al presente comma»;

al comma 3, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 12, dopo le parole: «Cassa integrazione in deroga» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;



al comma 14, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 15, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 17, le parole: «valutate in 3 milioni di» sono sostituite dalle seguenti: «, valutate in 3 milioni di euro»; alla rubrica, le parole: «per aziende» sono sostituite dalle seguenti: «per datori di lavoro».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» sono inserite le seguenti: «contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 2, le parole: «a cura dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dell'Agenzia»;

alla rubrica, dopo le parole: «l'assicurazione» è inserita la seguente: «obbligatoria».

All'articolo 14:

al comma 2, alinea, le parole: «relative alle mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alle mensilità»;

al comma 4, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

All'articolo 15:

al comma 6, terzo periodo, le parole: «dal 1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio»;

al comma 8, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

al comma 10, dopo le parole: «L'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «previsti dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale» è inserita la seguente: «Italiano» e, al secondo periodo, le parole da: «decreto-legge 14 agosto 2020» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5 del decreto» la parola: «ministeriale» è soppressa e le parole: «dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)» sono sostituite dalle seguenti: «dal CONI»;

al comma 3, le parole: «decreto legge 9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020»;

al comma 5, le parole: «decreto legge n.104 del 14 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;



al comma 6, ultimo periodo, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: «di cui alla Tabella 1» è inserita la seguente: «allegata».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «contact tracing» sono sostituite dalle seguenti: «tracciamento dei contatti» e dopo le parole: «decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70,»;

il comma «3» è rinumerato comma «2» e, al comma 2, le parole: «Ministro per la salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;

il comma «4» è rinumerato comma «3».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole da: «Il Fondo» fino a «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata».

All'articolo 23:

al comma 5, sesto periodo, le parole: «o formata» sono sostituite dalle seguenti: «o fermata»;

al comma 6, le parole: «legge 1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° dicembre»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «camera di consiglio»;

alla rubrica, le parole: «da CIVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

All'articolo 24:

al comma 1, primo periodo, le parole: «a quanto prevista» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto previsto», le parole: «dalla legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 77» e le parole: «nel decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo provvedimento»;

al comma 4, le parole da: «mediante posta» fino a «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «mediante trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»;

al comma 4, le parole: «e pubblicato sul Portale» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»;

al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

All'articolo 25:



al comma 1, le parole da: «convertito» fino a «n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole da: «dell'art. 85» fino a «n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» e le parole: «art. 91, comma 2, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91,

comma 2, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto»; *al comma 2, le parole: «All'art. 257» sono sostituite dalle seguenti: «All' articolo 257».*

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del predetto articolo 52».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «all'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975» e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;

al comma 2, le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera a), le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis»;

al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3.


All'articolo 31:

al comma 1, le parole: «con regolamento adottato dal» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento del».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».

IL GOVERNO



Elenco improponibilità AS 1994

1. 1.172
2. 1.176
3. 1.0.5
4. 1.0.6
5. 1.0.7
6. 1.0.10
7. 1.0.17
8. 1.0.37
9. 1.0.51
10. 1.0.52
11. 1.0.62
12. 1.0.63
13. 1.0.64
14. 1.0.65
15. 1.0.72
16. 2.0.4
17. 2.0.5
18. 2.0.6
19. 3.9
20. 3.0.14

- 21. 4.0.9
- 22. 4.0.11
- 23. 4.0.17
- 24. 4.0.27
- 25. 5.44
- 26. 5.45
- 27. 5.46
- 28. 5.47
- 29. 5.48
- 30. 5.49
- 31. 5.50
- 32. 5.71
- 33. 5.72
- 34. 5.78
- 35. 5.108
- 36. 5.0.1
- 37. 5.0.2
- 38. 6.0.1
- 39. 6.0.5 (limitatamente al comma 2)
- 40. 6.0.17
- 41. 6.0.18
- 42. 6.0.19

- 43. 6.0.20
- 44. 6.0.23
- 45. 6.0.24
- 46. 7.0.1
- 47. 7.0.9
- 48. 7.0.15
- 49. 7.0.17 (limitatamente al comma 2)
- 50. 7.0.18 (limitatamente al comma 2)
- 51. 7.0.19 (limitatamente al comma 2)
- 52. 7.0.26
- 53. 8.58
- 54. 8.0.6
- 55. 8.0.35
- 56. 8.0.36
- 57. 9.0.25
- 58. 9.0.26
- 59. 9.0.27
- 60. 9.0.28
- 61. 9.0.29
- 62. 9.0.30
- 63. 9.0.31
- 64. 9.0.32

- 65. 9.0.33
- 66. 9.0.45
- 67. 9.0.64
- 68. 9.0.65
- 69. 9.0.66
- 70. 9.0.67
- 71. 9.0.68
- 72. 9.0.72
- 73. 9.0.73
- 74. 9.0.74
- 75. 9.0.75
- 76. 9.0.76
- 77. 9.0.87
- 78. 9.0.94
- 79. 10.0.3
- 80. 10.0.4
- 81. 10.0.5
- 82. 10.0.6
- 83. 10.0.7
- 84. 10.0.8
- 85. 10.0.16
- 86. 10.0.19

- 87. 10.0.35
- 88. 10.0.37
- 89. 10.0.39
- 90. 10.0.57
- 91. 10.0.59
- 92. 10.0.60
- 93. 10.0.61
- 94. 10.0.62
- 95. 10.0.63
- 96. 10.0.65
- 97. 10.0.66
- 98. 10.0.69
- 99. 10.0.71
- 100. 10.0.77
- 101. 10.0.78
- 102. 10.0.79
- 103. 10.0.80
- 104. 10.0.81
- 105. 10.0.100
- 106. 10.0.101
- 107. 10.0.105
- 108. 10.0.106

- 109. 10.0.107
- 110. 10.0.107 *bis*
- 111. 10.0.115
- 112. 10.0.136
- 113. 10.0.152
- 114. 10.0.153
- 115. 10.0.154
- 116. 10.0.155
- 117. 10.0.156
- 118. 10.0.157
- 119. 12.0.12
- 120. 12.0.13
- 121. 12.0.15
- 122. 13.0.13
- 123. 13.0.14
- 124. 13.0.15
- 125. 13.0.16
- 126. 13.0.21
- 127. 14.1
- 128. 14.2
- 129. 14.3
- 130. 14.0.3

- 131. 14.0.4
- 132. 14.0.5
- 133. 14.0.6
- 134. 15.14
- 135. 16.0.3
- 136. 16.0.8
- 137. 17.0.9
- 138. 17.0.10
- 139. 17.0.22
- 140. 17.0.37
- 141. 20.0.8
- 142. 20.0.15
- 143. 20.0.17
- 144. 20.0.30
- 145. 20.0.31
- 146. 20.0.33
- 147. 21.14
- 148. 22.9
- 149. 22.0.1
- 150. 22.0.6
- 151. 22.0.9
- 152. 22.0.20

- 153. 22.0.24
- 154. 22.0.25
- 155. 22.0.26
- 156. 22.0.27
- 157. 22.0.28
- 158. 22.0.29
- 159. 23.35
- 160. 23.36
- 161. 23.42
- 162. 23.11
- 163. 23.0.8 Test 2
- 164. 23.0.9
- 165. 23.0.10
- 166. 23.0.11 Test 2
- 167. 23.0.16
- 168. 24.9
- 169. 24.16
- 170. 24.0.1
- 171. 24.0.2
- 172. 24.0.3
- 173. 24.0.5
- 174. 24.0.6

- 175. 24.0.7
- 176. 24.0.9
- 177. 24.0.10
- 178. 24.0.11
- 179. 25.2
- 180. 26.1 Testo corretto
- 181. 27.8
- 182. 27.0.4
- 183. 27.0.5
- 184. 27.0.6
- 185. 27.0.7 Testo 2
- 186. 27.0.9 Testo 2
- 187. 27.0.10
- 188. 30.10
- 189. 30.0.4
- 190. 30.0.5
- 191. 30.0.6
- 192. 30.0.7
- 193. 30.0.8
- 194. 30.0.9
- 195. 30.0.10
- 196. 30.0.11

- 197. 30.0.12
- 198. 31.0.8
- 199. 32.5
- 200. 32.6
- 201. 32.0.16
- 202. 32.0.19
- 203. 32.0.20
- 204. 32.0.23
- 205. 33.2
- 206. 33.0.1
- 207. 33.0.3
- 208. 33.0.12
- 209. 33.0.13
- 210. 33.0.16
- 211. 33.0.25 Testo 4
- 212. 1.1000/98
- 213. 1.1000/101
- 214. 1.1000/125
- 215. 1.1000/131
- 216. 1.1000/134
- 217. 1.1000/141
- 218. 1.1000/177

- 219. 1.1000/207
- 220. 1.1000/209
- 221. 1.1000/212
- 222. 1.1000/213
- 223. 1.1000/218
- 224. 1.1000/219
- 225. 1.1000/221
- 226. 1.1000/222
- 227. 1.1000/223
- 228. 1.1000/254
- 229. 1.1000/282
- 230. 1.1000/369
- 231. 1.1000/375
- 232. 1.1000/383
- 233. 1.1000/384
- 234. 1.1000/394
- 235. 1.1000/395
- 236. 1.1000/398
- 237. 1.1000/406
- 238. 1.1000/407
- 239. 1.1000/408 (Limitatamente comma 2)
- 240. 1.1000/410

- 241. 1.1000/412
- 242. 1.1000/418
- 243. 1.1000/425
- 244. 1.1000/427
- 245. 1.1000/470
- 246. 1.1000/508
- 247. 1.1000/509
- 248. 1.1000/514
- 249. 1.1000/3000/45
- 250. 1.1000/3000/75
- 251. 1.1000/3000/104
- 252. 1.1000/3000/115
- 253. 1.1000/3000/118
- 254. 1.1000/3000/123
- 255. 1.1000/3000/145
- 256. 1.1000/3000/148
- 257. 1.1000/3000/151
- 258. 1.1000/3000/152
- 259. 1.1000/3000/154
- 260. 1.1000/3000/155
- 261. 1.1000/3000/156
- 262. 1.1000/3000/163

- 263. 1.1000/3000/182
- 264. 1.1000/3000/190
- 265. 1.1000/3000/192
- 266. 1.1000/3000/195
- 267. 1.1000/3000/196
- 268. 1.1000/3000/205
- 269. 1.1000/3000/209
- 270. 1.1000/3000/210
- 271. 1.1000/3000/211
- 272. 1.1000/3000/212
- 273. 1.1000/3000/219
- 274. 1.1000/3000/225
- 275. 1.1000/3000/226
- 276. 1.1000/3000/264
- 277. 1.1000/3000/265
- 278. 1.1000/3000/266
- 279. 1.1000/3000/297
- 280. 1.1000/3000/316
- 281. 1.1000/3000/317
- 282. 1.1000/3000/318
- 283. 1.1000/3000/321
- 284. 1.1000/3000/325 Testó 2

- 285. 1.1000/3000/326
- 286. 1.1000/3000/330
- 287. 1.1000/3000/343
- 288. 1.1000/3000/344
- 289. 1.1000/3000/346
- 290. 1.1000/3000/347
- 291. 1.1000/3000/348
- 292. 1.1000/3000/349
- 293. 1.1000/3000/350
- 294. 1.1000/3000/351
- 295. 1.1000/3000/352
- 296. 1.1000/3000/355
- 297. 1.1000/3000/356
- 298. 1.1000/3000/357
- 299. 1.1000/3000/359
- 300. 1.1000/3000/363
- 301. 1.1000/3000/371
- 302. 1.1000/3000/374
- 303. 1.1000/3000/379
- 304. 1.1000/3000/386
- 305. 1.1000/3000/388
- 306. 1.1000/3000/391 Testó 3

- 307. 1.1000/3000/393
- 308. 1.1000/3000/397
- 309. 1.1000/3000/398
- 310. 1.1000/3000/405
- 311. 1.1000/3000/406
- 312. 1.1000/3000/410
- 313. 1.1000/3000/417
- 314. 1.1000/3000/433
- 315. 1.1000/3000/434
- 316. 1.1000/3000/435
- 317. 1.1000/3000/438
- 318. 1.1000/3000/439
- 319. 1.1000/3000/441
- 320. 1.1000/3000/447
- 321. 1.1000/3000/448
- 322. 1.1000/3000/450
- 323. 1.1000/3000/452
- 324. 1.1000/3000/454
- 325. 1.1000/3000/456
- 326. 1.1000/3000/457
- 327. 1.1000/3000/462
- 328. 1.1000/3000/463

- 329. 1.1000/3000/466
- 330. 1.1000/3000/467
- 331. 1.1000/3000/471
- 332. 1.1000/3000/472
- 333. 1.1000/3000/482
- 334. 1.1000/3000/483
- 335. 1.1000/3000/493
- 336. 1.1000/3000/494
- 337. 1.1000/3000/497
- 338. 1.1000/3000/499
- 339. 1.1000/3000/500
- 340. 1.1000/3000/506
- 341. 1.1000/3000/507
- 342. 1.1000/3000/508
- 343. 1.1000/3000/509
- 344. 1.1000/3000/521
- 345. 1.1000/3000/525
- 346. 1.1000/3000/526
- 347. 1.1000/3000/532 Testo 2
- 348. 1.1000/3000/533 Testo 2
- 349. 1.1000/3000/534
- 350. 1.1000/3000/535

- 351. 1.1000/3000/537
- 352. 1.1000/3000/539
- 353. 1.1000/3000/543
- 354. 1.1000/3000/545
- 355. 1.1000/3000/548
- 356. 1.1000/3000/549
- 357. 1.1000/3000/552
- 358. 1.1000/3000/553
- 359. 1.1000/3000/554
- 360. 1.1000/3000/559 Testo 2
- 361. 1.1000/3000/561
- 362. 1.1000/3000/563
- 363. 1.1000/3000/565
- 364. 1.1000/3000/567
- 365. 1.1000/3000/568
- 366. 1.1000/3000/569
- 367. 1.1000/3000/571
- 368. 1.1000/3000/572
- 369. 1.1000/3000/575
- 370. 1.1000/3000/576
- 371. 1.1000/3000/591